Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.

REL.	DATA	REDATTO	APPROVATO	NOTE
1.0	13/05/2014	==	Amministratore Unico	
2.0	10/02/2016	==	Consiglio di Amministrazione	

SOMMARIO

DEFINIZIONI **4**
STRUTTURA DEL DOCUMENTO **6**
SEZIONE I **7**
1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 7
2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE 8
3 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 9
SEZIONE II **10**
4 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ 10
4.1 FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. 10
4.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO 10
5 CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ 10
6 DESTINATARI 10
7 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SOCIETÀ 11
7.1 APPROCCIO METODOLOGICO E STRUTTURA DEL MODELLO 11
7.1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI *11*
7.1.2 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO *12*
7.1.3 DISEGNO DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI *13*
8 DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 13
8.1 LA COMUNICAZIONE INIZIALE 14
8.2 LA FORMAZIONE 14
8.3 INFORMAZIONE, AGLI AGENTI, AI COLLABORATORI, AI CONSULENTI, AI FORNITORI ED AI PARTNER D'AFFARI 14
9 ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO 15
9.1 RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 15
9.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 15
9.3 CAUSE DI (IN)ELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 16
9.4 ATTI DI VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E PIANO DEGLI INTERVENTI 17
9.5 OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ODV 18
9.6 TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI 19
9.7 INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI 19
10 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 20
SEZIONE III **21**
11 SISTEMA DISCIPLINARE 21
11.1 PRINCIPI GENERALI 21
11.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 21
11.3 QUADRI – IMPIEGATI 21
11.3.1 VIOLAZIONI *22*
11.3.2 SANZIONI *22*

11.4 DIRIGENTI 23
11.4.1 VIOLAZIONI *23*
11.4.2 SANZIONI *24*
11.5 VERTICE AZIENDALE 24
11.5.1 VIOLAZIONI *24*
11.5.2 MISURE DI TUTELA *25*
11.5.3 COESISTENZA DI PIÙ RAPPORTI IN CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO *25*
11.6 COLLABORATORI, AGENTI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI 25
11.6.1 VIOLAZIONI *25*
SEZIONE IV 27
12 PROTOCOLLI 27

Allegato 1 - *Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*
Allegato 2 – *Organigramma di Gruppo e Organigramma Societario*
Allegato 3 - *Codice Etico di Gruppo*

DEFINIZIONI

Branch

Filiale, ossia sede secondaria della Società.

Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che all'art. 10 ne richiama l'applicazione.

Destinatari

Soggetti cui è rivolto il presente Modello Organizzativo, tenuti alla sua osservanza.

Ente

Persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica. Nel presente Modello Organizzativo: **Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.** (di seguito più brevemente «*Società*»).

Modello Organizzativo

Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla società, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, quale complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, volto a prevenire i reati di cui allo stesso Decreto Legislativo.

Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV)

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso.

Principi di Comportamento

Principi generali di comportamento, riportati nei Protocolli, cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività previste dal Modello Organizzativo.

Processi a Rischio

Attività aziendali o fasi delle stesse il cui svolgimento potrebbe dare occasione ai comportamenti illeciti (reati o illeciti amministrativi) di cui al Decreto Legislativo.

Protocollo

Procedura specifica o a completamento di procedura esistente per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

Reati

Reati o illeciti amministrativi che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A..

Sistema Disciplinare

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti dei Destinatari che non osservano i Principi di Comportamento e i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.

Sistema Sicurezza

Complesso organico di disposizioni (misure di tutela - deleghe di funzioni – attribuzioni di responsabilità e rappresentanza - sistemi di qualificazione e valutazione - modalità di gestione - servizi e compiti di prevenzione e protezione - attività di formazione, informazione e

addestramento - compiti di sorveglianza – procedure d'emergenza - obblighi di documentazione – ecc.) adottato da Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Vertice Aziendale (c.d. Soggetti Apicali)

Presidente, Amministratore Delegato, altri membri del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della Branch.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare gli elementi costitutivi del Modello Organizzativo di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A..

Esso si compone di quattro sezioni i cui contenuti sono di seguito sintetizzati.

La **Sezione I**, a carattere generale, è volta ad illustrare i contenuti del Decreto Legislativo e delle successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire a tutti i Destinatari del documento un quadro d'insieme del sistema normativo all'interno del quale s'inserisce il Modello Organizzativo della Società.

La **Sezione II** descrive l'articolazione del Modello Organizzativo e ne definisce i contenuti: descrizione della Società, adozione, individuazione delle attività a rischio, modalità di gestione dei flussi finanziari all'interno della Società, definizione dei Protocolli, caratteristiche e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi, attività di formazione e di informazione e modalità di aggiornamento del Modello Organizzativo stesso.

La **Sezione III** riporta il sistema disciplinare da attivare nei confronti dei Destinatari che non osservano i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.

La **Sezione IV** contiene i Protocolli, adottati da Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., in relazione ai processi a rischio emersi dall'analisi dei rischi effettuata.

SEZIONE I

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'emanazione del Decreto Legislativo s'inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali.

Il testo originario, riferito ad una serie di reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione, è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente. Inoltre, la L. 146/06 prevede la responsabilità dell'Ente in caso di commissione di determinati reati (c.d. Reati Transnazionali).

La **responsabilità dell'Ente** – analoga alla responsabilità penale - sorge per connessione con la commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l'Ente stesso, di uno dei Reati specificamente previsti dal Decreto Legislativo.

La responsabilità dell'Ente può sussistere qualora i Reati siano commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio**, mentre non è configurabile nel caso in cui l'autore degli stessi abbia agito nell'interesse proprio esclusivo o di terzi.

Il rapporto funzionale che lega l'autore del Reato alla persona giuridica può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto Legislativo.

Qualora l'autore del Reato sia una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente, a carico di quest'ultimo è stabilita una presunzione di responsabilità. Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'Ente.

Non c'è presunzione di responsabilità a carico dell'Ente qualora l'autore del Reato sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al periodo precedente, sicché, in tal caso il fatto del sottoposto comporta la responsabilità dell'Ente solo se risulta che la sua realizzazione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità (amministrativa) dell'Ente è aggiuntiva alla responsabilità (penale) della persona fisica e non sostitutiva della stessa. Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza che l'Ente è chiamato a rispondere del reato anche quando l'autore del medesimo non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia. La responsabilità penale della persona fisica resta regolata dal diritto penale comune.

Il Legislatore ha previsto un **sistema sanzionatorio** che si caratterizza per l'applicazione alla persona giuridica di una sanzione, di norma, pecuniaria.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, in alcuni casi, anche sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle suddette sanzioni, pecuniaria ed interdittiva, si aggiunge la confisca (sempre disposta con la sentenza di condanna) del prezzo o del profitto del reato (anche "per equivalente") e, in determinati casi, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il

pericolo della commissione di illeciti della stessa indole - possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Sono sottoposte alla disciplina di cui al Decreto Legislativo anche le società estere che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno nel paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia.

2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente (c.d. "reati presupposto") sono espressamente indicati nel Decreto Legislativo ed in taluni provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata:

- **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01 e integrato ad opera della Legge 190/2012 e in parte modificato dalla Legge 119/2013 e dalla L. 69/2015);
- **reati in materia di criminalità informatica** (art. 24-*bis* D.Lgs 231/01 introdotto dalla L. 48/2008);
- **reati in materia di criminalità organizzata** (art. 24-*ter* D.Lgs. 231/01 inseriti dalla c.d. Legge Sicurezza, Legge 15 luglio 2009, n. 94);
- **reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-*bis* D.Lgs 231/01 introdotto dalla L. 409/01 e recentemente integrato per opera dell'art. 15, comma 7, Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- **reati contro l'industria e il commercio** (art. 25-*bis*.1 D.Lgs 231/01 introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- **reati in materia societaria** (art. 25-*ter* D.Lgs 231/01 introdotto dal D.Lgs 61/02 e in parte modificato dalla Legge 262/05 e dalla Legge 190/2012 e successivamente modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- **reati in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater* D.Lgs 231/01 introdotto dalla Legge 7/2003);
- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale** (art. 25-*quater*1 D.Lgs 231/01 introdotto dalla Legge 7/2006);
- **reati contro la personalità individuale** (art. 25-*quinquies* D.Lgs 231/01 introdotto dalla Legge 228/03 e in parte modificato dalla Legge 38/2006);
- **market abuse** (art. 25-*sexies* D.Lgs 231/01 introdotto dalla Legge 62/2005);
- **reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro** (art. 25-*septies* D.Lgs 231/01 introdotto dalla Legge 123/07 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008);
- **reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** (art. 25-*octies* D.Lgs 231/01 introdotto dal D.Lgs 231/2007 e successivamente integrato ad opera della Legge 15 dicembre 2014, n. 186);
- **reati in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-*novies* D.Lgs 231/01 introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);

- **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/01 introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116);
- **reati ambientali** (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/01 introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68);
- **reati contro l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/01 introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109).

Inoltre, la Legge 146/06, pur non operando un'ulteriore modifica nel corpo del D.Lgs 231/01, ha esteso la responsabilità degli enti anche alle ipotesi di commissione dei c.d. *reati transnazionali*.

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale è rinviata all'**Allegato 1** - *Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*.

3 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Il Decreto Legislativo prevede per l'Ente una **forma specifica di esonero dalla responsabilità** se:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato "*modelli di organizzazione, di gestione e di controllo*" idonei a prevenire i reati;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

Il **Modello Organizzativo** è l'insieme di regole, riportate nei Protocolli, sia di carattere comportamentale («*Principi di Comportamento*») sia operative («*Modalità Operative*») il cui rispetto - nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi a Rischio - consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Il mancato rispetto da parte dei Destinatari dei Principi di Comportamento presenti nei Protocolli e delle Modalità Operative è sanzionabile. A tal fine, il Modello Organizzativo si compone anche di un sistema disciplinare (si veda Sezione III § 11 e seguenti).

SEZIONE II

4 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

4.1 FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A.

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni che ha per oggetto principale le seguenti attività:

- Mediazione Assicurativa Online; Mediazione assicurativa tradizionale, attraverso le proprie sedi fisiche e la propria rete di Mediatori Assicurativi; promozione, vendita o intermediazione, attraverso i propri siti Internet di prodotti finanziari od altri servizi; Consulenza in ambito assicurativo; Progettazione e realizzazione di corsi di formazione in favore di operatori del mercato assicurativo e relative tecniche di vendita; Creazione, sviluppo e gestione, anche per conto di terzi, di siti localizzati su reti telematiche ed in genere su ogni tipo di interconnessione fra computer, terminali od altri dispositivi atti alla trasmissione di dati.

4.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'organigramma della Società e del Gruppo Facile.it in vigore è in allegato riportato (**Allegato 2**).

5 CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ

In Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. è in vigore un **Codice Etico** (**Allegato 3**) che definisce i valori ai quali la Società s'ispira nello svolgimento delle attività.

Il Codice Etico contiene i principi etici e le regole di comportamento che il Vertice Aziendale, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori e tutti coloro che operano in nome o per conto di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. sono tenuti a rispettare e/o condividere (fornitori e partner d'affari).

Le disposizioni del Modello Organizzativo sono ispirate dai principi etici e dalle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e sono integrate e compatibili con lo stesso.

6 DESTINATARI

Il presente Modello Organizzativo è destinato a:

- Presidente, Amministratore Delegato, membri del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della Branch;

- dipendenti o altre persone quale che sia il rapporto che li lega alla Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo, così come il rispetto dei principi comportamentali indicati nel Codice Etico, è richiesto anche ai Soggetti Terzi che operano per Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., mediante – laddove possibile – la previsione di apposite clausole contrattuali.

7 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

La Società, con l'adozione del Modello Organizzativo, si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di Principi di Comportamento e di Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne.

I Protocolli, intesi come regole cui devono attenersi i Destinatari, si aggiungono all'intero complesso organizzativo di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (procedure, organigrammi, mansionari e sistema di attribuzione di poteri) e sono integrati e compatibili con lo stesso.

Il Modello Organizzativo è stato adottato mediante determinazione dell'Amministratore Unico di Facile.it Broker di Assicurazioni S.r.l. in data 13 maggio 2014 e successivamente modificato in virtù delle intercorse modifiche societarie nonché delle modifiche legislative mediante delibera del Consiglio di Amministrazione di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. in data 10 febbraio 2016.

Le modifiche o le integrazioni del Modello Organizzativo devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

7.1 APPROCCIO METODOLOGICO E STRUTTURA DEL MODELLO

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. ha elaborato il proprio Modello Organizzativo al termine di un articolato processo, che ha tenuto conto, oltre che delle specifiche iniziative già attuate dalla Società in materia sia di controllo sia di "*corporate governance*", delle Linee Guida redatte da Confindustria, così come aggiornate nel tempo nonché dei principali provvedimenti giurisprudenziali elaborati in materia.

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., in ragione della corrente operatività e della propria struttura organizzativa, ha, pertanto, seguito un percorso di elaborazione del Modello Organizzativo che può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

a) individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;

b) analisi del sistema di controllo preventivo esistente e valutazione dei rischi residui, al fine di dotarsi di un sistema di controllo complessivamente volto a ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi Protocolli;

c) obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza di cui al successivo § 9.5, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello Organizzativo stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

7.1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

In conformità alle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo – a mente del quale il Modello Organizzativo deve "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati" (cfr. art. 6, comma 2, lett. a) – Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. ha provveduto ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere, nonché delle proprie strutture organizzative, al fine di identificare i processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati nel Decreto Legislativo e, conseguentemente, individuare i "rischi di reato" ravvisabili nei diversi settori di attività.

Il lavoro di realizzazione del Modello Organizzativo si è quindi sviluppato in diverse fasi, che sono state realizzate nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della

verificabilità delle attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività progettuale realizzata, nonché il rispetto dei dettami del Decreto Legislativo.

Il Modello Organizzativo è stato progettato e realizzato da un gruppo di lavoro interno alla Società con il supporto di consulenti esterni.

7.1.2 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

All'esito di una preliminare fase di ricognizione della documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la Società è stata condotta una mappatura di dettaglio dell'operatività aziendale, articolata sulla base delle unità organizzative della Società e svolta per il tramite di interviste e questionari di rilevazione.

L'attività di mappatura ha consentito di evidenziare le attività "a rischio reato", ovverosia quelle attività della Società il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio.

È seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività, specificamente intesa a verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nonché la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dal Decreto Legislativo.

Alla luce dell'attività di rilevazione condotta, Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. ha individuato le attività aziendali o le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere astrattamente commessi Reati: i *Processi a Rischio*.

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio in relazione al Decreto Legislativo, e conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, le aree di attività individuate nei Protocolli (si veda sezione IV) riferite alle seguenti categorie di reato presupposto:

- **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25);
- **reati in materia di criminalità informatica** (art. 24-bis);
- **reati in materia di criminalità organizzata** (art. 24-ter);
- **reati in materia societaria** (art. 25-ter);
- **reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro** (art. 25-septies);
- **reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- **reati in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies);
- **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-decies);
- **reati ambientali** (art. 25-undecies);
- **reati contro l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies);
- **reati transnazionali** (legge 146/06).

La Società, in relazione all'attività sociale svolta, ha ritenuto sufficienti i presidi riportati nel Codice Etico per i reati di seguito elencati:

- **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis);
- **reati contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1)
- **reati in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater);

- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale** (art. 25-quater 1);
- **reati contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies);
- **reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato** (art. 25-sexies).

La Società s'impegna a svolgere un continuo monitoraggio sulla propria attività, sia in relazione ai reati sopra elencati, sia in relazione a possibili modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo.

7.1.3 DISEGNO DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del Decreto, il Modello Organizzativo deve, tra l'altro, «*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*».

La menzionata disposizione evidenzia la necessità di istituire – ovvero migliorare ove esistenti – appositi meccanismi di procedimentalizzazione della gestione e delle decisioni, al fine di rendere documentate e verificabili le varie fasi di ciascun processo aziendale.

Appare dunque evidente che l'insieme di strutture organizzative, attività e regole operative applicabili – su indicazione del management – in ambito aziendale deve essere preordinato a tale specifico obiettivo, con l'intento di garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento delle finalità rientranti in un adeguato ed efficiente sistema di monitoraggio dei rischi, ivi incluso quello di incorrere nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo.

Il management ritiene di individuare le componenti più rilevanti di tale sistema di controllo preventivo nelle seguenti:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo formalizzato;
- idonea formalizzazione di Protocolli;
- efficienti sistemi di controllo e gestione;
- attività di comunicazione e formazione rivolta al personale e ai Collaboratori.

L'impianto organizzativo in essere è ispirato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza – disciplinato dal successivo § 9 – e caratterizzato da autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione.

8 DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

L'adeguata formazione e la costante/periodica informazione del personale in ordine ai principi e alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

I Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che s'intendono perseguire con il Modello Organizzativo e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

8.1 LA COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata ai Destinatari mediante consegna di copia (in formato cartaceo e/o elettronico) del Modello Organizzativo e sottoscrizione di ricevuta e attraverso l'affissione dello stesso in luogo accessibile a tutti i dipendenti presso le sedi. Inoltre, la Società curerà la pubblicazione del Modello sulla intranet aziendale.

Ai nuovi assunti sarà data comunicazione dell'adozione del Modello Organizzativo, nonché copia dello stesso e del Codice Etico (in formato cartaceo e/o elettronico).

8.2 LA FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, il livello di formazione e di informazione del personale della Società avrà un maggior grado di approfondimento con riguardo a coloro che operano nelle aree di attività a rischio.

Rientrano nella formazione, oltre a corsi specifici, anche il ricorso a strumenti di divulgazione, quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne.

In ogni caso, successivamente alla formale adozione del Modello Organizzativo, sarà tenuto un corso introduttivo generale finalizzato ad illustrare il quadro normativo di riferimento, i principi di riferimento del Modello Organizzativo, gli obblighi informativi e le regole comportamentali da seguire nelle aree a rischio.

Il programma di formazione potrà essere realizzato con modalità che permettano, tra l'altro, di aggiornare tutti Destinatari in merito alle novità, alle integrazioni della normativa e del Modello Organizzativo.

Per i neoassunti operanti nelle aree di attività a rischio, saranno previsti specifici momenti di formazione, previo accordo con il relativo responsabile gerarchico.

All'OdV è assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali pongano in essere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo.

La partecipazione obbligatoria ai momenti formativi sarà formalizzata attraverso la richiesta, anche eventualmente in modalità elettronica, della firma di presenza.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'OdV potrà prevedere specifici controlli volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà essere valutata dalla Società quale violazione del Modello Organizzativo.

8.3 INFORMAZIONE, AGLI AGENTI, AI COLLABORATORI, AI CONSULENTI, AI FORNITORI ED AI PARTNER D'AFFARI

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello Organizzativo anche tra gli agenti, i collaboratori, i partner, i consulenti a vario titolo ed i fornitori. A questi saranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la Società ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente ai principi, alle politiche e ai Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo nonché nel Codice Etico, saranno adottate dalla Società.

9 ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

9.1 RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'**Amministratore Unico**, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo, con la stessa delibera con la quale ha adottato in origine il Modello Organizzativo, ha istituito **l'Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV)**, al quale è affidato il compito di **vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo**, nonché di **curarne l'aggiornamento**. Sono pertanto di competenza dell'Organismo di Vigilanza di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello Organizzativo.

La nomina dell'OdV, nonché l'eventuale revoca (per giusta causa), sono di competenza del **Consiglio di Amministrazione**. L'OdV riporta direttamente al **Consiglio di Amministrazione**.

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza garantiscono l'effettivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnate all'OdV. A tal fine è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo né sia gerarchicamente sottoposto a quanti effettuino dette attività.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV la più elevata indipendenza gerarchica, prevedendo un'attività di reporting al Consiglio di Amministrazione.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obbiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri d'indagine, anche con il supporto di consulenti esterni;
- curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

9.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. ottiene, in sede di nomina, l'evidenza circa i requisiti di indipendenza, professionalità nonché i requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (*"Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali"*).

L'OdV resta in carica per tre anni. La sua sostituzione prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo:

- la volontaria rinuncia da parte dell'OdV;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il venire meno dei requisiti di onorabilità;
- la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del verificarsi di una causa di decadenza di cui al successivo paragrafo 9.3;
- il verificarsi di una delle cause di sospensione o revoca di cui al successivo paragrafo 9.3.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante all'Organismo di Vigilanza.

Nei casi di decadenza dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede, nel minor tempo possibile, a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Per tutti gli altri aspetti operativi, l'OdV provvederà ad autoregolamentarsi attraverso uno specifico Regolamento, corredato da norme volte a garantirne il miglior funzionamento. L'adozione di tale regolamento è portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

9.3 CAUSE DI (IN)ELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto concerne i requisiti di onorabilità, non possono essere nominati Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. «*Cause di ineleggibilità e di decadenza*».

Al fine di consentire la valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione in merito alla sussistenza o meno di motivi di incompatibilità con la funzione o di conflitto di interesse, l'OdV deve comunicare in sede di esame della proposta di nomina:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni rilevanti per la Società ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;
- pendenze, in Italia o all'estero, di procedimenti penali ovvero condanne, anche non passate in giudicato, o applicazione della pena su richiesta delle parti («*patteggiamento*»).

Sarà cura dell'OdV comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire nel corso del mandato.

Compete al Consiglio di Amministrazione, ricevuta tale comunicazione, la valutazione in merito ai requisiti di onorabilità e di compatibilità.

Revoca

Il Consiglio di Amministrazione può revocare l'OdV nel caso in cui si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello Organizzativo; per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'OdV, nonché quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a OdV e non indicate nell'autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

Decadenza

L'Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui successivamente alla sua nomina sia:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2382 c.c. «*Cause di ineleggibilità e di decadenza*»;
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità;

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 «*Disposizioni contro la mafia*», come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

9.4 ATTI DI VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E PIANO DEGLI INTERVENTI

L'OdV, coordinandosi con i responsabili delle Unità Organizzative di volta in volta interessate, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo. In particolare sono previste:

- **verifiche su singoli atti**. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- **verifiche dei Protocolli**. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione dei Protocolli del presente Modello Organizzativo;
- **verifiche del livello di conoscenza** del Modello Organizzativo anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;
- **aggiornamento periodico** dell'attività di Risk Assessment finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio, in particolare in presenza di modifiche dell'organizzazione ovvero del business di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., così come in caso di integrazioni o modifiche del Decreto Legislativo.

Ai fini di un programmato esercizio dei poteri di vigilanza assegnati, l'OdV presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione il proprio **Piano di Intervento**, informandolo circa le attività che prevede di svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche. L'Organismo di Vigilanza può comunque effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel Piano di Intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

Nell'attuazione del Piano di Intervento, l'OdV adotta procedure utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo, che saranno comunicate alle funzioni interessate, e può istituire gruppi di lavoro su particolari tematiche. In caso di circostanze particolari (ad esempio, emersione di precedenti violazioni o elevato turnover), l'OdV avrà cura di applicare sistematiche procedure di ricerca e identificazione dei rischi oggetto di analisi.

In particolare, può richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole Unità Organizzative e dai soggetti preposti ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nel corso di tali operazioni deve tenere costantemente informato il responsabile dell'Unità Organizzativa interessata.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare alle Unità Organizzative di volta in volta interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

L'attività svolta dall'OdV deve essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa documentazione deve essere custodita dallo stesso OdV, in modo che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone al Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

Per l'attività di verifica, l'OdV può avvalersi del supporto di consulenti esterni con adeguate competenze in materia.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle funzioni attribuite, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle attività dell'OdV, attribuisce allo stesso un *budget* per lo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare adeguata autonomia economica e gestionale, fatto salvo il caso di urgenze documentate per le quali l'OdV può affrontare la spesa, informando il Consiglio di Amministrazione.

9.5 OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I Destinatari del presente Modello Organizzativo hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni:

- la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto Legislativo;
- eventuali violazioni alle modalità comportamentali ed operative fissate nel Modello Organizzativo di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto Legislativo;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti.

Gli obblighi di segnalazione di cui sopra devono essere espletati mediante comunicazione scritta, da inviare direttamente all'OdV a mezzo posta ovvero tramite inoltro di e-mail all'indirizzo di posta elettronica **odv@facile.it**.

L'OdV garantisce l'assoluto anonimato agli autori delle segnalazioni. L'OdV a fronte di una segnalazione può, sulla base di informazioni/conoscenze di cui dispone:

- non dar luogo ad ulteriori indagini e verifiche, eventualmente informando la persona segnalante;
- espletare tutte le attività di ispezione controllo per accertare la sussistenza del fatto segnalato.

A tal fine, ogni segnalazione/comunicazione inviata all'OdV è conservata dall'OdV medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003. Si evidenzia che avranno accesso a tali comunicazioni unicamente i membri dell'OdV, che s'impegnano a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da essi ricoperta.

Oltre agli obblighi di segnalazione di cui sopra, il Vertice Aziendale è tenuto a comunicare all'OdV:

a) ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.;

b) le operazioni societarie straordinarie di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.;

c) ogni nuova attività aziendale o apertura di stabilimento;

d) ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'aggiornamento del Modello Organizzativo.

Le modalità e le tempistiche di flussi informativi ad-hoc all'OdV per specifiche aree di attività a potenziale rischio-reato potranno essere regolate più in dettaglio dallo stesso OdV.

L'eventuale omessa o ritardata comunicazione all'OdV dei flussi informativi sopra elencati sarà considerata violazione del Modello Organizzativo e potrà essere sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui al successivo paragrafo 11.

9.6 TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

L'OdV valuta tutte le segnalazioni di violazione ricevute ovvero le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività.

I Destinatari sono tenuti a collaborare con l'OdV, al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'OdV per una corretta e completa valutazione della segnalazione. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui al successivo paragrafo 11.

L'OdV segnala senza indugio al responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione e al Consiglio di Amministrazione le **inosservanze** al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altre Unità Organizzative aziendali (previa verifica della loro fondatezza), al fine dell'applicazione, nei confronti del soggetto responsabile della violazione, del procedimento ai sensi del Sistema Disciplinare di cui al successivo paragrafo 11.

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi i Vertici della Società, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione e qualora sia il caso informa i soci della Società.

9.7 INFORMAZIONI DELL'ODV AGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in ordine alle tematiche inerenti il Modello Organizzativo.

L'**OdV informa**, anche per iscritto, il **Consiglio di Amministrazione** in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo almeno semestralmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio), o in tempi diversi con riferimento a specifiche ovvero significative situazioni.

L'**OdV potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione** per riferire sulla propria attività e potrà chiedere di conferire con lo stesso. L'OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dal **Consiglio di Amministrazione** ogni qualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello Organizzativo o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del Modello Organizzativo medesimo.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

10 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 lettera c del Decreto Legislativo che richiede l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. ha ritenuto opportuno, ad integrazione del Modello Organizzativo, emettere un Protocollo *Gestione dei flussi finanziari e monetari* che regolamenta per ogni singola tipologia di transazione i soggetti coinvolti ed i relativi poteri, gli strumenti adottati e i collegamenti con il sistema amministrativo/contabile.

SEZIONE III

11 SISTEMA DISCIPLINARE

11.1 PRINCIPI GENERALI

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello Organizzativo e, ai sensi dell'art. 2106 c.c. «*Sanzioni disciplinari*», integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

11.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le eventuali inosservanze o violazioni del Modello Organizzativo vengono segnalate dall'OdV, oltre che al superiore gerarchico del soggetto interessato, al Consiglio di Amministrazione competente per l'irrogazione delle sanzioni prevista dalla legge.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto e ad eventuali recidive;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, sarà applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

11.3 QUADRI – IMPIEGATI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300

(c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

11.3.1 VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello Organizzativo;
b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

11.3.2 SANZIONI

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

a) biasimo verbale;
b) biasimo scritto;
c) multa per un importo fino a quattro ore della retribuzione base;
d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Biasimo verbale

La sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Biasimo scritto

La sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a un massimo di 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

i. violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
ii. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

11.4 DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti dei dirigenti, osservando i criteri generali di irrogazione anche formali (contestazione scritta e richiesta di giustificazioni).

11.4.1 VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli nel Modello Organizzativo;
b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere comunicata tempestiva informazione al superiore gerarchico;
e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;

f) nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
g) se di competenza, nella mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

11.4.2 SANZIONI

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, da parte dei dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

a) censura scritta;
b) licenziamento senza preavviso.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

a) Censura scritta

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

b) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

i. la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
ii. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporne la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

11.5VERTICE AZIENDALE

Le sanzioni indicate nel presente punto, potranno essere applicate nei confronti dei vertici aziendali, come sopra definiti: Presidente, altri membri del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della Branch.

11.5.1 VIOLAZIONI

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte del suddetto soggetto, consistenti:

a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello Organizzativo;

b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza;
d) nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

11.5.2 MISURE DI TUTELA

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta salva, comunque, la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

11.5.3 COESISTENZA DI PIÙ RAPPORTI IN CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

11.6 COLLABORATORI, AGENTI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI

L'inosservanza da parte di collaboratori, agenti, consulenti o altri soggetti aventi rapporti negoziali con le Società (anche «*Terzi*»), delle clausole contrattuali volte ad evitare condotte o comportamenti che possano determinare l'applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto Legislativo, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e potrà determinare – laddove consentita dalla normativa applicabile – l'immediata risoluzione del rapporto stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società o che la Società sia chiamata a risarcire, e fermo restando l'esercizio da parte di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. di tutte le ulteriori prerogative di legge.

11.6.1 VIOLAZIONI

In particolare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ex art. 1456 c.c. potrà essere dichiarata da parte di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.nel caso in cui i Terzi abbiano:

a) violato i principi contenuti anche nel Codice Etico della Società attinenti l'oggetto dell'incarico ovvero abbiano posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;

b) violato e/o eluso il sistema di controllo di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., anche attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione attinente l'incarico ovvero abbiano impedito ai soggetti preposti e all'OdV il controllo e/o l'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;

c) omesso di fornire a Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e/o ai suoi organi di controllo la documentazione attestante l'attività svolta ovvero l'abbiano fornita incompleta o non veritiera impedendo così la trasparenza e verificabilità della stessa;

d) violato, anche attraverso comportamenti omissivi, norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e in relazione a tematiche ambientali.

SEZIONE IV

12 PROTOCOLLI

- *PT1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*
- *PT2 Gestione dei flussi finanziari e monetari*
- *PT3 Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate*
- *PT4 Gestione dei rapporti con consulenti e fornitori*
- *PT5 Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza*
- *PT6 Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali*
- *PR1 Gestione dei rapporti con Compagnie Assicuratrici e Intermediari Commerciali*

INDICE

1 SCOPO 2

2 TERMINI DI VALIDITÀ 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE 2

4 RESPONSABILITÀ 2

5 MODALITÀ OPERATIVE 3

5.1 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE 3

5.2 VISITE ISPETTIVE 4

5.2.1 VISITE ISPETTIVE PRESSO LA SEDE 4

5.2.2 VISITE ISPETTIVE PRESSO LE BRANCHES 5

5.3 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE 5

5.3.1 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NELLA BRANCH 6

6 NORME COMPORTAMENTALI 6

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 7

Rel.	2.0
Data del documento	10/02/2016
Società di Rif.	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. Facile.it S.p.A. Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.

Approvazione

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Facile.it S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta dalle Società del Gruppo Facile.it S.p.a. (Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., Facile.it S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.), di seguito nell'insieme «Gruppo» o singolarmente «*Società*»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e con Autorità di Vigilanza (nel proseguo «*Pubblica Amministrazione*»[1]) (di seguito più brevemente anche solo «*Destinatari*»).

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni del Gruppo coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per quanto attiene:

a. *adempimenti connessi all'attività aziendale;*
b. *visite ispettive;*
c. *assunzione del personale;*
d. *gestione degli omaggi e delle liberalità.*

In particolare per quanto attiene gestione degli omaggi e delle liberalità si rimanda al Protocollo PT4 Rapporti con Consulenti e Fornitori.

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A., in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, si avvalgono sia degli strumenti che delle Risorse fornite da Facile.it S.p.A. sulla base di un contratto di fornitura di servizi. Le funzioni di Facile.it S.p.A. che prestano servizi alle altre Società del Gruppo sono individuate in *corsivo sottolineato*.

4 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La Funzione Responsabile per l'applicazione del presente Protocollo è l'Amministratore Delegato delle Società che si avvale del supporto operativo del *CFO* per i rispettivi ambiti di competenza.

---

[1] *Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.*
Per istituzioni pubbliche si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le aziende ed amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle comunità europee, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee.
Per pubblico ufficiale si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno; un soggetto munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo, tenuto conto della casistica giurisprudenziale, sono considerati pubblici ufficiali: il responsabile del procedimento amministrativo, il funzionario della camera di commercio, il giudice, il cancelliere, il custode giudiziario, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico del giudice, l'esattore di aziende municipalizzate, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dipendenti dello stato degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici, l'ufficiale sanitario, il notaio.
Per incaricato di pubblico servizio si intende un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico, ovvero un'attività che pur non immediatamente imputabile ad un soggetto pubblico realizzi direttamente finalità di interesse pubblico, non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti dalle Funzioni aziendali in conformità al mansionario, nonché al sistema delle deleghe e delle procure tempo per tempo in vigore («*Funzione Responsabile*»).

Tali soggetti hanno tra l'altro la responsabilità di valutare / verificare gli impatti operativi derivanti da variazioni ed integrazioni alle normative di legge che disciplinano tali rapporti, con l'obbligo di fornire a tutti i propri collaboratori coinvolti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione adeguata informativa, nonché eventuali nuove indicazioni operative per meglio rispondere ai requisiti di legge in termini di adempimenti e comunicazioni ufficiali.

La Funzione Responsabile gestisce:

- le attività di raccolta delle informazioni necessarie all'adempimento e/o alla comunicazione verso l'Ente Pubblico;
- la verifica della correttezza e completezza della documentazione predisposta dal personale operativo;
- il successivo invio all'Ente Pubblico, nei termini di legge previsti.

Al verificarsi di eventi straordinari ossia di criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione i Destinatari devono immediatamente segnalare la situazione all'Amministratore Delegato della Società per le azioni del caso.

Tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte dell'Amministratore Delegato o da un procuratore della Società.

Ciascuna Funzione deve dotarsi di un calendario/scadenziario, almeno per quanto riguarda gli adempimenti routinari.

La Funzione Responsabile deve:

- redigere nei casi in cui ci siano rapporti rilevanti o, comunque, individuati in via generale dall'Organismo di Vigilanza (*ad esempio, la definizione di trattative/negoziazioni con la Pubblica Amministrazione*), un resoconto dell'incontro contenente indicazione delle persone incontrate, i temi trattati, partecipanti della Società, ecc.
- archiviare e conservare tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività disciplinata nel Protocollo ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica. Tra questa, a mero titolo esemplificativo:
    - documentazione relativa a licenze, autorizzazioni, ...;
    - atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni, ... relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assicurativa del personale;
    - atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, ...

Semestralmente la Funzione Responsabile deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza una sintesi riepilogativa dei rapporti rilevanti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di pagamenti a Enti della Pubblica Amministrazione si rimanda a quanto indicato nel Protocollo PT2 *Gestione dei flussi finanziari e monetari*.

Sono sottoposte alle regole del Protocollo – per gli aspetti compatibili – anche le procedure e le attività dirette all'invio di dati in via telematica alla Pubblica Amministrazione.

L'invio dei dati deve avvenire nel rispetto delle scadenze di legge e secondo le modalità previste anche in relazione a quanto indicato nel Protocollo PT6 *Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi*, a cui si

rimanda: eventuali problematiche concernenti il rispetto della scadenza ovvero delle modalità di invio devono essere tempestivamente comunicate dagli operatori al proprio responsabile affinché si proceda alla segnalazione alle funzioni responsabili.

Gli operatori addetti all'invio dei dati, oltreché essere dotati di password personale, devono essere preventivamente individuati e debitamente formati prima che siano abilitati allo svolgimento di tale mansione. La sostituzione degli operatori deve essere tempestivamente comunicata all'Amministratore Delegato della Società.

5.2 VISITE ISPETTIVE

La gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici compete alla Funzione Responsabile.

In linea generale le visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione devono prevedere il coinvolgimento di almeno due soggetti appartenenti a due distinte Funzioni in possesso della necessaria conoscenza del processo aziendale sottoposto a verifica. Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A., potranno avvalersi anche delle Risorse fornite da Facile.it S.p.A. sulla base di un contratto di fornitura di servizi, previa informativa al Consiglio di Amministrazione della Società.

5.2.1 VISITE ISPETTIVE PRESSO LA SEDE

5.2.1.1 Fase di accoglimento

La Funzione Responsabile come sopra individuata è autorizzata a ricevere un Funzionario Pubblico che si presenti per verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge.

Nel caso di verifica presso la sede della Società, il front desk deve conservare una lista nella quale sia riportato l'elenco delle persone da contattare nel momento in cui viene notificata una visita ispettiva.

La fase di accoglimento del Funzionario Pubblico prevede:

- l'identificazione dell'Ispettore;
- l'accertamento dello scopo dell'ispezione e del processo aziendale interessato;
- il coinvolgimento, in relazione alla natura della verifica ispettiva, delle Funzioni indicate nel Protocollo.

5.2.1.2 Fase di accertamento

Durante la fase di accertamento/ispezione, la Funzione Responsabile mette a disposizione del Funzionario Pubblico tutta la documentazione e le informazioni che dovessero rendersi necessarie per l'espletamento della verifica.

La Funzione Responsabile, inoltre, deve redigere ed archiviare un elenco riepilogativo della documentazione richiesta e fornita e di quella eventualmente non consegnata agli Ispettori (in quanto non disponibile o non dovuta).

Qualora l'esito dell'ispezione preveda l'invio di ulteriore documentazione, in quanto non disponibile nel corso della verifica, ovvero siano previste successive visite preannunciate dagli Ispettori, la Funzione Responsabile è garante dell'invio dei documenti e partecipa, se necessario, alle successive visite di controllo.

In occasione di visite ispettive l'Amministratore Delegato della Società può decidere di avvalersi, se ritenuto opportuno, di professionisti esterni, scelti in relazione alla rilevanza e alle implicazioni giuridiche della verifica, anche allo scopo di accertare la legittimità della stessa.

5.2.1.3 Fase di verbalizzazione

Al termine dell'accertamento la Funzione Responsabile assiste il Funzionario Pubblico nella stesura del verbale di accertamento e delle eventuali prescrizioni, verificando che i contenuti delle prescrizioni siano chiari ed attuabili e che i termini stabiliti dall'Ispettore siano congrui in relazione agli interventi da attuare.

In caso di prescrizioni ritenute non idonee sotto qualsiasi profilo, la Funzione Responsabile valuta l'opportunità di fare inserire a verbale osservazioni e/o la riserva di successivo invio di osservazioni e/o documentazioni.

Al termine dell'accertamento l'Amministratore Delegato o un altro soggetto delegato della Società, sottoscrive il verbale prodotto dal Funzionario Pubblico.

Nel caso in cui nel verbale rilasciato al termine di una visita ispettiva non vi sia tracciabilità dei soggetti che vi hanno partecipato, la Funzione Responsabile è tenuta a predisporre un verbale interno che riporti almeno le seguenti informazioni:

- *giorno e luogo della visita ispettiva;*
- *ente ispettore/nominativo dell'ispettore;*
- *funzioni coinvolte e personale della Società che ha preso parte alla visita;*
- *eventuali soggetti terzi (ad esempio, avvocati) che hanno preso parte alla visita ispettiva subita dalla Società;*
- *locali/oggetti/documenti oggetto dell'ispezione;*
- *oggetti/documenti visionati/fotocopiati/sequestrati;*
- *eventuali rilievi emersi;*
- *eventuali documenti allegati.*

La Funzione Responsabile provvede all'archiviazione del verbale e a farne copia da inoltrare all'Amministratore Delegato della Società ed all'Organismo di Vigilanza.

Qualora si tratti di verifiche ispettive di durata prolungata la compresenza di un soggetto appartenente ad una distinta Funzione oltre alla presenza della Funzione Responsabile deve essere garantita nelle fasi più qualificanti (quali ad esempio l'apertura e la chiusura della verifica) e, al termine di ogni giornata, alla verifica del verbale ed alla consegna della documentazione ai funzionari pubblici.

5.2.2 VISITE ISPETTIVE PRESSO LE BRANCHES

Nel caso la visita ispettiva riguardi la Branch, l'addetto in loco deve avvisare immediatamente il *CFO* e l'Amministratore Delegato di Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. che provvederà a valutare le modalità operative del caso e, comunque, assicurerà l'archiviazione della documentazione ed i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La Funzione Responsabile che propone l'assunzione del personale specifica l'esigenza alla base della richiesta e, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'Amministratore Delegato della Società, deve gestire la fase di ricerca e di valutazione del CV con l'assistenza del *CFO*. Il processo sopra descritto deve essere tracciabile e documentabile. Il *CFO* è responsabile dell'archiviazione della Documentazione.

Semestralmente il CFO deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza una sintesi riepilogativa delle assunzioni di ogni singola Società.

5.3.1 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NELLA BRANCH

Il Branch Manager, nei limiti dei poteri conferitigli tramite delega, seleziona i soggetti e sottoscrive i contratti di lavoro stipulati nella Branch.

Semestralmente il Branch Manager, con il supporto del CFO, deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza una sintesi riepilogativa delle assunzioni nella Branch.

6 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di trasparenza e correttezza e **fa divieto di**:

- alterare o modificare i documenti oggetti del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a pubblici Funzionari con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, …) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i funzionari della Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- elargire a favore di organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati contributi in denaro, merci, servizi o altri benefit;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa ovvero accedere attraverso il furto o l'indebito utilizzo di identità digitale.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria;
- astenersi da qualsiasi comportamento che possa indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa;
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i Destinatari devono rendere disponibili i dati ed i documenti in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere. Pertanto:

- le Funzioni aziendali che nell'espletamento delle proprie attività si trovassero ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione devono coinvolgere le Funzioni Responsabili di cui al paragrafo *4 – Responsabilità* e coordinarsi con le stesse, fornendo le informazioni e la documentazione necessaria relativa alla pratica;
- ciascuna Funzione aziendale deve attenersi ai principi di tempestività, correttezza, chiarezza, completezza ed accuratezza nella predisposizione della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità, segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- i rapporti con i funzionari pubblici devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati deve essere improntato ai più elevati principi di trasparenza e correttezza e in stretta osservanza delle leggi vigenti.

La tracciabilità delle relazioni/comunicazioni dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è garantita dalla documentazione ed archiviazione di ogni attività del processo da parte della Funzione Responsabile.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza della propria Società utilizzando i seguenti canali:

	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	***Facile.it S.p.A.***	***Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.***
E-mail	*odv@facile.it*	*odv@facile.it*	*odv@mutui.it*
Posta tradizionale	*All'indirizzo:* *Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Facile.it S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*

Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative (ⓘ), i Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- *eventuali tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui si dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza. In tale circostanza deve essere comunicato anche al proprio Responsabile gerarchico;*
- *criticità/contestazioni emerse nel corso dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a mero titolo esemplificativo: richieste/rinnovi di licenze, autorizzazioni e simili che siano stati negati ed il relativo motivo, adempimenti non andati a buon fine e relativo motivo, ...;*
- *anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.*

INDICE

1 SCOPO 2
2 TERMINI DI VALIDITÀ 2
3 AMBITO DI APPLICAZIONE 2
4 RESPONSABILITÀ 2
5 MODALITÀ OPERATIVE 2
5.1 GESTIONE DEI CONTI CORRENTI 2
5.2 GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI 3
5.3 GESTIONE DELLA CASSA 4
5.4 NOTE SPESE 4
6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 5
7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 6

Rel.	2.0
Data del documento	10/02/2016
Società di Rif.	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. Facile.it S.p.A. Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.

Approvazione

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Facile.it S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta dalle Società del Gruppo Facile.it S.p.A. (Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., Facile.it S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.), di seguito nell'insieme «*Gruppo*» o singolarmente «*Società*»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione dei flussi finanziari e monetari (di seguito, più brevemente, anche solo «*Destinatari*»).

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni del Gruppo coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione dei flussi finanziari e monetari.

Ai fini del Protocollo si intendono per flussi finanziari e monetari le *operazioni che comportano movimentazioni dei conti correnti bancari di ciascuna Società del Gruppo* e in particolare:

- incassi
    - da Compagnie Assicuratrici / Società erogatrici di Servizi/Banche e Finanziarie;
    - da Clienti della Piattaforma;
- pagamenti:
    - delle fatture passive / parcelle;
    - di stipendi e contributi;
    - di imposte e tributi;
    - dei rimborsi spese.

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A., in relazione alla gestione dei flussi finanziari e monetari, si avvalgono sia degli strumenti che delle Risorse fornite da Facile.it S.p.A. sulla base di un contratto di fornitura di servizi. Le funzioni di Facile.it S.p.A. che prestano servizi alle altre Società del Gruppo sono individuate in *corsivo sottolineato*.

4 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La responsabilità funzionale è assegnata al *CFO*.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 GESTIONE DEI CONTI CORRENTI

I rapporti con banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento («*Prestatori di Servizi di Pagamento*») sono gestiti, sulla base e nei limiti dei poteri riconosciuti dallo Statuto, delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o delle deleghe ricevute, dal Presidente e dall'Amministratore Delegato di

ciascuna Società. I soggetti sopra elencati operano con il supporto del *CFO*, che si occupa di valutare le migliori condizioni praticate dagli stessi, di inoltrare la richiesta di apertura e chiusura dei conti correnti.

La gestione degli specimen di firma è a cura del *CFO* che, una volta condiviso lo stesso con l'Amministratore Delegato, si interfaccia, a tale fine, con i Prestatori di Servizi di Pagamento.

Il *CFO*:

- verifica periodicamente che i poteri di firma trasmessi ai Prestatori di Servizi di Pagamento siano aggiornati rispetto alle procure societarie e, nel caso, richiede alle banche di effettuare le relative correzioni;
- verifica periodicamente le condizioni economiche applicate nei rapporti con le banche e con gli altri istituti finanziari (tasso, spese, spread, …) e, nel caso, informa l'Amministratore Delegato per concordare il loro adeguamento;
- controlla giornalmente, con il supporto dell'*Ufficio Amministrazione* tutte le transazioni avvenute sui conti correnti delle Società al fine di verificare l'inerenza, la correttezza dell'esecuzione delle operazioni e l'aggiornamento tempestivo della registrazione delle operazioni di incasso e pagamento;
- verifica mensilmente la riconciliazione bancaria con riferimento alle movimentazioni del mese precedente, ⓘ *segnalando all'Organismo di Vigilanza di riferimento della Società eventuali anomalie riscontrate.*

5.2 GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI

Il *CFO*, con il supporto dell'*Ufficio Amministrazione*, è responsabile di monitorare e verificare la correttezza e la completezza degli incassi delle Società.

La maggior parte dei pagamenti, preventivamente approvati dall'Amministratore Delegato, dal *CFO* o da altro Procuratore in base al sistema dei poteri in vigore, sono gestiti attraverso il sistema di remote banking.

A tale proposito il *CFO* è responsabile di:

- verificare l'avvenuta esecuzione della prestazione o la causale del pagamento, e quindi la congruità dell'importo;
- effettuare, relativamente al rimborso delle note spese al personale dipendente, un controllo formale, fiscale e di inerenza delle spese preventivamente autorizzate dall'Amministratore Delegato e gestite tramite work flow previsto dai sistemi informativi aziendali;
- predisporre la documentazione per l'autorizzazione e l'emissione di assegni bancari;
- predisporre la documentazione per l'autorizzazione e l'emissione di bonifici con l'addebito sul conto corrente.

Il *CFO*, con il supporto dell'*Ufficio Amministrazione*, ha l'obbligo di accertarsi che tutta la documentazione sia correttamente recepita dalle banche e quindi opportunamente archiviata.

Nel caso di pagamenti a Enti della Pubblica Amministrazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti:

- **non** sono ammessi pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento analoghi (libretto bancario/postale, assegni bancari/postali); qualora per motivi di comprovata urgenza, per esempio pignoramento da parte di Ufficiali Giudiziari, si dovesse rendere necessario provvedere al pagamento in contanti, la Funzione interessata al pagamento deve contattare, per importi superiori a **€ 500,00** (Euro **cinquecento/00**) il *CFO* per essere autorizzato al pagamento e deve redigere apposito verbale con l'indicazione dei motivi dell'urgenza e la firma di entrambi;

- i pagamenti devono essere effettuati su conto corrente bancario o postale, indicato nell'accordo sottoscritto dalla Società oppure formalmente indicato per iscritto dalla Pubblica Amministrazione;
- **non** sono ammessi pagamenti su conti cifrati.

5.3 GESTIONE DELLA CASSA

Ciascuna Società ha una dotazione di cassa presso la sede e le sedi secondarie estere gestita e movimentata per le piccole spese dal *CFO* o dal Responsabile della Branch che, con il supporto dell'*Ufficio Amministrazione*, effettua mensilmente la quadratura.

La cassa deve essere conservata in maniera tale che siano garantite sempre adeguate procedure per la sicurezza della stessa.

La giacenza di cassa giornaliera deve essere proporzionale alle effettive necessità di cassa e, comunque, non superiore a **€ 1.000,00** (Euro **mille/00**).

I reintegri sono effettuati, dal *CFO*.

Non sono ammessi prelievi per contanti o assegni dai conti correnti. *CFO* e Amministratore Delegato possono depositare ma non emettere assegni, con l'eccezione per quanto riguarda gli assegni circolari.

La Funzione Responsabile interessata, deve verificare:

- la spesa sostenuta;
- la congruità dell'importo;
- nonché garantire la tracciabilità del singolo pagamento.

La documentazione a giustificazione di tutti i movimenti di cassa deve essere archiviata dall'*Ufficio Amministrazione*.

5.4 NOTE SPESE

La gestione Note Spese è affidata:

- al *CFO* per la sede;
- al Responsabile della Branch per la sede secondaria estera,

secondo le condizioni di seguito riportate:

- preventivamente alla trasferta o alla spesa da sostenere i Destinatari devono richiedere specifica autorizzazione al proprio responsabile gerarchico o responsabile funzionale;
- possono essere erogati anticipi su note spese per importi strettamente legati alle presumibili necessità di viaggio del personale;
- il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto mediante la compilazione del Modulo Note Spese;
- sul giustificativo delle spese di rappresentanza deve essere indicato il beneficiario/funzione aziendale/azienda;
- il dipendente / collaboratore che redige la nota spese deve sottoscrivere il modulo, farlo autorizzare dal proprio responsabile e trasmetterlo al *CFO* / Responsabile della Branch per il controllo formale e di coerenza.

Per quanto non previsto nel presente Protocollo si rimanda al *Regolamento Aziendale*.

6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei flussi finanziari e monetari, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi generali richiamati anche nel Codice Etico.

Ogni flusso di denaro erogato dalla Pubblica Amministrazione e la provenienza e la destinazione di tali somme devono essere adeguatamente giustificati.

Nell'ambito del processo di gestione dei flussi monetari e finanziari:

- deve essere garantito il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ai quali siano chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, autorizzativi, di coordinamento e di controllo) al fine di evitare eccessiva autonomia in capo ad un unico soggetto e l'insorgere di situazioni di conflitti di interessi e/o di situazioni non adeguatamente monitorate;
- è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 231/2007 e s.m.i., nonché in altre disposizioni normative applicabili alla Società, in termini di limitazioni all'uso del contante e titoli al portatore;
- è fatto obbligo di ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura economico o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e/o di associazione a delinquere e riferire al proprio responsabile;
- deve essere assicurata la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti con soggetti terzi;
- deve essere conservata la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società;
- devono essere individuati ed aggiornati con le best practice gli indicatori di anomalia: da considerare nel caso di nuovi rapporti contrattuali e nel corso di rapporti continuativi e pluriennali e che consentano di rilevare eventuali transazioni a "rischio" o "sospette" con soggetti terzi sulla base del profilo economico-patrimoniale dell'operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
- il personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nella gestione dei flussi monetari e finanziari ha l'obbligo di agire nei limiti dei poteri conferiti formalmente attraverso procure e deleghe;
- ogni operazione finanziaria in entrata/uscita deve essere effettuata a fronte di un rapporto negoziale con una controparte identificata o sulla base di un'obbligazione esistente, valida e non simulata.

Inoltre è fatto particolare <u>divieto</u> di:

- promettere o versare denaro o altra utilità a funzionari pubblici ed incaricati di pubblico servizio, e più in generale a Soggetti Terzi, a titolo personale con la finalità di promuovere e favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- creare fondi a fronte di incassi non documentati e pagamenti non giustificati;
- trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia superiore all'importo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ai Destinatari, infine, è espressamente <u>vietato</u> impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l´identificazione della loro provenienza delittuosa.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza della propria Società utilizzando i seguenti canali:

	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	***Facile.it S.p.A.***	***Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.***
E-mail	*odv@facile.it*	*odv@facile.it*	*odv@mutui.it*
Posta tradizionale	*All'indirizzo:* *Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Facile.it S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*

Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative (ⓘ), i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali e alle modalità operative disciplinate nel Protocollo.

Il CFO è tenuto a segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi cambiamento delle modalità di gestione delle risorse finanziarie sopra descritte.

INDICE

1 SCOPO 2

2 TERMINI DI VALIDITÀ 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE 2

4 RESPONSABILITÀ 2

5 MODALITÀ OPERATIVE 2

5.1 TENUTA DELLA CONTABILITÀ GENERALE 2
5.2 SCHEDULING DELLE ATTIVITÀ DI CHIUSURA 3
5.3 RICEVIMENTO DI INFORMAZIONI CONTABILI DALLE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI 3
5.4 REGISTRAZIONI CONTABILI DI CHIUSURA 3
5.5 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO E CONSOLIDATO 4
5.6 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 5
5.7 DICHIARAZIONI FISCALI 5
5.8 COMUNICAZIONI, DEPOSITI ED ISCRIZIONI 6
5.9 RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE 6
5.10 GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE 6
5.11 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 7

6 NORME COMPORTAMENTALI 7

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 9

Rel.	2.0
Data del documento	10/02/2016
Società di Rif.	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. Facile.it S.p.A. Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.

Approvazione

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Facile.it S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta dalle Società del Gruppo Facile.it S.p.A. (Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., Facile.it S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.), di seguito nell'insieme «*Gruppo*» o singolarmente «*Società*»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione della contabilità e del bilancio di ciascuna società e del bilancio consolidato, nonché nei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione (di seguito, più brevemente, anche solo «*Destinatari*»).

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni aziendali della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nella raccolta ed elaborazione delle informazioni contabili e necessarie per la corretta e completa tenuta della contabilità, nella predisposizione del bilancio d'esercizio e delle relazioni infrannuali, nonché del bilancio consolidato e nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione.

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A., in relazione alla tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate, si avvalgono sia degli strumenti che delle Risorse fornite da Facile.it S.p.A. sulla base di un contratto di fornitura di servizi. Le funzioni di Facile.it S.p.A. che prestano servizi alle altre Società del Gruppo sono individuate in *corsivo sottolineato*.

Per quanto non esplicitato nel presente Protocollo si rimanda al PT2 *Gestione dei flussi finanziari e monetari*.

4 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La responsabilità funzionale è assegnata al *CFO*.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 TENUTA DELLA CONTABILITÀ GENERALE

L'*Ufficio Amministrazione*, sotto la supervisione del *CFO*, effettua la sistematica registrazione in contabilità delle operazioni aziendali, reperisce ed organizza tutti i dati contabili rilevanti ai fini della tenuta della contabilità.

Nell'ambito della gestione della contabilità generale sono previsti i seguenti controlli:

- verifica della correttezza e completezza delle rilevazioni contabili;
- riconciliazione delle casse e dei conti correnti bancari;
- contabilizzazione dei costi del personale a fronte della rilevazione delle presenze.

Il *CFO* provvede, quindi, al controllo delle voci contabili registrate attraverso una verifica sistematica sulle voci di maggiore importo e sulle voci critiche unitamente a controlli a campione e di ragionevolezza su tutte le altre.

La documentazione a supporto di ciascuna scrittura contabile, così come le citate eventuali rettifiche, è archiviata e conservata ai sensi di legge dall'*Ufficio Amministrazione*.

La tracciabilità delle informazioni è assicurata anche attraverso l'utilizzo del sistema informatico.

I profili di accesso a tale sistema devono essere identificati in modo da garantire la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi.

5.2 SCHEDULING DELLE ATTIVITÀ DI CHIUSURA

In tempo utile, sulla base delle scadenze previste dalla legislazione italiana in merito al deposito dei bilanci, il *CFO* predispone il calendario delle chiusure contabili che diffonde per iscritto a tutte le funzioni aziendali del Gruppo coinvolte nelle attività di chiusura oltre che ai consulenti esterni per la parte di loro competenza.

Analogo calendario viene predisposto e diffuso alle funzioni delle società controllate con riferimento al bilancio consolidato.

Il CFO deve trasmettere agli OdV delle Società copia del calendario delle chiusure contabili.

5.3 RICEVIMENTO DI INFORMAZIONI CONTABILI DALLE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

Le Funzioni del Gruppo coinvolte devono inviare, nei tempi comunicati dal *CFO*, le informazioni di competenza necessarie per la redazione delle bozze del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, sia civilistico che consolidato, quando previsto dalla legge, e sottoscrivere, anche con modalità elettronica, la veridicità e la completezza delle informazioni trasmesse.

5.4 REGISTRAZIONI CONTABILI DI CHIUSURA

L'*Ufficio Amministrazione* provvede alla verifica circa la completezza dei dati in suo possesso e/o contenute nelle informazioni trasmesse e tracciate dalle altre Funzioni aziendali e procede a inserire in contabilità tutte le scritture di assestamento e rettifica necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo:

- fatture da emettere e da ricevere;
- interessi attivi e passivi;
- ratei e risconti;
- fondi e altri eventuali stanziamenti;
- calcolo degli ammortamenti;
- imposte;
- ...

In particolare, le scritture di rettifica conseguenti l'attività estimativa devono essere supportate da documenti dai quali sia possibile desumere i criteri adottati ed analiticamente lo sviluppo dei relativi calcoli.

Tali scritture sono soggette ai seguenti controlli:

- analisi relativa alla congruità della quota stanziata a fondo rischi a fronte della verifica di cause e contenziosi in corso;
- analisi dei mastri e degli scostamenti/saldi nonché quadratura automatica tra sezionali e contabilità generale;
- analisi per eccezioni (ossia delle voci che dall'analisi di cui sopra non sono state riconciliate);

- verifica della recuperabilità delle imposte anticipate;
- verifica delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione del reddito imponibile, calcolo delle imposte dell'esercizio e stanziamento del relativo debito;
- verifica analitica di sopravvenienze ed oneri/proventi straordinari;
- verifica della recuperabilità dell'avviamento e dei costi capitalizzati;
- verifica in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per procedere alla svalutazione di beni della Società;
- verifica, laddove significative, le rimanenze, provvedendo all'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati sulla loro esistenza, sulle loro condizioni e sul loro valore.

Eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le disposizioni interne eventualmente emanate dal *CFO*.

Il *CFO* effettua sul bilancio di verifica, sia civilistico che consolidato, un controllo per l'individuazione di eventuali errori (a titolo esemplificativo: omissione di registrazioni; imputazione di importi o utilizzo di conti errati).

La rappresentazione dei fatti aziendali e quindi anche di determinate poste di bilancio attive o passive deve rispondere alle finalità e agli interessi che l'ordinamento tutela e a quanto stabilito dalle prescrizioni legali in proposito, riferendosi anche agli ordinari dettami delle scienze contabili ed aziendalistiche, alle prassi e alle best practice di riferimento, agli orientamenti e alle linee guida degli organismi nazionali e internazionali di settore.

Dopo le verifiche sulla correttezza e completezza delle scritture e, comunque, nel rispetto delle scadenze fissate dal calendario, si dovrà procedere alla chiusura informatica della contabilità che restringerà la possibilità di alimentare il piano dei conti al solo *CFO* o a soggetti da questi delegati.

Il *CFO* sottopone agli ultimi controlli di correttezza e completezza il bilancio di verifica, salvando e conservando lo stesso.

5.5 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO E CONSOLIDATO

Il *CFO*:

- deve assicurare che la valutazione delle poste di bilancio sia effettuata secondo i principi e le normative di riferimento;
- è responsabile dell'elaborazione della bozza di bilancio civilistico delle Società secondo i principi di redazione enunciati dal Codice Civile (chiarezza dell'informazione, correttezza e veridicità della rappresentazione della situazione complessiva aziendale) integrati dai principi contabili italiani ed internazionali e dalle altre normative applicabili;
- è responsabile della elaborazione del bilancio consolidato di Gruppo;
- indice una riunione per l'esame delle bozze di cui sopra con la partecipazione di:
  - Amministratore Delegato;
  - Responsabile della Branch (se presente);
  - eventuali altri soggetti invitati.

L'OdV di ogni Società dovrà essere informato, preventivamente, di tale riunione e potrà parteciparvi.

A conclusione della riunione, il *CFO* redige un verbale delle risultanze emerse.

La bozza di bilancio viene consegnata ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio.

In tale sede può essere proposta anche l'eventuale distribuzione dei dividendi ai Soci.

Prima della presentazione all'Assemblea dei Soci, con le modalità e nei termini previsti dalle normative vigenti, il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoposto a verifica da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, il CFO trasmette all'OdV di riferimento di ogni Società copia del progetto di bilancio e della relazione del Collegio Sindacale, e della Società di Revisione.

Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, quando prevista dalla legge, è approvato dall'Assemblea dei Soci, preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Copia del bilancio approvato, corredato dalla relazione sulla gestione, quando prevista dalla legge, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dal verbale di approvazione dell'Assemblea dei Soci, deve essere depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

BILANCIO CONSOLIDATO

Il *CFO* raccoglie, inoltre, per le società controllate, i bilanci predisposti con i principi contabili nazionali, approvati dai relativi Consigli d'Amministrazione o Assemblee o, in alternativa, debitamente sottoscritti dall'Amministratore Delegato della Partecipata o da soggetto da questi delegato.

Il *CFO* predispone poi, avvalendosi di specifici strumenti informatici, interagendo con le strutture amministrative di tutte le società del Gruppo oggetto di consolidamento e nel rispetto delle disposizioni di legge, la bozza del bilancio consolidato con i principi contabili nazionali.

I dati e le informazioni d'analisi e di dettaglio, forniti dalle strutture amministrative delle società oggetto di consolidamento, ad integrazione di quelli direttamente desumibili dai bilanci ricevuti, devono pervenire, in forma scritta e debitamente sottoscritti dall'Amministratore Delegato della Partecipata o da soggetto da questo delegato**.**

5.6 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'*Ufficio Amministrazione* archivia i bilanci e la documentazione correlata rilevante ai fini civilistici e ai fini fiscali in coerenza con la legislazione e la normativa civilistico e fiscale.

5.7 DICHIARAZIONI FISCALI

Il *CFO*, con il supporto di consulenti esterni, gestisce i registri fiscali, compila le dichiarazioni fiscali e gli altri atti previsti dalle disposizioni di legge tributarie sulla base dei report forniti dal sistema e sulla base dei dati di bilancio tra cui i principali sono:

- Dichiarazione dei redditi ai fini IRES
- Dichiarazione IRAP
- Dichiarazione Annuale IVA
- Dichiarazione sostituti d'Imposta (Mod. 770)
- …

5.8 COMUNICAZIONI, DEPOSITI ED ISCRIZIONI

Il *CFO* con l'eventuale supporto di professionisti esterni:

- effettua tutte le comunicazioni, i depositi e le iscrizioni previsti dal Codice Civile presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede legale la Società, secondo i tempi e le modalità indicate dalle normative vigenti[1];
- garantisce la veridicità e la completezza delle informazioni fornite all'Ufficio del Registro delle Imprese;
- fornisce eventuali informazioni supplementari richieste dall'Ufficio del Registro al fine di completare o rettificare la domanda di iscrizione o adempiere gli eventuali obblighi di iscrizione sollecitati dall'Ufficio del Registro nei tempi indicati;
- verifica che in tutti gli atti ufficiali prodotti dalla Società sia sempre indicato l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l'iscrizione della Società stessa;
- verifica la veridicità e completezza dei dati che risultano dal certificato camerale per gli usi consentiti.

5.9 RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Nei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione i Destinatari devono rendere disponibili i dati ed i documenti in modo puntuale, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, comunque, segnalando nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Pertanto:

- ciascuna Funzione aziendale deve dotarsi di un calendario/scadenziario, almeno per quanto riguarda gli adempimenti routinari;
- ciascuna Funzione aziendale deve individuare al suo interno un referente responsabile di predisporre la documentazione richiesta dal Collegio Sindacale o dalla Società di Revisione previa verifica con il *CFO*;
- ciascuna Funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della richiesta formale di documentazione e di una copia dei documenti contenenti aggregazioni o rielaborazioni di dati aziendali prodotti su specifica richiesta del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, ivi inclusi i documenti trasmessi in via elettronica. Tale documentazione, a seguito di richiesta, deve essere messa a disposizione dell'Amministratore Delegato.

Ciascun Destinatario deve, inoltre, prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione informando tempestivamente l'Amministratore Delegato qualora emergessero rilievi, problemi o eventi straordinari.

5.10 GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

La gestione delle operazioni straordinarie prevede, per ogni operazione, la predisposizione di un Piano di Lavoro dettagliato con l'indicazione delle attività da effettuare, delle tempistiche e delle risorse da coinvolgere. Tale Piano di Lavoro è redatto dall'Amministratore Delegato, in collaborazione con il *CFO* e

[1] L'omissione di tali adempimenti può determinare conseguenze pregiudizievoli per le Società diverse secondo il tipo di atto per il quale l'adempimento è richiesto. Ad esempio, per taluni atti, per i quali è richiesta per legge l'iscrizione nel Registro delle Imprese, e che non sono stati iscritti, non è riconosciuta alcuna validità nei confronti dei terzi che entrano in contatto con la Società.

con le Funzioni aziendali interessate che apportano le diverse competenze necessarie alla predisposizione del Piano stesso e, successivamente, all'implementazione dell'operazione straordinaria.

Predisposta una valutazione economica dell'operazione ed il Piano di Lavoro segue una fase dedicata all'approfondimento dell'operazione, eventualmente inserita all'interno di un processo di due diligence e alle relazioni con le controparti.

Sulla base delle evidenze emerse nel corso della fase di due diligence, si arriva alla determinazione di un Piano di Lavoro aggiornato ovvero di considerazioni riviste ed aggiornate, finalizzate alla determinazione di un'offerta, per l'avvio delle negoziazioni sulla base di un mandato.

Le decisioni relative alle operazioni straordinarie sono definite, sulla base del Piano di Lavoro redatto, in sede di Consiglio di Amministrazione sentito eventualmente il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

L'Amministratore Delegato, con il supporto del *CFO*, coordina il processo di negoziazione con la controparte esterna volto alla stipula del/i contratto/i definitivi.

Il *CFO*, con il supporto delle altre Funzioni Aziendali eventualmente interessate, deve svolgere un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'effettiva identità del Soggetto Terzo e le caratteristiche dell'operazione verificando preliminarmente:

per le persone fisiche:

- nome, cognome, luogo e data di nascita;
- residenza e codice e/o domicilio fiscale;
- estremi del documento di identificazione (mediante estrazione e conservazione di copia dello stesso);

per le persone giuridiche:

- denominazione, sede legale, e codice e/o domicilio fiscale;
- atto costitutivo e statuto;
- poteri di rappresentanza e dati identificativi degli amministratori.

In tale ambito i Soggetti Terzi sono tenuti a dichiarare se il rapporto è instaurato o l'operazione è posta in essere in proprio o per conto di altri soggetti e, in tale ultimo caso, devono fornire per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione del soggetto per conto del quale essi agiscono. Qualora si tratti di persone giuridiche, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa dal legale rappresentante.

Il *CFO* predispone i documenti a supporto della conclusione dell'accordo dell'operazione e li sottopone all'approvazione dell'Amministratore Delegato o di altro procuratore secondo i limiti previsti dal sistema di poteri in essere.

Successivamente alla firma del contratto, il *CFO*, con il supporto delle Funzioni aziendali eventualmente interessate, coordina le attività successive, quali, tra le altre, i rapporti con le controparti esterne, l'applicazione del/i contratto/i (inclusi eventuali contenziosi e garanzie) e dei servizi collegati all'atto definitivo all'operatività dell'operazione straordinaria.

5.11 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'*Ufficio Amministrazione* archivia i bilanci e la documentazione correlata rilevante ai fini civilistici ai fini fiscali in coerenza con la legislazione e la normativa civilistico e fiscale.

6 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione della contabilità e bilancio e dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono

tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili affinché:

- ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie prodotte siano veritiere, corrette e tempestive.

Ciascun Destinatario deve, inoltre:

- prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione informando tempestivamente il *CFO* e l'Amministratore Delegato qualora emergessero rilievi, problemi o eventi straordinari;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle procedure aziendali interne e dei principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità ed alla formazione del bilancio (e delle altre comunicazioni sociali), al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre la massima attenzione, tempestività e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni finalizzate alla tenuta della contabilità ed alla formazione del bilancio di esercizio.

Inoltre è vietato:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- omettere o ritardare la comunicazione di dati o informazioni rilevanti ai fini della tempestiva e corretta registrazione contabile degli accadimenti aziendali o in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate cui si ha accesso;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, o ritardare tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle comunicazioni e trasmissioni indicate nel punto precedente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a membri del Collegio Sindacale o della Società di Revisione con la finalità di evitare indesiderate ripercussioni.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza della propria Società utilizzando i seguenti canali:

	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	***Facile.it S.p.A.***	***Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.***
E-mail	*odv@facile.it*	*odv@facile.it*	*odv@mutui.it*
Posta tradizionale	*All'indirizzo:* *Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Facile.it S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*

Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative (ⓘ), i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali e alle modalità esecutive disciplinate nel Protocollo.

Il CFO è tenuto, inoltre, a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi scostamento rilevante nelle voci del progetto di bilancio rispetto al bilancio precedente o qualsiasi cambiamento nei criteri di valutazione delle voci di bilancio, nonché il conferimento di incarichi alla Società di Revisione o ai membri del Collegio Sindacale.

INDICE

1 SCOPO 2

2 TERMINI DI VALIDITÀ 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE 2

4 RESPONSABILITÀ 2

5 MODALITÀ OPERATIVE 2

5.1 ATTRIBUZIONE E GESTIONE DEGLI INCARICHI A CONSULENTI 2

5.1.1 SELEZIONE DEL CONSULENTE 2

5.1.2 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO 3

5.1.3 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 3

5.2 RAPPORTI CON I FORNITORI 4

5.2.1 SELEZIONE DEI FORNITORI 4

5.2.2 DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA 4

5.2.3 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 4

5.3 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA 4

5.3.1 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 5

5.4 GESTIONE DELLE LIBERALITÀ 5

6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 5

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 6

Rel.	2.0
Data del documento	10/02/2016
Società di Rif.	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.a. Facile.it S.p.A. Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.

Approvazione

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.a.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Facile.it S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta dalle Società del Gruppo Facile.it (Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.a., Facile.it S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.), di seguito nell'insieme «Gruppo» o singolarmente «*Società*»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Società, nella gestione dei rapporti con consulenti e fornitori (di seguito più brevemente anche solo «*Destinatari*»).

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni del Gruppo coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione dei rapporti con consulenti e fornitori.

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A., in relazione alla gestione degli acquisti di beni e/o servizi, si avvalgono sia degli strumenti che delle Risorse fornite da Facile.it S.p.a. sulla base di un contratto di fornitura di servizi. Le funzioni di Facile.it S.p.a. che prestano servizi alle Società controllate sono individuate in *corsivo sottolineato*.

4 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari.

La responsabilità funzionale è assegnata all'Amministratore Delegato delle Società che si avvalgono del supporto operativo del *CFO* e del *Marketing Manager* per i rispettivi ambiti di competenza.

I Destinatari sono tenuti a rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., nonché delle relative disposizioni di attuazione, nei limiti in cui tali previsioni normative sono applicabili alla Società.

Per operazioni straordinarie ed al superamento delle soglie indicate nel sistema dei poteri in vigore è prevista la firma congiunta dell'Amministratore Delegato con l'Amministratore Incaricato («*AI*»).

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 ATTRIBUZIONE E GESTIONE DEGLI INCARICHI A CONSULENTI

5.1.1 SELEZIONE DEL CONSULENTE

La Funzione interessata alla nomina di un Consulente provvede a indicare per iscritto all'Amministratore Delegato della Società le esigenze alla base della nomina dello stesso, il profilo professionale dell'eventuale candidato, il compenso complessivo proposto o negoziato e le eventuali preferenze. Se poi la Funzione interessata è già orientata verso l'individuazione di uno specifico Consulente, ne indica anche il nominativo.

Nella fase di selezione dei Consulenti, così come nelle successive fasi di esecuzione e gestione dell'incarico, dovranno essere presi in considerazione, quali indici di "maggior rischio" («*red flags*») i seguenti elementi:

- il Consulente opera normalmente in una diversa linea di business da quello per cui è stato impegnato;
- il Consulente è legato o è in stretta collaborazione con un funzionario pubblico;
- il Consulente entra a far parte della operazione su esplicita richiesta o su insistenza di un funzionario pubblico o di rappresentanti di Compagnie assicuratrici / Società erogatrici di servizi.

Dette informazioni potranno essere ottenute anche in via indiretta, purché sulla base di fonti attendibili ed indipendenti.

Nel caso venisse a conoscenza delle condizioni sopra riportate la Funzione interessata deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza. In caso di valutazione negativa, la Funzione interessata sarà tenuta a darne tempestiva notizia all'Organismo di Vigilanza e dovrà sospendere ogni attività con il Consulente. In caso di valutazione positiva, la stessa deve essere comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza, con indicazione delle motivazioni alla base della valutazione stessa.

5.1.2 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO

L'Amministratore Delegato della Società o altro procuratore sulla base del sistema dei poteri in vigore esamina la richiesta di incarico del Consulente, il nominativo o i nominativi proposti e provvede alla definizione dell'incarico coordinandosi con la Funzione interessata.

Il compenso del Consulente deve essere determinato sulla base di criteri tracciabili (es. tabelle professionali, competitor, …) e deve rispettare le indicazioni del budget fissato per la specifica commessa (o le diverse commesse) per cui è chiamato a prestare la propria attività. Eventuali scostamenti devono risultare per iscritto e devono essere approvati da parte dell'Amministratore Delegato della Società.

5.1.3 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La Funzione interessata verifica le prestazioni e i servizi resi dal Consulente.

In particolare, la Funzione Interessata:

- verifica e sottopone all'autorizzazione dell'Amministratore Delegato della Società, che si avvale del supporto operativo del *CFO*, la richiesta di fondi spese e/o di rimborsi spese;
- verifica che le prestazioni rese dal Consulente siano coerenti con le condizioni dell'incarico, mediante apposizione di una sigla sul documento pro-forma o sul documento fiscale e sottopone il pagamento all'autorizzazione dell'Amministratore Delegato della Società o di altro soggetto sulla base del sistema di deleghe in vigore;
- archivia e conserva tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico.

L'elenco dei Consulenti incaricati di rappresentare la Società deve essere semestralmente comunicato ad ogni Organismo di Vigilanza dal CFO.

5.2 RAPPORTI CON I FORNITORI

5.2.1 SELEZIONE DEI FORNITORI

Il *CFO* gestisce l'anagrafica dei fornitori e crea una lista fornitori. La Funzione interessata alla fornitura e/o al servizio, in base alle esigenze e nell'ambito del budget annuale approvato, ricerca e seleziona i Fornitori sia nella lista gestita dal *CFO* sia sul mercato.

5.2.2 DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Nei limiti previsti dal sistema di poteri e deleghe, la Funzione interessata coordinandosi con il *CFO* e con l'Amministratore Delegato della Società negozia le condizioni contrattuali.

Le deleghe attribuite dal Gruppo sono riportate nella *Procedura di acquisto di beni e servizi* in vigore a cui si rimanda.

La sottoscrizione dei contratti è di competenza dell'Amministratore Delegato della Società o di altro Procuratore in base al sistema dei poteri in vigore.

5.2.3 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il *CFO* svolge un controllo preventivo (autorizzazione) volto a garantire il rispetto della procedura di acquisto di beni e servizi.

La Funzione Interessata trasmette una copia del documento di trasporto al *CFO*.

La Funzione Interessata verifica che la merce ricevuta e la prestazione resa dal Fornitore siano coerenti con l'ordine effettuato, mediante apposizione di una sigla sulla fattura ricevuta a titolo di benestare, trasmettendo la stessa al *CFO*.

Il *CFO* effettua una verifica la corrispondenza tra il documento di trasporto, sulla completezza e la validità della fattura e la presenza del benestare rispetto all'avvenuta prestazione/ ricevimento della merce.

Il *CFO* provvede all'archiviazione della documentazione attestante gli ordini e la prestazione di servizi / consegna di beni.

5.3 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE E PUBBLICITARIA

L'attività promozionale e pubblicitaria del Gruppo si svolge principalmente attraverso il canale televisivo e il web.

Le deleghe attribuite dal Gruppo sono riportate nella *Procedura di acquisto di beni e servizi* in vigore a cui si rimanda.

Il *Marketing Manager* si occupa della negoziazione dei contratti relativi all'attività promozionale, sulla base del budget stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il *Marketing Manager* trasmette al *CFO* il documento di corrispondenza tra il budget e i costi pubblicitari effettivamente sostenuti per la campagna pubblicitaria-promozionale.

Iniziative promozionali e/o qualsiasi altra attività di business volta a promuovere la Società e le sue attività nei confronti di istituzioni pubbliche dovranno essere svolte con modalità tali da non poter essere interpretati come finalizzate ad acquisire o a cercare di acquisire indebiti vantaggi per la Società.

Il *CFO* predispone, aggiorna periodicamente e conserva, ai fini del Protocollo, un elenco nominativo dei Soggetti, in particolare se appartenenti alla Pubblica Amministrazione, destinatari di iniziative promozionali e/o analoghe, riportante il valore dell'iniziativa.

Il Marketing Manager, con cadenza semestrale, deve trasmettere ad ogni Organismo di Vigilanza un elenco valorizzato delle attività promozionali svolte dalla Società.

5.3.1 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il *CFO* svolge un controllo preventivo (autorizzazione) volto a garantire il rispetto della procedura di acquisto dell'attività promozionale e pubblicitaria.

La Funzione Interessata trasmette una copia del documento di trasporto al *CFO*.

La Funzione Interessata verifica che la prestazione resa dal Fornitore sia coerente con l'ordine effettuato, mediante apposizione di una sigla sulla fattura ricevuta a titolo di benestare, trasmettendo la stessa al *CFO*.

Il *CFO* effettua una verifica la corrispondenza tra il documento di trasporto, sulla completezza e la validità della fattura e la presenza del benestare rispetto all'avvenuta prestazione.

Il *CFO* provvede all'archiviazione della documentazione attestante gli ordini e la prestazione di servizi.

5.4 GESTIONE DELLE LIBERALITÀ

L'Amministratore Delegato della Società individua l'Ente a cui elargire la liberalità sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- l'eticità dell'iniziativa legata alla liberalità;
- il controvalore della liberalità;
- l'Ente destinatario (in particolare se si tratta di Ente Pubblico o se la stessa è riferibile ad un funzionario pubblico) e la motivazione della scelta.

Il *CFO* conserva l'autorizzazione relativa all'Ente prescelto.

Nel caso di liberalità a favore di Enti Pubblici dovranno essere di modico valore e appropriate e, comunque, tali da non poter essere interpretate come finalizzate ad acquisire o a cercare di acquisire indebiti vantaggi per la Società.

6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico ed in particolare devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e di Protocolli aziendali;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti consulenti e fornitori con i quali il Gruppo ha rapporti di natura economica o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e/o di associazione a delinquere e riferire al proprio responsabile;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti con consulenti e fornitori;

- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

Infine ai Destinatari è fatto particolare divieto, nella gestione delle relazioni con i soggetti apicali (o loro sottoposti) di enti pubblici o privati con i quali la Società intrattiene – anche saltuariamente – rapporti, di:

- creare fondi a fronte di incassi non documentati e pagamenti non giustificati;

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno);

- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, assunzioni, offerte di intrattenimento, …) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza della propria Società utilizzando i seguenti canali:

	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	***Facile.it S.p.A.***	***Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.***
E-mail	*odv@facile.it*	*odv@facile.it*	*odv@mutui.it*
Posta tradizionale	*All'indirizzo:* *Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Facile.it S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*

Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative (ⓘ), i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali e alle modalità operative disciplinate nel Protocollo.

Le Funzioni Responsabili per i rispettivi ambiti di competenza sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi cambiamento delle modalità di gestione dei rapporti con consulenti e fornitori come descritte nel presente Protocollo.

INDICE

1 DEFINIZIONI 2
2 SCOPO 3
3 TERMINI DI VALIDITÀ 3
4 AMBITO DI APPLICAZIONE 3
5 RESPONSABILITÀ 3
6 MODALITÀ OPERATIVE 3
6.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL SISTEMA SICUREZZA 3
6.2 MISURE GENERALI DI TUTELA 4
6.3 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA 6
7 NORME COMPORTAMENTALI 10
8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 11

Rel.	2.0
Data del documento	10/02/2016
Società di Rif.	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.a. Facile.it S.p.A. Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.

Approvazione

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.a.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Facile.it S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016

1 DEFINIZIONI

Attrezzatura: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

Datore di Lavoro: soggetto titolare del potere decisionale e di spesa diretto all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal TUS.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Documento di valutazione dei rischi: documento contenente la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Luogo di lavoro: luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Medico Competente: responsabile della sorveglianza sanitaria aziendale e, di conseguenza, di stabilire periodicamente l'idoneità dei dipendenti alle mansioni e di valutarne le condizioni di lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); di valutare le condizioni di salute rispetto all'attività lavorativa, predisponendo appositi ed eventualmente differenziati protocolli sanitari.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): soggetto eletto o designato dai lavoratori al fine di partecipare alle attività di gestione della salute e sicurezza, in rappresentanza dei lavoratori medesimi.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta dalle Società del Gruppo Facile.it (Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.a., Facile.it S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.), di seguito nell'insieme «*Gruppo*» o singolarmente «*Società*»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo delle Società che vigilano sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni («TUS»), in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto (*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*).

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutti i Destinatari che operano all'interno delle Società del Gruppo, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

In particolare, il Protocollo è volto a esporre i presidi di controllo rilevanti, anche ai fini della prevenzione dei rischi reato individuati, quali:

- l'esistenza di livelli autorizzativi definiti;
- la segregazione dei compiti conformemente al principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo";
- la gestione tramite processi e procedure;
- l'attività di verifica e monitoraggio;
- la tracciabilità del processo decisionale.

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A., in relazione alla gestione della sicurezza, delle attrezzature ed impianti presenti sul luogo di lavoro, si avvalgono delle Risorse fornite da Facile.it S.p.a., le quali svolgono un ruolo di coordinamento e controllo.

Con riferimento alla gestione di eventuali rapporti con funzionari pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive, si rimanda al protocollo PT 1 *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*.

5 RESPONSABILITÀ

La gestione del sistema sicurezza prevede il coinvolgimento di tutti i Destinatari così come individuati nel Modello Organizzativo.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL SISTEMA SICUREZZA

Viene formalmente individuato il Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro, esercitando il proprio potere decisionale e di spesa, imposta e struttura la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Preso atto della propria struttura organizzativa, in relazione ai soggetti del Sistema di Gestione della Sicurezza, il Datore di lavoro:

a. valuta se attribuire una o più deleghe in materia di salute e sicurezza, così come previsto dall'art. 16 del D.Lgs 81/08, stabilendo altresì la possibilità di ulteriori sub deleghe;
b. individua i Dirigenti della sicurezza, assicurando a questi la necessaria informazione e formazione;
c. affida ai Dirigenti il compito di individuare i Preposti alla sicurezza, assicurando a questi ultimi la necessaria informazione e formazione;
d. designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
e. nomina il Medico Competente;
f. supporta i lavoratori nel processo di elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
g. in coordinamento con l'RSPP ed i Dirigenti della sicurezza, designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
h. convoca la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'articolo 35 del TUS, ove necessario.

In particolare:

- è compito del Datore di lavoro, o del suo Delegato ove nominato, adottare specifiche procedure per la definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, compiti e responsabilità di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza;
- il Datore di lavoro esercita, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, tutti i poteri attribuiti ed adempie a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;
- il Datore di Lavoro è responsabile di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza in merito a cambiamenti relativi a:
  - deleghe in materia di salute e sicurezza;
  - individuazione dei Dirigenti della sicurezza;
  - designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - nomina il Medico Competente.

Le attività di coordinamento e controllo in materia di sicurezza svolte da Facile.it S.p.a., sono considerate anche nel coordinamento decisionale e di spesa dei Datori di lavoro.

6.2 MISURE GENERALI DI TUTELA

Nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza, i Datori di lavoro ed i Dirigenti della sicurezza, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti ad adottare le misure generali di tutela che seguono:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ove necessario, fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;

- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- esigere dal medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;
- elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs 81/08, per la più idonea gestione dei rischi derivanti da interferenza lavorativa e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in particolare in merito alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla nomina del Medico competente ed ai programmi di informazione e formazione;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi ed operativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

6.3 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA

Il sistema di gestione della salute e sicurezza, comune e coerente per tutte le società del Gruppo Facile.it, prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
A Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	Documenti riferiti ad attrezzature ed impianti: certificato di conformità, libretto di istruzioni, allegati tecnici, libretto di manutenzione, ecc.	Datore di Lavoro / Dirigenti
Il Datore di Lavoro deve adottare procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro. In particolare le procedure devono riguardare: - la pulizia ed il controllo periodico delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei luoghi di lavoro; - la manutenzione delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei luoghi di lavoro; - le norme generali di igiene nelle aree di lavoro; - le vie di circolazione e le uscite di emergenza; - i dispositivi di allarme e antincendio; - l'utilizzo, la manutenzione e la sostituzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); - la gestione degli ingressi nell'edificio della sede; - la registrazione presso la reception delle persone esterne che devono accedere ai luoghi di lavoro; - l'introduzione per i dipendenti e i consulenti, della tessera di riconoscimento personale con nome, cognome e fotografia; - la gestione delle sostanze chimiche. La manutenzione e le attività di controllo devono essere registrate, documentate ed archiviate.	Documenti riferiti al luogo di lavoro: licenza edilizia o certificato abitabilità, Certificato di Prevenzione Incendi o SCIA, ecc.	Datore di Lavoro / Dirigenti
	Documentazione delle attività di controllo e manutenzione delle attrezzature, impianti e luoghi di lavoro: es. verifiche di legge sulle apparecchiature, verifiche impiantistiche, verifiche periodiche impianti di emergenza ed attrezzature antincendio, ecc.	Preposti / RSPP
	Schede di sicurezza sostanze chimiche	Preposti / RSPP
	Verbali di sopralluogo, relazioni tecniche, preventivi economici riferiti al luogo di lavoro, impianti, macchinari e attrezzature, in occasione di modifiche e/o cambiamenti	Preposti / RSPP
B Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	Documento di Valutazione dei Rischi, suoi allegati relativi aggiornamenti	Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro deve provvedere, con il supporto del SPP e delle Funzioni aziendali di competenza a: - valutare tutti i rischi associati all'attività lavorativa, sia eseguita presso le sedi di lavoro della Società sia eseguita presso terzi, elaborare e formalizzare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori, procedure operative finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.	Documentazione dell'attività svolta: processo di individuazione dei pericoli e identificazione tipologia di rischio (area lavorativa, mansione, attrezzatura di lavoro); analisi tecniche di valutazione (fonometria, indagine microclimatica, ecc.)	Datore di Lavoro / Dirigenti / RSPP
	Comunicazioni al Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di mutamenti organizzativi od operativi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; segnalazioni relative a carenze o criticità organizzative, gestionali, strutturali o impiantistiche che possano influire sulla tutela e sulla prevenzione dei	Datore di Lavoro / Dirigenti / Preposti / RSPP / MC

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
Devono essere inoltre adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuali individuati nel DVR. Devono essere forniti ai lavoratori i DPI eventualmente individuati all'interno del DVR; la consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata e gli stessi devono essere sottoposti a periodica manutenzione ovvero devono essere tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.	rischi	
C <u>Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</u> È compito del Datore di lavoro organizzare e gestire le emergenze ritenute possibili, la prevenzione incendi ed il primo soccorso. A tal proposito deve assicurare: - le modalità di gestione delle situazioni d'emergenza; - la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità; - la previsione di prove di emergenza periodiche. Presso i luoghi di lavoro delle Società del Gruppo Facile.it possono essere presenti i tecnici di ditte specializzate con cui sono in corso contratti di appalto per manutenzione attrezzature ed impianti e pulizia. Devono, pertanto, essere adottate procedure idonee a garantire: - la verifica, secondo le modalità di legge, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o somministrazione; - le modalità operative da seguire nell'affidamento di appalto di lavori a terzi, al fine di garantire adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti; - la corretta gestione delle interferenze lavorative, anche tramite l'emissione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – DUVRI; - la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il Datore di lavoro deve indire, almeno una volta	Piano di emergenza e di evacuazione	Datore di Lavoro / RSPP
	Verbalizzazione della prova di emergenza ed evacuazione	RSPP
	Raccolta e conservazione della documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi	Dirigenti / RSPP
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)	Dirigenti / RSPP
	Verbali delle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione	Datore di Lavoro / RSPP
	Verbali di riunioni di consultazione con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Datore di Lavoro / RSPP

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
all'anno, la riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previsto dall'art. 35 del D.Lgs 81/08. In considerazione della presenza di un comune Sistema di Gestione della Sicurezza, la riunione sarà organizzata contestualmente per tutte le Società del Gruppo Facile.it, anche per quelle non obbligate in base alla vigente normativa. Il Datore di lavoro deve assicurare la consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dal D.Lgs 81/08.		
D <u>Attività di sorveglianza sanitaria</u> È responsabilità del Datore di Lavoro nominare il Medico Competente e monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria effettuata da parte dello stesso, dotandolo degli adeguati spazi per l'effettuazione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito. È responsabilità del Medico Competente predisporre ed aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria. In particolare, il Medico Competente così come previsto dalla legge, deve: - effettuare sia accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, che periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; - formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione); - effettuare almeno una volta all'anno un sopralluogo presso il luogo di lavoro.	Nomina del Medico Competente	Datore di Lavoro
	Protocollo sanitario	Medico Competente
	Cartelle sanitarie di rischio	Medico Competente
	Certificati di idoneità	Medico Competente
	Verbale di sopralluogo	Medico Competente
	Relazione annuale sui dati della sorveglianza sanitaria	Medico Competente
E <u>Attività di informazione e formazione dei lavoratori</u> *Informazione* Il programma di informazione prevede che ciascun lavoratore, al momento dell'assunzione e nel caso di cambiamento di mansione, riceva un'adeguata informazione riguardo a: - normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08; - informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività da svolgere in funzione del luogo di lavoro, sia esso di pertinenza della Società o di terzi, e le misure di prevenzione e protezione adottate	Programma annuale di informazione e formazione	Datore di lavoro / Dirigenti / RSPP
	Documentazione degli incontri di informazione	RSPP
	Documentazione dei corsi di formazione nei confronti dei Dirigenti, Preposti e lavoratori	RSPP
	Documentazione dell'addestramento effettuato	RSPP

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
dall'azienda e da adottare da parte del personale; - rischi specifici (movimentazione dei carichi, rumore, vibrazioni, utilizzo di sostanze pericolose, uso professionale del computer ecc.) cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; - informazioni sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione in caso di emergenza; - nominativi delle persone incaricate dell'attuazione delle procedure di cui al punto precedente; - le lavoratrici devono inoltre essere informate riguardo ai rischi aggiuntivi in caso di gravidanza - procedure e comportamento in caso di gravidanza; - informazioni in merito ai rischi connessi all'uso delle attrezzature ed impianti; - impiego, modalità di manutenzione e cura dei DPI, modalità di sostituzione degli stessi. Tali informazioni saranno inoltre trasmesse a tutti i dipendenti ed eventuali collaboratori a diverso titolo presenti. *Formazione* Come fondamentale misura di prevenzione dai rischi connessi con le attività lavorative è previsto un programma di formazione del personale mirato al raggiungimento di una migliore comprensione delle mansioni, delle attrezzature di lavoro e dei rischi ad essi connessi. Il programma di formazione prevede che ciascun lavoratore riceva un'adeguata formazione riguardo alla sicurezza e alla salute con particolare riferimento alle proprie mansioni, nonché all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Detta formazione deve avvenire in occasione: - dell'assunzione; - del trasferimento o cambiamento di mansione; - dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuovi prodotti e tecnologie. *Addestramento* Come fondamentale misura di prevenzione dai rischi connessi con le attività lavorative è previsto un programma di addestramento: - sulle modalità operative; - sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro ed impianti; - sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.		
F <u>Attività di vigilanza con riferimento al rispetto</u>	Esecuzione di sopralluoghi periodici da parte del Datore di lavoro e dei	Datore di lavoro / Dirigenti / RSPP

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori Il Datore di Lavoro, attraverso i Dirigenti e Preposti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, deve effettuare attività di vigilanza e controllo sull'applicazione da parte dei lavoratori della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Datore di Lavoro deve applicare, in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari nel rispetto delle norme di legge in vigore e nell'ambito del CCNL.	Dirigenti, con redazione di relativo verbale o altro documento di reporting	
	Programma di controllo periodico da parte dei Preposti e RSPP, con predisposizione di apposite check list	Dirigenti / RSPP
	Provvedimenti disciplinari	Datore di lavoro
G Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge La documentazione deve essere conservata e archiviata in modo adeguato.	Documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge o stabilite dalle procedure aziendali	Datore di lavoro / Dirigenti / RSPP
H Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate Il Datore di Lavoro deve garantire l'effettuazione di attività periodiche di verifica sul sistema di gestione della sicurezza, con il supporto di Funzioni interne alla Società o da soggetti esterni formalmente incaricati. In particolare, il Datore di Lavoro deve: - approvare il piano delle verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione; - analizzare i verbali delle verifiche periodiche effettuate e, in particolare rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche; - approvare il piano di azione. Il RSPP deve verificare lo stato di avanzamento del piano di azione avvisando tempestivamente il Datore di Lavoro di eventuali scostamenti da quanto pianificato.	Piano annuale delle verifiche	Datore di Lavoro / Dirigenti

7 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati anche nel Codice Etico e le indicazioni previste nelle Procedure / Istruzioni Operative aziendali.

In particolare, il Datore di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, devono garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- il proprio contributo al mantenimento degli standard di sicurezza stabiliti dalla Politica della Sicurezza aziendale e contribuire al miglioramento continuo;
- il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi per la salute e sicurezza dei lavoratori definiti dalla Società e l'identificazione continua dei rischi;
- la selezione, acquisto, sostituzione, degli strumenti, delle attrezzature, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali ed il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle medesime attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, anche attraverso un processo continuo di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e degli appaltatori, sul sistema di gestione della salute e sicurezza definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la definizione e l'aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, che comprendano anche le attività svolte presso luoghi di lavoro di terzi;
- la disciplina delle modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti" e "non conformità";
- l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La tracciabilità delle singole fasi del processo deve avvenire attraverso la registrazione, documentazione ed archiviazione, a cura delle Funzioni coinvolte, della documentazione prevista per legge e dell'altra eventuale documentazione prodotta nell'ambito della gestione delle fasi legate alle attività di tutela della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza della propria Società utilizzando i seguenti canali:

	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	***Facile.it S.p.A.***	***Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.***
E-mail	*odv@facile.it*	*odv@facile.it*	*odv@mutui.it*
Posta tradizionale	*All'indirizzo:* *Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Facile.it S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*

I Datori di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società in merito a:

a. *violazioni, da parte dei soggetti preposti, relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro;*

b. *inosservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, da parte dei Destinatari e relativi ai provvedimenti adottati (in particolare sanzioni disciplinari comminate);*

c. *eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle Autorità preposte in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro;*

d. *modifiche soggettive all'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza, così come indicato al Paragrafo 6.1.*

I Datori di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, provvedono a mantenere aggiornata e a tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza della Società la documentazione concernente:

- *i documenti di nomina, designazione, individuazione dei soggetti facenti parte del Sistema di Gestione della Sicurezza, nonché l'Organigramma del Sistema medesimo;*
- *il Documento di Valutazione dei Rischi ed i documenti tecnici allegati, comprovanti le analisi effettuate ai fini valutativi;*
- *i verbali delle riunioni annuali del Servizio di Prevenzione e Protezione;*
- *altri verbali in cui, tra le altre cose, sono evidenziate le criticità ed i rilievi emersi nel corso dell'attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e, in generale, di salute e sicurezza dei lavoratori;*
- *criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e, in generale, di salute e sicurezza dei lavoratori;*
- *il programma di manutenzione delle attrezzature ed impianti;*
- *il programma di informazione e formazione annuale;*
- *la consuntivazione dell'attività informativa, formativa e di addestramento svolta;*
- *le statistiche relative agli infortuni verificatisi sul luogo di lavoro, nonché la documentazione riferita alle attività di analisi avviate dalla Società;*
- *il piano delle verifiche annuali con la documentazione derivante dalle ispezioni, interne ed esterne, avviate e concluse;*
- *le eventuali sanzioni disciplinari comminate ai lavoratori in caso di inosservanza delle disposizioni di legge, nonché dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.*

È compito dell'Organismo di Vigilanza di valutare, di volta in volta, le comunicazioni e le segnalazioni descritte e intraprendere eventuali provvedimenti in merito.

L'Organismo di Vigilanza inoltre:

- *ha libero accesso alla documentazione relativa alla materia salute e sicurezza, fermo l'obbligo di segretezza di quanto dovesse venire a conoscenza in relazione ai processi lavorativi in essi decritti;*
- *può indire in ogni momento una riunione con i Datori di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.*

Ciascuno dei Destinatari potrà segnalare all'Organismo di Vigilanza della Società eventi significativi in merito alle previsioni di cui al presente Protocollo.

INDICE

1 DEFINIZIONI 2
2 SCOPO 2
3 TERMINI DI VALIDITÀ 2
4 AMBITO DI APPLICAZIONE 3
5 RESPONSABILITÀ 3
6 MODALITÀ OPERATIVE 3
6.1 SICUREZZA FISICA E AMBIENTALE 3
6.2 PROTEZIONE CONTRO SOFTWARE DANNOSI E CODICI AUTOESEGUIBILI 4
6.3 SALVATAGGIO, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEI DATI 4
6.4 GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE 4
6.5 MONITORAGGIO 4
6.6 GESTIONE PROFILI UTENTI E PASSWORD 5
6.7 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA 5
6.8 ACCESSI REMOTI 6
6.9 GESTIONE ACCOUNT E CREDENZIALI DI ACCESSO A SITI DI TERZE PARTI 6
6.10 SICUREZZA DEL SOFTWARE E GESTIONE DEI CAMBIAMENTI 6
6.11 GESTIONE DEL RISCHIO INFORMATICO 7
6.12 DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA O DIGITALE CON FINALITÀ GIURIDICA AVENTI EFFICACIA PROBATORIA 7
7 NORME COMPORTAMENTALI 7
8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 9

Rel.	2.0
Data del documento	10/02/2016
Società di Rif.	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.a. Facile.it S.p.A. Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.

Approvazione

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.a.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Facile.it S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016

1 DEFINIZIONI

Account di rete: credenziale *personale* di accesso alla rete composta da nome utente e dalla relativa password.

Amministratore di sistema: come indicato nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*" si individuano generalmente, in ambito informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Vengono però considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Credenziali di accesso: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un Account di rete (generalmente userID e password).

Dato informatico (o «*dato*»): qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti, in forma idonea per l'elaborazione o la conservazione con un sistema informatico, incluso un programma atto a consentire ad un sistema informatico lo svolgimento di funzioni.

Gestione dei permessi o profilazione: definizione, da parte del Responsabile di funzione, delle modalità di accesso (scrittura, lettura, modifica e stampa) ai dati di competenza dell'Unità Organizzativa e indicazione del supporto sul quale le stesse debbano essere gestite e salvate.

Personale Tecnico: Amministratori di sistema, Operatori di sistema, Sistemisti, Sviluppatori di software, tecnici che effettuano manutenzione Hardware e, in generale, tutti coloro che per esigenze di manutenzione, gestione, monitoraggio e implementazione, operano sul sistema informatico.

Postazione di Lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

Server: elaboratore dedicato alla fornitura di risorse e servizi per altri computer, detti "*client*", connessi fisicamente tra loro in *rete*. Detto server può essere fisico (in Azienda), virtualizzato (tecnica informatica) in Azienda o in remoto (su cloud o nuvola, in hosting, in housing, …).

Servizi di rete: servizi forniti dai server: la posta elettronica interna ed esterna, la navigazione Internet e Intranet, le cartelle condivise, le stampanti condivise, gli applicativi aziendali.

Sistema informatico: (o «*sistema*»): qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, che consentono l'elaborazione automatica di dati.

Spamming: l'invio di messaggi indesiderati (generalmente commerciali).

Virus: software, appartenente alla categoria dei malware, che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, generalmente senza farsi rilevare dall'utente.

2 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta dalle Società del Gruppo Facile.it (Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.a., Facile.it S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.) , di seguito nell'insieme «Gruppo» o singolarmente «*Società*»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Società, nella gestione e nell'utilizzo dei Sistemi Informativi (di seguito più brevemente anche solo «*Destinatari*»).

3 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutti coloro che utilizzano (anche «*utenti*» o «*utilizzatori*»), gestiscono (anche «*Personale Tecnico*») o comunque abbiano accesso ai sistemi e/o ai dati informatici aziendali.

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A., in relazione alla gestione del sistema informativo, si avvalgono sia degli strumenti che delle Risorse fornite da Facile.it S.p.a. sulla base di un contratto di fornitura di servizi. Le funzioni di Facile.it S.p.a. che prestano servizi alle Società controllate sono individuate in *corsivo sottolineato*.

Per gli aspetti non previsti nel Protocollo si fa riferimento al documento *Strumenti Informatici - Regolamento Interno di Utilizzo* a cui si rimanda.

5 RESPONSABILITÀ

La Responsabilità funzionale è assegnata al *CTO*.

Il Gruppo, in relazione ai sistemi informatici, si avvale, oltre che di infrastrutture proprie, di strumenti e Risorse fornite da Gruppo Immobiliare.it sulla base di un contratto di fornitura di servizi siglato tra le parti.

Pertanto, nei rapporti contrattuali sia con Gruppo Immobiliare.it che con altri fornitori esterni di servizi IT, devono essere formulate specifiche clausole di garanzia volte ad assicurare nello sviluppo, esercizio e manutenzione di sistemi informatici, l'aderenza ai principi ed agli aspetti procedurali descritti nei paragrafi che seguono.

Il *CTO* è responsabile di effettuare un adeguato monitoraggio, anche sull'attività dei fornitori, per verificare il rispetto di tali obbligazioni.

6 MODALITÀ OPERATIVE

6.1 SICUREZZA FISICA E AMBIENTALE

I server sono collocati sia presso la sede aziendale sia presso fornitori esterni. I centri di elaborazione dati e i server ivi contenuti sono sottoposti ad apposite misure di protezione fisica e logica, come previsto nel Documento Tecnico redatto quale allegato al *Documento Programmatico sulla Sicurezza*, ed, in particolare, per quanto attiene la sede:

- i server sono posti in appositi locali chiusi e dotati di adeguate misure di protezione antintrusione e volte a garantire la sicurezza fisica da incendi, allagamenti e black out elettrico;
- l'accesso ai server, limitatamente a specifiche esigenze di gestione o manutenzione, è subordinato a preventiva autorizzazione del *CTO*;
- il corretto funzionamento dei sistemi di controllo ambientale è garantito da attività di manutenzione e test periodici svolti da personale qualificato;
- in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, si attiva automaticamente il gruppo di continuità UPS (Uninterruptible Power Supply) che assicura lo spegnimento controllato e in sicurezza dei server, preservando l'integrità dei dati e sistemi;
- il controllo della temperatura di esercizio è garantita da apposito impianto di condizionamento per il quale viene garantita assistenza e disponibilità di ricambi.

6.2 PROTEZIONE CONTRO SOFTWARE DANNOSI E CODICI AUTOESEGUIBILI

Tutti i computer e i server devono essere dotati di idonei programmi antivirus, costantemente aggiornati.

Il *CTO*, con il supporto del Personale Tecnico, deve assicurarsi che i computer delle Società esterne, qualora interagiscano con il sistema informativo aziendale, siano dotati di adeguate misure di protezione antivirus.

Per tutti i client e i server è prevista, a cura degli Amministratori di Sistema, l'attuazione di tutti gli aggiornamenti (patch) dei sistemi operativi e degli applicativi suggeriti dai produttori (oltre a quelli sviluppati in proprio dai sistemisti del Gruppo) al fine di limitare i possibili rischi legati a vulnerabilità riscontrate negli stessi. L'installazione degli aggiornamenti segue un piano di diffusione progressiva, volto a prevenire e mitigare la possibilità di impatti negativi sulla stabilità dei sistemi di destinazione.

Il filtro antispam e antiphishing, utilizzato, prevede il controllo del flusso di posta elettronica, bloccando mail provenienti da server e domini interdetti, a livello internazionale, e filtra le e-mail identificate come spam. Inoltre sono applicate delle regole personalizzate sul controllo della posta elettronica, con la finalità di bloccare ulteriori e-mail individuate come spam dagli utenti. In caso di "false detection" e "spam erroneamente consegnato al destinatario", l'utente può rivolgersi al Personale Tecnico che valuta e, eventualmente, richiede che siano apportati adeguati correttivi.

6.3 SALVATAGGIO, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEI DATI

I backup, per tutti i dati memorizzati sui server, devono essere effettuati quotidianamente (o settimanalmente per i dati "non critici") secondo le modalità atte ad assicurare che i dati possano essere recuperati a fronte di:

- errori degli utenti o del Personale Tecnico;
- incidenti e guasti ai sistemi di memorizzazione;
- errori nelle procedure informatiche;
- errori conseguenti a messa in produzione di modifiche;
- altre possibili cause di alterazione dei dati (intrusioni, sabotaggio, ecc.).

Tutti i supporti magnetici rimovibili (dischetti, CD e DVD riscrivibili, supporti USB, …), contenenti dati o informazioni costituenti know-how aziendale, devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto o, successivamente alla cancellazione, recuperato.

Al fine di assicurare la distruzione e/o inutilizzabilità di supporti magnetici rimovibili contenenti dati sensibili, ciascun utente dovrà contattare il *CTO* e seguire le istruzioni da questo impartite.

I Destinatari sono responsabili della custodia dei supporti e dei dati aziendali in essi contenuti.

6.4 GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE

L'architettura di sicurezza prevede un firewall, in modo da assicurare la creazione di diversi strati di sicurezza perimetrale. Il controllo del firewall è effettuato bloccando ogni accesso dalla rete Internet verso la rete aziendale, salvo eccezioni puntuali dovute a specifiche esigenze.

L'efficacia dei sistemi firewall deve essere verificata prima del rilascio in esercizio degli stessi e costantemente aggiornata.

6.5 MONITORAGGIO

Il monitoraggio della rete è attuato tramite controlli manuali sui sistemi firewall per verificare eventuali violazioni o anomalie che possano comportare problematiche ai sistemi e alla loro sicurezza.

I log di audit relativi alla sicurezza delle informazioni devono essere generati e mantenuti aggiornati per un periodo di tempo prestabilito per monitorare il controllo degli accessi.

6.6 GESTIONE PROFILI UTENTI E PASSWORD

Gli accessi alla rete, alle applicazioni e ai dati aziendali devono avvenire in modo controllato con identificazione certa e univoca dell'utente mediante credenziali, nonché profilazione dello stesso atta a definire i diritti di accesso e le operazioni alle quali è abilitato. L'assegnazione delle utenze a dipendenti / collaboratori e la relativa profilazione deve essere basata su principi di necessità in modo da attribuire solo le autorizzazioni atte ad eseguire i compiti aziendali di competenza dell'utente in questione e solo per il tempo richiesto per svolgere l'attività concordata.

Le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni sono vere e proprie chiavi personali. Queste, a cura del titolare, devono essere pertanto scelte, personalizzate e custodite secondo criteri idonei ad impedirne una facile individuazione ed un uso improprio.

La password deve avere lunghezza minima di 8 caratteri alfanumerici. Potranno essere utilizzati tutti i caratteri disponibili, maiuscole e minuscole, nonché caratteri speciali. L'utente dovrà provvedere a cambiare la password subito dopo l'assegnazione.

Le applicazioni o i sistemi aziendali presentano i seguenti requisiti:

- username e password devono essere associate individualmente ad ogni utente;
- i sistemi devono consentire ad ogni utente la possibilità di modificare la password associata alla propria username;
- i sistemi devono, salvo oggettivi impedimenti tecnici, forzare l'utente a cambiare password al primo utilizzo; in caso di oggettivo impedimento, deve essere comunicata all'utente la necessità di farlo e le modalità;
- i sistemi, ove possibile, impongono la modifica della password dopo un intervallo di tempo non superiore a sei mesi;
- i sistemi, ove possibile, avranno impostato il parametro "password history" con valore non inferiore a tre, obbligando l'utente che modifica la propria password a non riutilizzare nessuna delle ultime tre;
- i sistemi, ove possibile, impediscono ripetuti tentativi errati di accesso. Al quinto tentativo errato consecutivo, l'utenza viene bloccata richiedendo l'intervento del Personale Tecnico che potrà procedere allo sblocco previo accertamento che il richiedente sia il titolare della username.

L'autorizzazione di un collaboratore all'utilizzo della rete internet (così come la cessazione) deve essere notificata dal *CTO* al *CFO* attraverso una comunicazione interna (e-mail), che abbia in copia il Responsabile della Funzione interessata.

Inoltre, una volta all'anno, il *CTO* si incarica di effettuare un ulteriore controllo, inviando una e-mail ai responsabili di funzione riportante la situazione utenze all'interno della loro funzione, chiedendo loro di verificare che effettivamente la situazione corrisponda a quella indicata oppure di informare nel caso ci siano disallineamenti. Rispetto a tale controllo, almeno annualmente, il *CTO* predispone un report riepilogativo delle modifiche intervenute rispetto all'anno precedente da trasmettere, per competenza, all'Amministratore Delegato di ogni Società ed al *CFO*.

All'atto della presa in consegna di smartphone, PC portatili, tablet e dei relativi accessori, ciascun utente dovrà sottoscrivere un «*verbale di presa in consegna*». Una copia di detto verbale sarà custodita dall'*Ufficio Amministrazione* ed una copia sarà consegnata all'Utente. Dal momento della consegna, l'utente è responsabile in via esclusiva nei confronti della Società della custodia e del buon uso del materiale assegnato.

6.7 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA

Gli utenti sono dotati di un account di dominio che permette l'accesso alla rete aziendale ed a specifiche applicazioni (per le quali è necessaria un'ulteriore profilazione dedicata). Le mail di gruppo non nominative sono riconducibili agli utenti a cui è consentito l'accesso ed all'utilizzatore di ogni singola attività.

Si precisa che i messaggi di posta in entrata e in uscita dalla casella e-mail aziendale, essendo direttamente connessi all'attività lavorativa, non hanno carattere confidenziale, pertanto il loro contenuto potrebbe essere visionato dal Titolare del trattamento dei dati personali (attraverso apposito personale incaricato), in caso di assenza imprevista e prolungata del lavoratore, se questo fosse necessario per la continuità dell'attività lavorativa.

Per un corretto uso della posta elettronica:

- i Destinatari non possono scaricare su disco, allegati di posta elettronica di cui non si conosca con certezza il mittente o sulla sicurezza dei quali si nutrono, dubbi, anche minimi;
- i Destinatari non possono rispondere a messaggi apparentemente provenienti da mittenti considerati "sicuri" (es. bollettini tecnici della Microsoft, …) e soprattutto non fornire alcun dato personale richiesto all'interno di queste e-mail né, tantomeno, collegarsi ad eventuali siti Internet proposti nel messaggio.
- in tutte le situazioni sopra descritte, nel caso sussista qualche dubbio su come gestire il messaggio, si ricorda di non aprire né il messaggio né l'eventuale allegato, e contattare il Personale Tecnico;
- è fatto esplicito divieto di attivare o diffondere messaggi di tipo "catene di S. Antonio", così come di trasmettere materiale diffamatorio, osceno o che violi il diritto d'autore.

6.8 ACCESSI REMOTI

Il Responsabile di Funzione, a fronte di specifiche esigenze e dietro motivata richiesta, può autorizzare l'accesso da remoto ai sistemi e ai dati informatici aziendali.

Le richieste dovranno essere formulate per iscritto, autorizzate dall'Amministratore Delegato di ogni rispettiva Società ed archiviate dal *CTO*, restando in carico al Responsabile di Funzione, l'obbligo di comunicare con tempestività la cessazione dello stato di necessità o del rapporto di collaborazione.

6.9 GESTIONE ACCOUNT E CREDENZIALI DI ACCESSO A SITI DI TERZE PARTI

La gestione di account e credenziali per l'accesso a siti di terze parti necessita l'autorizzazione del *CTO* che valida l'abilitazione dell'account necessario e verifica che sia utilizzato in conformità con le direttive aziendali e le norme e regolamenti della terza parte che eroga il servizio.

Il *CTO* predispone almeno annualmente un report riepilogativo da trasmettere, per competenza, all'Amministratore Delegato di ogni Società ed al *CFO* contenente le abilitazioni concesse nel periodo, la durata e le motivazioni che hanno portato alla concessione.

6.10 SICUREZZA DEL SOFTWARE E GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

I sistemi applicativi e le infrastrutture hardware in uso al Gruppo non possono essere manomessi o modificati autonomamente dall'utente finale. La gestione dei cambiamenti software si riferisce a nuove implementazioni o a modifiche di applicazioni informatiche che gestiscono le basi dati aziendali. La gestione dei cambiamenti hardware riguarda gli interventi sui server e sulle reti informatiche aziendali.

Il *CTO*, con il supporto del Personale Tecnico, garantisce un costante aggiornamento dei software ed hardware in uso al Gruppo al fine di preservare un livello di efficienza e sicurezza adeguato alle necessità operative.

Eventuali ulteriori e specifiche esigenze di modifica o aggiornamento, dovranno essere formulate dal Responsabile della Funzione interessata al *CTO* per il benestare che, autorizzato dall'Amministratore Delegato di Facile.it S.p.a., provvederà ad attivare per l'operatività il Personale Tecnico.

È vietato il trasferimento di software aziendale su hardware non autorizzato, salvo i casi consentiti dalle licenze utilizzate.

6.11 GESTIONE DEL RISCHIO INFORMATICO

Per i principali sistemi applicativi si deve svolgere con cadenza almeno biennale l'analisi delle criticità con l'obiettivo di valutare l'impatto sul Gruppo della mancata disponibilità degli stessi, in modo da definire le aree di rischio più elevato e concentrarsi su queste per un rafforzamento delle misure di protezione della sicurezza informatica.

L'analisi deve prevedere:

- la suddivisione dei sistemi applicativi in base alla categoria dei dati gestiti;
- la valutazione, per ogni sistema, del tipo di danno derivante dal mancato funzionamento verso l'utente finale e dal protrarsi dell'interruzione del servizio; la valutazione dell'adeguatezza delle misure preventive sui sistemi in relazione all'analisi del rischio;
- la verifica della necessità di definire procedure di emergenza in caso di non disponibilità dei sistemi (*piano di emergenza*).

6.12 DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA O DIGITALE CON FINALITÀ GIURIDICA AVENTI EFFICACIA PROBATORIA

La gestione di documenti con firma qualificata o digitale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Smart card, generatori di numeri pseudocasuali, posta elettronica certificata, ecc.) con finalità giuridica aventi efficacia probatoria è in carico ai Responsabili di Funzione, fermo restando l'obbligo di autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato della Società, al possesso della firma stessa.

Il *CTO* deve implementare e verificare l'attuazione di apposite istruzioni per la gestione delle chiavi per supportare l'utilizzo di tecniche crittografiche da parte del Gruppo (ad esempio per quanto riguarda la gestione di carte di credito della Società e/o di Clienti).

Le informazioni di commercio elettronico così come le relative a transazioni on-line per la commercializzazione dei prodotti devono essere protette al fine di prevenire trasmissioni incomplete, errori di instradamento, alterazione non autorizzata, divulgazione non autorizzata, duplicazione non autorizzata del messaggio o attacco di tipo "replay".

7 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione ed utilizzo del sistema informatico sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico e le indicazioni previste nelle procedure aziendali.

Gli strumenti e i dati informatici aziendali, devono essere utilizzati per fini e scopi attinenti l'attività lavorativa. A tale fine i dispositivi sono forniti in dotazione in condizioni adeguate e congruenti con tali scopi.

Pertanto:

a. **non** è consentito, salvo preventiva espressa autorizzazione del *CTO*, modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, …);

b. **non** è consentita la concessione di privilegi amministrativi sul PC; eventuali deroghe, esclusivamente per giustificati motivi, richiederanno specifica autorizzazione scritta del *CTO* e la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità;

c. **non** è consentito cedere a Terzi, anche solo temporaneamente, qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica aziendale, nonché i relativi software, credenziali di accesso, oppure di lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a Terzi fuori dai locali aziendali. In caso di furto o smarrimento di tali beni aziendali in dotazione, è onere del Dipendente sporgere formale denuncia alle pubbliche autorità competenti e informare immediatamente l'*Ufficio*

Amministrazione, affinché si possano porre in essere tutte le misure atte ad isolare il sistema informativo e limitare i rischi di accessi non autorizzati;

d. **non** è consentito l'utilizzo di software di tipo peer-to-peer o l'installazione e/o l'utilizzo di software/hardware/accessori/periferiche senza autorizzazione scritta del *CTO* e la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità;

e. **non** è consentito accedere alla rete aziendale, ai programmi ed alle banche dati, siano essi aziendali o di terzi, con credenziali di accesso diverse da quelle assegnate, né e consentito ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi, con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;

f. **non** è consentito danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati, nonché diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;

g. **non** è consentito porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

h. **non** è consentito porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati;

i. **non** è consentito modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;

j. **non** è consentito installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, …);

k. **non** è consentito divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali, né copiare, manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;

l. **non** è consentito effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;

m. **non** è consentito, salvo esigenze lavorative, divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;

n. **non** è consentito sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

o. **non** è consentito mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare danni;

p. **non** è consentito effettuare pratiche di spamming così come ogni azione di risposta alle medesime;

q. **non** è consentito violare i sistemi informatici di Società concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;

r. **non** è consentito danneggiare le infrastrutture tecnologiche di Società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;

s. **non** è consentito manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;

t. **non** è consentito danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo;

u. **non** è consentito accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso (laddove possibile), al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione;

v. **non** è consentito accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro tramite strumenti di accesso remoto;

w. **non** è consentito utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale;

x. è consentito l'accesso ad Internet, mediante il normale software di navigazione in rete in dotazione, solo se effettuato per scopi leciti e tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale;

y. è consentito l'utilizzo di certificati elettronici, di firma digitale con chiave pubblica o di meccanismi di crittografia dei dati per comunicazioni critiche, unicamente secondo le modalità indicate dal Gruppo.

Eventuali specifiche e motivate esigenze in deroga a quanto sopra, devono essere segnalate dal Responsabile di Funzione al *CTO* al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

Il *CTO* predispone almeno annualmente un report riepilogativo da trasmettere, per competenza, all'Amministratore Delegato di ogni Società contenente le deroghe concesse.

8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza della propria Società utilizzando i seguenti canali:

	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	***Facile.it S.p.A.***	***Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.***
E-mail	*odv@facile.it*	*odv@facile.it*	*odv@mutui.it*
Posta tradizionale	*All'indirizzo:* *Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Facile.it S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*

Il CTO, avvalendosi del supporto operativo del Personale Tecnico, deve segnalare preventivamente agli Organismi di Vigilanza le variazioni che interessano il sistema di controllo interno riferito ai sistemi informativi rispetto a quanto contenuto nel Protocollo.

I Destinatari, in relazione a quanto indicato nel Protocollo, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza della Società qualsiasi anomalia riscontrata nell'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, nonché qualsiasi evento che potrebbe indurre a ritenere che possano essere esposti a rischio i dati e documenti informatici del Gruppo, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

INDICE

1 SCOPO 2

2 TERMINI DI VALIDITÀ 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE 2

4 RESPONSABILITÀ 2

5 MODALITÀ OPERATIVE 2

5.1 SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A COMPAGNIE ASSICURATRICI 2

5.1.1 SELEZIONE DI COMPAGNIE ASSICURATRICI 2

5.1.2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 3

5.1.3 ARCHIVIAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 3

5.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON PARTNER NETWORK 3

5.2.1 CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DI PARTNER NETWORK 3

5.2.2 CONTRATTUALIZZAZIONE DELL'INCARICO 4

5.2.3 COMPENSO DEI PARTNER NETWORK 4

5.2.4 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 5

5.3 GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ATTIVA 5

5.3.1 RAPPORTI CON LE COMPAGNIE ASSICURATRICI TRADIZIONALI 5

5.3.2 RAPPORTI CON LE COMPAGNIE ASSICURATRICI DIRETTE 5

5.3.3 FATTURAZIONE ATTIVA NELLA BRANCH 5

5.4 GESTIONE DEGLI OMAGGI 5

6 NORME COMPORTAMENTALI 6

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 6

Rel.	2.0
Data del documento	10/02/2016
Società di Rif.	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.

Approvazione

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche «*Società*»), i principi comportamentali, le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che intrattengano rapporti con Compagnie Assicuratrici e con i Partner Network.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che si trovino ad instaurare rapporti con Compagnie Assicuratrici e con Partner Network.

4 RESPONSABILITÀ

L'applicazione del Protocollo è obbligatoria per tutti i Destinatari ed, in particolare, per:

- Amministratore Delegato;
- Director BU Assicurazioni;
- BU Manager FPN.

Le funzioni di Facile.it S.p.A. che prestano servizi alle altre società del Gruppo sono individuate in *corsivo sottolineato*.

5 MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità operative di seguito individuate dovranno essere poste in essere dalla Società sia all'inizio di un rapporto contrattuale che nel corso dello stesso, in occasione di una verifica del mantenimento dei requisiti almeno annuale.

5.1 SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A COMPAGNIE ASSICURATRICI

5.1.1 SELEZIONE DI COMPAGNIE ASSICURATRICI

Quando si presenta la necessità di intrattenere rapporti con nuove Compagnie Assicuratrici il Director BU Assicurazioni, a supporto dell'Amministratore Delegato individua i requisiti e le caratteristiche richieste e gestisce la fase di ricerca e di valutazione dei terzi. In generale, il processo deve essere totalmente tracciabile e documentabile.

Nella scelta del partner, l'Amministratore Delegato, con il supporto del Director BU Assicurazioni *CFO*, deve valutare e tenere in considerazione i seguenti elementi:

- autorizzazioni ad esercitare l'attività;
- provvedimenti sanzionatori o di altra natura erogati dalle autorità di vigilanza o dalle autorità giudiziarie con riferimento a pratiche sleali, vessatorie e comunque non corrette nei confronti dei competitor o dei Clienti;
- provvedimenti sanzionatori o di altra natura erogati dalle autorità di vigilanza o dalle autorità giudiziarie con riferimento al mancato rispetto della normativa di settore e generale;

- circostanza che il potenziale partner:
  - si trovi uno stato di liquidazione o sia soggetta ad una procedura concorsuale o analoga.
  - abbia la sede legale o operi in paesi che comportino un alto rischio operativo e legale.

L'Amministratore Delegato, con il supporto del Director BU Assicurazioni, si occupa altresì della negoziazione delle condizioni contrattuali e dei termini contrattuali con le Compagnie Assicuratrici.

5.1.2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La sottoscrizione dei contratti è di competenza dell'Amministratore Delegato.

Mensilmente il Director BU Assicurazioni deve trasmettere al CFO, ed in copia all'OdV, una lista contenente tutti i contratti conclusi o rinnovati o modificati con le Compagnie Assicuratrici.

5.1.3 ARCHIVIAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Tutta la documentazione relativa ai rapporti tra Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e le Compagnie Assicuratrici è archiviata dal *CFO* e conservata presso la sede della Società in formato elettronico e/o cartaceo. La verifica delle prestazioni effettuate da Compagnie Assicuratrici è demandata al Director BU Assicurazioni sotto la cui direzione si svolge la prestazione. In caso di anomalie è necessario darne tempestiva comunicazione all'Amministratore Delegato ed al *CFO*.

5.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON PARTNER NETWORK

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. si avvale di Partner Network operanti sul territorio nazionale, al fine di collocare prodotti assicurativi mediante la propria piattaforma elettronica (la «*Piattaforma*»).

5.2.1 CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DI PARTNER NETWORK

La selezione di Partner Network, iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, avviene tramite l'utilizzo di diversi canali di ricerca, ovvero utilizzando le liste dei nominativi reperibili sul sito internet dell'IVASS. La ricerca e la selezione dei Partner Network è affidata agli Account Manager. La selezione degli Agenti avverrà solo in assenza di situazioni di conflitto di interesse, come individuate dalla legge italiana, dalle norme di comportamento previste nel Codice Etico della Società e dal presente Protocollo e dalle clausole contrattuali.

Prima dell'assunzione dell'incarico come Partner Network, il soggetto selezionato deve fornire al BU Manager FPN la seguente documentazione:

- certificato giudiziale e dei carichi pendenti;
- documenti di identificazione personale;
- mandato contabile.

Il BU Manager FPN deve conservare la documentazione sopra indicata, il CV del Partner Network se persona fisica oltre ogni altro documento costituente la pratica.

Nella fase di selezione, così come nelle successive fasi di esecuzione e gestione del rapporto con il Partner Network, il BU Manager FPN, dovrà prendere in considerazione, quali indici di "maggior rischio" («*red flags*») i seguenti elementi:

- il Partner Network opera normalmente in una diversa area di business da quello per cui è stato impegnato;
- richiesta di commissioni eccedenti le consuetudini un uso nel settore;
- il Partner Network è legato o è in stretta collaborazione con un funzionario pubblico, anche non direttamente interessato alla transazione, ovvero è un ex dipendente della controparte;

- il Partner Network entra a far parte della transazione su esplicita richiesta o su insistenza di un funzionario pubblico o di rappresentanti di Compagnie assicuratrici / Società erogatrici di servizi;
- proposta del Partner Network di effettuare operazioni:
  - con modalità, frequenza o dimensioni che risultano illogiche, inusuali o tali da denotare intenti dissimulatori, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;
  - con enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
  - con controparti insediate in aree geografiche appartenenti a Paesi black-list;
  - con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali riguardanti il Partner Network;
  - di importo significativo con utilizzo di contante o attraverso strumenti al portatore;
  - con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dagli intestatari.

Nel caso venisse a conoscenza delle condizioni sopra riportate il BU Manager FPN deve darne tempestiva informazione e richiedere approvazione all'Amministratore Delegato per una valutazione del Partner Network. In caso di valutazione negativa, l'Amministratore Delegato sarà tenuto a darne tempestiva notizia all'Organismo di Vigilanza ed al BU Manager FPN che dovrà sospendere ogni attività con il Partner Network, se tali notizie sono divenute note successivamente alla fase di selezione del Partner Network (nella fase di esecuzione e gestione del rapporto).

5.2.2 CONTRATTUALIZZAZIONE DELL'INCARICO

I contratti tra Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. e i Partner Network devono essere sottoscritti dall'Amministratore Delegato.

Il BU Manager FPN, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti in capo al Partner Network, la documentazione prodotta e l'effettiva iscrizione del soggetto all'IVASS ed avere verificato la sottoscrizione del contratto da parte dell'Amministratore Delegato, fornisce al Partner Network le credenziali di accesso abilitate alla Piattaforma previa formazione virtuale sull'operatività della stessa.

Al fine di agevolare e rendere trasparente il processo di ricerca e selezione dei Partner Network *annualmente il BU Manager FPN deve trasmettere mensilmente all'OdV, ed in copia al CFO, l'elenco degli stessi.*

5.2.3 COMPENSO DEI PARTNER NETWORK

Le provvigioni o la quota di brokeraggio ai Partner Network sono determinati in automatico tramite la Piattaforma in base a quanto stabilito nei contratti e nel rispetto delle policy aziendali solo nel caso in cui il Partner Network abbia tempestivamente caricato sulla piattaforma informatica o consegnato a seconda dei casi, i seguenti documenti:

a) dichiarazione di avvenuta consegna dell'informativa precontrattuale ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento ISVAP n. 5;

b) modello unico di informativa precontrattuale;

c) questionario di adeguatezza;

d) dichiarazione ai sensi dell'art. 34 del Decreto legge 24 gennaio 2012;

e) informativa Privacy e IVASS.

L'*Ufficio Amministrazione* provvederà alla predisposizione della fattura ed al relativo pagamento.

I contratti tra la Società e i Partner Network devono contenere apposita dichiarazione con cui quest'ultimo affermi di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

tale clausola regolerà, altresì, le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

Il BU Manager FPN trasmette al *CFO* un resoconto mensile dei costi legali al progetto di intermediazione, con indicazione delle provvigioni e dei costi esterni.

5.2.4 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

L'effettività dell'esecuzione delle prestazioni è valutabile tramite la Piattaforma.

5.3 GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ATTIVA

5.3.1 RAPPORTI CON LE COMPAGNIE ASSICURATRICI TRADIZIONALI

Il CC Manager estrae i dati relativi alla fatturazione dal sistema gestionale ed effettua un controllo, mediante il programma Excel, di corrispondenza dei dati estratti con il conto a gestione separata (premi incassati e da retrocedere al netto delle provvigioni maturate da trattenere e fatturare).

Successivamente il CC Manager trasmette alle Compagnie Assicuratrici e al *CFO* i dati per la fatturazione, congiuntamente alla seguente documentazione:

- numero di polizze transate;
- valore dei premi incassati e retrocessi;
- provvigioni trattenute e da fatturare.

L'emissione della fattura è gestita dall'Ufficio Amministrazione.

5.3.2 RAPPORTI CON LE COMPAGNIE ASSICURATRICI DIRETTE

La Compagnia Assicuratrice trasmette ai BU Manager di riferimento, all'*Ufficio Amministrazione* e al *CFO* la somma da fatturare (importo delle provvigioni) su foglio Excel.

Il Director BU Assicurazioni dopo aver effettuato un controllo formale, autorizza la relativa fatturazione. L'emissione della fattura è gestita dall'*Ufficio Amministrazione*.

5.3.3 FATTURAZIONE ATTIVA NELLA BRANCH

I pagamenti per la Branch sono effettuati dal CFO, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle policy aziendali.

5.4 GESTIONE DEGLI OMAGGI

In occasione delle festività natalizie o di altre particolari ricorrenze, il *CFO* definisce, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, la tipologia degli omaggi di modico valore destinati ad essere offerti in qualità di atti di cortesia commerciale ed i criteri di attribuzione.

Omaggi o cortesie (laddove ammessi dalla legge) nei confronti di rappresentanti di istituzioni pubbliche dovranno essere di modico valore e appropriati e, comunque, tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire o a cercare di acquisire indebiti vantaggi per la Società.

Altri omaggi non rientranti nelle occasioni sopra riportate devono essere espressamente autorizzati dall'Amministratore Delegato.

6 NORME COMPORTAMENTALI

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con Compagnie assicuratrici sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla Privacy, nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico ed in particolare devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e di Protocolli aziendali;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta delle Compagnie Assicuratrici, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti le Compagnie assicuratrici con i quali Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. ha rapporti di natura economico o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e/o di associazione a delinquere e riferire al proprio responsabile;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti con Compagnie Assicuratrici;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

Infine ai Destinatari è fatto particolare divieto, nella gestione delle relazioni con i soggetti apicali (o loro sottoposti) di Compagnie Assicuratrici con i quali la Società intrattiene – anche saltuariamente – rapporti, di:

- creare fondi a fronte di incassi non documentati e pagamenti non giustificati;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno);
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, assunzioni, offerte di intrattenimento, …) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

*Oltre ai flussi specifici individuati nelle modalità operative (ⓘ), i **Destinatari** sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni del presente Protocollo.*

Allegato 1

Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Rel.	2.0
Data del documento	10/02/2016
Società di Rif.	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. Facile.it S.p.A. Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.

Approvazione

Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Facile.it S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016
Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.	Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016

Sommario

Art. 24 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 3
Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati 6
Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata 15
Art. 25 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 20
Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 24
Art. 25 bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio 28
Art. 25 ter - Reati societari 34
Art. 25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali 43
Art. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 47
Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale 47
Art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato 51
Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 55
Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 56
Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 61
Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 65
Art. 25 undecies – Reati ambientali 66
Art. 25 duodecies – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 89
Reati Transnazionali - Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 90

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
ART. 24 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Art. 316 bis c.p.	Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico. Commette reato il beneficiario della sovvenzione che non "amministra" correttamente il denaro ricevuto, in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque svolta.
INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE	Art. 316 ter c.p.	Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
COMUNITÀ EUROPEE Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.		conseguimento di erogazioni pubbliche), costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute. Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo. Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.
TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.	Art. 640 c.p.	Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero l'induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con l'ottenimento di un indebito beneficio per l'agente ed un danno altrui) e si caratterizza per la specificità del soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.
TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Art. 640 bis c.p.	Questa fattispecie può ormai qualificarsi quale circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p., essendosi in tal senso pronunziate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Essa si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita:

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un *quid pluris* rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato, infatti, si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono o per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità ed inganno nei confronti dell'ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione. L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo, con altrui danno.
FRODE INFORMATICA Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al	Art. 640 ter c.p.	La presente fattispecie rileva ai sensi dell'art. 24 del Decreto ove commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico della truffa, è caratterizzato, ai fini del D.Lgs. 231/01, dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione. Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.		Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'Amministrazione.
ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		
ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	Art. 615 ter c.p.	La norma indicata punisce colui che viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni trasmesse attraverso sistemi informatici e con essa, secondo alcuni autori (che attribuiscono particolare rilevanza alla collocazione dell'art. 615-ter tra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio), il legislatore avrebbe inteso tutelare il cosiddetto "domicilio informatico" (o telematico), ovvero "Un'espansione dell'area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall'art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli art. 614 e 615 del codice penale" . Quanto all'elemento materiale, sono previste due diverse condotte: a. introduzione abusiva - quella di colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi con "accesso" quello c.d. "logico", ovvero l'inizio di un'interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede; b. mantenimento - quella di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo momento, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema. Per quel che concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà dell'agente di entrare in un sistema informatico o telematico protetto, oppure di permanervi contro la volontà del titolare dello ius excludendi, nella consapevolezza dell'abusività di tale condotta.
DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI Chiunque, al fine di procurare a sé o ad latri un profitto o di arrecare ad latri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	Art. 615 quater c.p.	Oggetto giuridico della tutela penale è la riservatezza delle chiavi di accesso (password) a programmi riservati. La condotta consiste nel: a. procurarsi abusivamente una delle predette chiavi, ove con il termine "procurarsi" si intende "adoperarsi per venire illegittimamente in possesso"; b. riprodurre una delle chiavi, nel senso di replicare abusivamente la stessa; c. diffondere, comunicare o consegnare i codici e le chiavi suddette; d. fornire indicazioni o istruzioni idonee al superamento delle barriere di accesso del sistema. In tal caso, è espressamente richiesto il dolo specifico, dovendo la condotta essere diretta a procurare un profitto a sé o ad altri, oppure ad arrecare un danno a terzi. Quanto alle aggravanti, il riferimento ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater concerne le ipotesi in cui il fatto sia commesso: - in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; - da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.
DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO Chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	Art. 615 quinquies c.p.	Con tale norma, che prevedeva originariamente la sola diffusione, comunicazione o consegna di programmi diretti a danneggiare sistemi informatici o telematici, il legislatore ha inteso reprimere la diffusione dei cosiddetti "virus". Nel testo introdotto dalla L. 48/08, la condotta penalmente sanzionata è stata peraltro ampliata, risultando punito anche chi: "si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici". Per sistema informatico, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Budapest, deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati. Con l'espressione sistema telematico si intende invece un insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati ed informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni. Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto espressamente il dolo specifico, individuato dalla norma in esame nello "Scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento".
INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	Art. 617 quater c.p.	Quanto alla condotta sanzionata, occorre precisare che: - per intercettazione, riferita alle comunicazioni indicate nella norma, deve intendersi la "presa di conoscenza", con o senza registrazione, in tutto o in parte, del contenuto di dette comunicazioni; - l'intercettazione deve essere poi fraudolenta, ossia attuata con mezzi o modalità che implicano frode ed inganno (alcuni autori ritengono che la fraudolenza possa ritenersi sussistente ogniqualvolta l'intercettazione avvenga in modo occulto, ovvero all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione); - la rivelazione comprende qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni. La giurisprudenza, sul punto, ha precisato che la rivelazione sanzionata dalla norma in esame prescinde dal modo in cui l'agente sia venuto a conoscenza della comunicazione. Essa è configurabile, pertanto, anche nel caso in cui il contenuto delle comunicazioni sia entrato nella conoscenza dell'agente in modo fortuito, ad esempio per effetto di interferenze. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di intercettare con mezzi fraudolenti, impedire o interrompere una comunicazione diretta o proveniente da un sistema informatico od intercorrente tra più sistemi informatici, ovvero di rivelare, con un mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione informatica o

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		telematica intercettata
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo.	Art. 617 quinquies c.p.	La norma in esame, al pari dell'art. 617-bis, ha una funzione di anticipazione della tutela predisposta dal legislatore all'art. 617-quater. Con essa, infatti, non viene punita alcuna attività di intercettazione, interruzione o impedimento di comunicazioni informatiche o telematiche, bensì la predisposizione delle tecnologie idonee a tali scopi. La condotta sanzionata è quella della installazione, nel senso che il complesso delle apparecchiature deve essere posto in condizione di poter svolgere le funzioni richieste dalla norma (ovvero "intercettare, impedire o interrompere"). Non pare, quindi, che possano assumere rilevanza penale condotte limitate al "possesso" od alla "materiale disponibilità" di dette apparecchiature (salvo che non ricorrano altre ipotesi di reato, quale, ad esempio, quella di cui all'art. 615-quater). L'elemento soggettivo, anche in tal caso, è rappresentato dal dolo generico.
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635,ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	Art. 635 bis c.p.	La norma in esame punisce, a querela della persona offesa, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici". L'elemento soggettivo è il dolo generico, in quanto sono sufficienti la mera coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile la cosa altrui, senza che rilevino in alcun modo i motivi dell'agente. Quanto alle aggravanti, il testo dell'art. 635-bis prevede un aggravio di pena e la perseguibilità d'ufficio nel caso di: - condotte commesse con violenza alle persone o con minaccia; - fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		Si pone il problema, quindi, di definire con esattezza il concetto di "operatore del sistema", figura che, in assenza di univoche indicazioni giurisprudenziali, la dottrina ha affermato essere riferibile a: - chi eserciti professionalmente, in via continuativa o quantomeno non occasionale, il ruolo di operatore, programmatore, sistemista o analista sull'hardware o sul software di un sistema informatico; - il soggetto che di fatto, in relazione alle funzioni svolte nell'ente pubblico o privato nel cui ambito viene utilizzato il sistema, si trova nella condizione di poter intervenire direttamente o per interposta persona, nell'esercizio e/o a causa delle sue funzioni, sui dati o sui programmi. L'aggravante in esame non sarebbe invece applicabile all'operatore che abbia avuto accesso al sistema in modo del tutto svincolato dall'uso professionale o lavorativo sullo stesso (ad esempio quale tecnico informatico che, chiamato per effettuare una riparazione, abbia conosciuto le password di accesso e se ne sia poi avvalso per commettere il reato). Deve poi sempre aversi un "abuso della qualità", cosa che si verifica anche quando l'operatore, pur legittimamente ammesso ad introdursi al sistema per compiervi degli interventi, approfitti di tale possibilità di accesso per introdursi (o mantenersi) in settori o dati del sistema diversi da quelli sui quali è stato chiamato ad operare.
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere	Art. 635 ter c.p.	L'art. 635-ter punisce i danneggiamenti riguardanti: - atti, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici; - dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (quindi sia pubblici che privati, purché di

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.		pubblica utilità). Il legislatore, quindi, ha inteso distinguere i casi di danneggiamento di dati con rilevanza meramente privatistica (che sono puniti, in modo meno grave ed a querela di parte, dall'art. 635-bis), da quelli di danneggiamento di dati pubblici o privati di pubblica utilità, che sono sanzionati in modo più grave dalla norma in esame. Resta il problema di verificare quando ci si trovi in presenza di un sistema di "pubblica utilità". Sul punto, deve ritenersi che con tale espressione si intendano tutte le strutture, apparecchiature e sistemi destinati, ed idonei, a soddisfare esigenze di pubblico interesse e, quindi, di utilità collettiva, ciò indipendentemente dal fatto che essi siano di proprietà pubblica o privata (es: reti di telecomunicazione; banche dati contenenti dati anagrafici, sanitari o pensionistici; sistemi informatici di provider, ecc.). Elemento soggettivo è il dolo generico. Quanto all'aggravante di cui al terzo comma, essa riproduce quella già analizzata in relazione al comma 2 dell'art. 635-bis.
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	Art. 635 quater c.p.	Questa norma introduce una tutela rafforzata rispetto all'ipotesi di cui all'art. 635-bis. Mentre, infatti, tal ultima disposizione prevede la punibilità a querela di parte per il danneggiamento di dati, informazioni o programmi informatici, la norma in esame prevede invece la procedibilità d'ufficio, e sanzioni più gravi, per il caso il danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Nella pratica, potrebbe risultare difficile distinguere tra il danneggiamento di dati e quello dell'intero sistema, ma, in via generale, si ritiene che sussista l'ipotesi più grave, ovvero quella

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		sanzionata dall'art. 635-quater, allorché il danneggiamento di dati, informazioni o programmi sia tale da rendere inservibile il sistema, o tale da ostacolarne gravemente il funzionamento. Quanto all'elemento soggettivo, si ritiene sufficiente il dolo generico. Da ultimo, con riferimento alle aggravanti previste dal comma secondo, si tratta anche in tal caso delle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia, ovvero con abuso di qualità di operatore del sistema.
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635 quinquies c.p.	L'art. 635-quater tutela i sistemi informatici di "Pubblica utilità", ciò indipendentemente dalla circostanza che ne sia titolare un soggetto pubblico o privato. L'elemento soggettivo è, anche in tal caso, il dolo generico.
FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	Art. 640 quinquies c.p.	Con questa norma è punita la condotta del soggetto, incaricato di prestare servizi di certificazione di firma elettronica, che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato. Si tratta, pertanto, di un reato proprio che può essere commesso solo dal soggetto che presta servizi di certificazione di firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime. Resta ovviamente possibile il concorso dell'extraneus che abbia fornito un contributo efficiente rispetto alla realizzazione della condotta sanzionata (ad esempio: in caso di istigazione).
DOCUMENTI INFORMATICI Se alcuna delle falsità previste dal presente capo	Art. 491 bis c.p.	L'art. 491-bis punisce il falso nei documenti informatici pubblici o

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private		privati attraverso un rinvio alle norme generali in tema di reati di falsità in atti. Per la ricostruzione degli elementi costitutivi dei reati di falso in documento informatico, quindi, occorre fare riferimento a detta disciplina generale. Quanto all'elemento materiale, il legislatore distingue in genere tra: a. falso materiale - esclude la genuinità del documento e può presentarsi nelle due forme della "contraffazione", che si ha quando il documento è posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore, e della "alterazione", che si ha quando al documento, redatto dall'effettivo autore, siano state apportate modificazioni di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, ecc.) successivamente alla redazione; b. falso ideologico - si ha nel caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contenga dichiarazioni menzognere (ossia una "falsa attestazione"). Quanto all'elemento soggettivo, la disciplina è diversa a seconda che si tratti di documenti informatici pubblici, per i quali è generalmente ritenuto sufficiente il dolo generico (ovvero la coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia posto) od invece di documenti informatici privati, per i quali è invece richiesto, quanto meno nell'ipotesi di cui all'art. 485 c.p., il dolo specifico, nel senso che la falsificazione deve essere determinata dalla volontà di procurare un vantaggio a sé o ad altri, oppure di arrecare un danno a terzi. La distinzione tra documenti informatici pubblici e privati rileva poi anche sotto l'ulteriore profilo

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		della procedibilità, stante che per i primi è prevista la punibilità d'ufficio, mentre i secondi sono perseguibili solo a querela della persona offesa. Si pone, quindi, un delicato problema di esatta identificazione del concetto di "documento informatico pubblico", visto che da ciò discendono tutte le conseguenze di cui si è detto. In tal senso, un'indicazione può desumersi dalla giurisprudenza formatasi in materia di falsità di documenti cartacei, secondo la quale non tutti i documenti provenienti dalla pubblica amministrazione sono "pubblici", dovendosi ritenere tali solo quei documenti la cui redazione sia espressione di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. Infine, quanto alla nozione di efficacia probatoria di cui al nuovo testo dell'art. 491-bis, non è dato rinvenire nella norma alcuna definizione che consenta di meglio comprenderne il contenuto. Sul punto, tuttavia, precisa l'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale che è attribuita rilevanza probatoria ai documenti informatici ove essi siano stati formati nel rispetto di regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.
ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	Art. 416, comma 6 c.p.	Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile, ma non anche una distribuzione gerarchica di funzioni. La stabilità postula la presenza di un'unione permanente, che risulti idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale. L'interesse tutelato dalla norma è

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi). L'elemento soggettivo previsto è il dolo specifico (la volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire alla realizzazione del piano criminoso). Il delitto si consuma con la costituzione dell'associazione, indipendentemente dalla commissione dei cc. dd. "reati-fine" del programma illecito. Il semplice accordo tra tre o più persone diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti fermatosi allo stato embrionale di mero accordo viene ricompreso nell'ambito di operatività della diversa fattispecie di cui all'art. 115 c.p. ("Accordo per commettere un reato").
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di	Art. 416 bis c.p.	Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice di cui all'art 416 c.p. Un'associazione può definirsi mafiosa ove sia caratterizzata dal c.d. "metodo mafioso", ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata. La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica. Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. E' sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.		L'associazione armata rappresenta una circostanza aggravante del reato base e si caratterizza esclusivamente per l'elemento accessorio della disponibilità, da parte degli associati, di armi e materie esplodenti (anche se occultate o depositate in specifici luoghi). Ulteriore circostanza aggravante è rappresentata dal "riciclaggio".
SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.	Art. 416 ter c.p.	
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze	Art. 630 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.		
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.	Art. 74 DPR 309/90	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.		
Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo	Art. 7 Legge 203/91 di conversione del Decreto Legge 152/91	
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	Art. 416, escluso comma 6 c.p.	
ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO *Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*	Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
ART. 25 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
CONCUSSIONE Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Art. 317 c.p.	Il pubblico ufficiale determina lo stato di soggezione e quindi di costrizione del privato, il *metus publicae potestatis*, attraverso l'abuso della sua qualità (ciò indipendentemente dalle sue competenze specifiche, ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito). Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione ed il privato concusso. Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.
CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.	Art. 318 c.p.	Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.). Rispetto alla concussione, tutte le fattispecie di corruzione si caratterizzano per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti. La differenza tra questa ipotesi di corruzione (di cui all'art. 318 c.p.) e quella successiva "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (di cui all'art. 319 c.p.) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, a seguito dell'accordo con il privato si realizza da parte del pubblico

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		ufficiale una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca in alcun atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce invece un atto, che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e che viene compiuto ad uso privato. La riforma del 2012 ha recepito un orientamento giurisprudenziale già esistente in vigenza del vecchio testo: ai fini della consumazione non è necessaria l'identificazione di uno specifico atto quale oggetto dell'accordo illecito e la tipicità del reato riposa nel fatto che la consegna del denaro o di altra utilità venga effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.
CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	Art. 319 c.p.	Il privato corruttore si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i suoi doveri d'ufficio. Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé (per verificarne la legittimità o l'illegittimità), ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere di per sé non illegittimo, ma comunque contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	Art. 319 bis c.p.	
CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in	Art. 319 ter c.1 c.p.	L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.		319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, la giurisprudenza ritiene che ciò non costituisca elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientrerebbe "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto. Ai fini della configurazione del reato, quindi, non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice o dal pubblico ministero.
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.	Art. 319 quater c.p.	Questo articolo punisce, in modo meno severo, la concussione per induzione. Il reato di concussione per costrizione rimane, invece, previsto e prescritto dall'art. 317 del codice penale. Questa norma è stata introdotta con la legge anticorruzione n. 190 del 2012 per allineare l'Italia agli standard europei. Questa fattispecie di reato era in parte già prevista nel vecchio art. 317 c.p. I soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità, oltre che per costoro, è prevista anche per il privato che, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o alla dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica una, seppur limitata, pena.
CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN	Art. 320	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
PUBBLICO SERVIZIO Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	c.p.	
PENE PER IL CORRUTTORE Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	Art. 321 c.p.	
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	Art. 322 c.p.	Il delitto in esame è un reato comune perché può essere commesso da "chiunque". Si configura, inoltre, come reato di mera condotta; è quindi sufficiente, per la configurazione del reato, la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Viene punito anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita la promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a	Art. 322 bis c.p.	Questa fattispecie di reato ha ratificato e dato esecuzione a tre convenzioni internazionali che imponevano agli Stati firmatari di incriminare le condotte di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione nelle quali sono coinvolti funzionari estranei all'ordinamento giuridico.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.		
ART. 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		
FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di	Art. 453 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.		
ALTERAZIONE DI MONETE Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	Art. 454 c.p.	
SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	Art. 455 c.p.	
SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	Art. 457 c.p.	
FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	Art. 459 c.p.	
CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	Art. 460 c.p.	
FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI	Art. 461	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	c.p.	
USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	Art. 464 c.p.	
CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI E CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;	Art. 473 c.p.	La norma tutela direttamente i marchi e gli altri segni distintivi, il brevetto, nonché i modelli e disegni. Con riferimento alle diverse tipologie di diritti di proprietà industriale considerati dalla norma in commento (ossia marchi, brevetti, disegni o modelli), le condotte previste e punite sono tre: la relativa contraffazione, alterazione e uso. La contraffazione consiste nella riproduzione abusiva, mentre l'alterazione nella falsificazione ottenuta mediante manomissione del titolo genuino. La norma richiede il dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere la contraffazione o l'alterazione di diritti di proprietà industriale. Occorre evidenziare che una preventiva verifica dell'esistenza di un titolo di privativa industriale è, in astratto, sempre possibile.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		Le disposizioni penali in commento devono, infatti, essere lette alla luce della normativa di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI) che disciplina i diritti di proprietà industriale. A livello civilistico, la conoscenza dei diritti cosiddetti "titolati" (ossia diritti che si costituiscono in forza di brevettazione o registrazione) è presunta. È, tuttavia, evidente che, da un punto di vista penalistico, la presunzione di conoscenza implica gravi rischi. La sussistenza del dolo dovrà, in linea di principio, essere intesa come effettiva coscienza e volontà di cagionare il reato. Parte della giurisprudenza afferma che per contraffazione debba intendersi l'integrale riproduzione di un marchio nella sua complessità, mentre l'alterazione è la riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il segno originale. La dottrina invece afferma che il criterio di riferimento debba essere l'ordinaria attenzione del pubblico, cioè del consumatore medio che all'atto dell'acquisto non ha sotto mano il segno genuino col quale poter effettuare un raffronto, ma dispone solo di un ricordo di esso. Deve considerarsi poi il tipo di prodotto e la cerchia di consumatori cui è destinato.
INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne	Art. 474 c.p.	Oggetto della condotta è l'opera dell'ingegno o il prodotto industriale recante marchi o altri segni contraffatti o alterati. La Cassazione ha puntualizzato che la norma non concerne beni che costituiscono una mera imitazione di prodotti privi di marchi o altri segni (C. 26/04/2001). Inoltre, la norma esige che la condotta alterativa o contraffattiva sia stata attuata da un soggetto diverso da chi detiene i beni ai fini

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».		di vendita o li metta un profitto; diversamente, troverà applicazione l'art. 473 c.p.. La norma in commento richiede il dolo specifico, comprendente sia la coscienza e volontà di realizzare tutti gli elementi della fattispecie, sia la prefigurazione ed il perseguimento di un profitto personale a seguito della realizzazione della fattispecie. La condotta relativa alla "introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio" si realizza nel momento in cui il prodotto ha attraversato la frontiera italiana. Il "detenere per vendere" si configura nello stoccaggio della merce in determinati luoghi; la "messa in vendita" si perfeziona nel momento in cui la merce diviene disponibile al pubblico; "la messa in circolazione" è, invece, integrata da ogni atto che possa determinare un contatto tra merce e consumatore e si realizza nel momento in cui la merce esce dalla sfera di controllo del detentore per entrare nel circuito del mercato. Trattandosi di reato di pericolo, la condotta di messa in vendita sussiste anche quando la vendita non si è effettivamente realizzata, ma le merci sono comunque disponibili per il pubblico.
ART. 25 BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		
TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	Art. 513 c.p.	L'interesse tutelato è, in primo luogo, il libero esercizio e il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riflette negativamente sulla pubblica economia. La norma sembrerebbe tesa a proteggere la libertà privata sotto il profilo del concreto esercizio dell'iniziativa economica, libero da indebiti condizionamenti esterni, nonostante la violenza incida direttamente sulle cose e non sulle persone.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		Presupposto di applicazione della norma in commento è che il fatto non costituisca un più grave reato, quale, ad esempio, aggiotaggio, sabotaggio, violenza privata. Scopo della fattispecie appare, quindi, quello di perseguire quei comportamenti generici di offesa all'industria ed al commercio, nonché alla libertà del loro esercizio. La fattispecie costituisce un reato di pericolo: la condotta incriminata consiste nell'utilizzo della violenza sulle cose o nell'impiego di mezzi fraudolenti idonei allo scopo, indipendentemente dal concreto verificarsi del turbamento. La violenza deve consistere in una condotta che possa ostacolare materialmente l'altrui attività economica, mentre l'uso di mezzi fraudolenti sottintende l'impiego di mezzi ingannatori, aventi come destinatario non solo lo stesso esercente l'attività economica o commerciale, ma anche terzi soggetti il cui comportamento possa in qualche modo condizionare l'esercizio dell'impresa. La norma richiede il dolo specifico: coscienza e volontà di usare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti accompagnati dalla consapevolezza di mettere in pericolo il normale esercizio di una attività economica o commerciale, unitamente all'intenzione di cagionare l'impedimento od il turbamento di tale esercizio. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene usata violenza sulle cose. Non occorre che il turbamento si verifichi effettivamente (non è, infatti, configurabile il tentativo). La fattispecie concerne anche moderne modalità di turbativa o di impedimento di natura sovraindividuale, quali, ad

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		esempio, l'ingenerare nel pubblico la fobia di acquistare prodotti avvelenati o pericolosi, ancorché essi rimangano invenduti.
FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	Art. 515 c.p.	La condotta tipica consiste nella consegna di una cosa diversa per quantità o qualità, per provenienza od origine, da quella oggetto del contratto o comunque pattuita, indipendentemente dall'impiego da parte dell'agente di mezzi o accorgimenti per indurre in inganno il pubblico. Il delitto presuppone un contratto od un qualsiasi negozio giuridico che comporti la consegna di una cosa mobile o di un documento che la rappresenti (si tende, pertanto, ad escludere dalla fattispecie la consegna di denaro contante, le prestazioni personali e quelle cosiddette meccaniche – quali, ad esempio, l'elaborazione meccanica di dati -). La cosa mobile consegnata deve essere diversa da quella dichiarata o pattuita, potendo tale diversità concernere il genere o la specie della cosa, la relativa origine (luogo di produzione) o provenienza, la qualità o la quantità (il peso, le misure o il numero non corrispondono a quelli richiesti). È sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'agente di consegnare una merce per un'altra, oppure una merce diversa da quella pattuita o dichiarata. Non appare, invece, necessario alcun movente specifico. Il reato si consuma con la consegna della diversa cosa mobile o del documento che la rappresenta. Quando la merce viene consegnata mediante spedizioniere o vettore, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, rileva il momento in cui la merce entra nella sfera di dominio del destinatario. Per la giurisprudenza non ha alcun

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		rilievo la facile riconoscibilità della difformità tra il richiesto e il ricevuto, anche qualora il mancato riconoscimento sia ascrivibile ad una scarsa diligenza dell'acquirente. Né pare rilevare la consapevolezza del compratore in merito alla ricezione di una cosa diversa. A questa visione di oppone la dottrina prevalente che ritiene non sussistere il reato in commento, allorché l'acquirente sia consapevole della difformità.
VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	Art. 516 c.p.	Con le espressioni "porre in vendita" o "mettere altrimenti in commercio" la norma fa riferimento a tutti gli atti che possono essere riferiti a un contratto a titolo oneroso. A tal riguardo è sufficiente che tali sostanze non genuine siano, ad esempio, offerte in vendita o esposte al pubblico. La mera detenzione di sostanze alimentari non genuine rileva solo finalizzata alla vendita. La condotta sanzionata concerne quelle sostanze alimentari che hanno subito una alterazione o una adulterazione nella loro essenza o nella loro normale composizione. La "genuinità" attribuibile al prodotto alimentare deve essere intesa sia sotto il profilo "naturale" che sotto quello "formale". Con la prima di queste espressioni si fa riferimento a sostanze che non abbiano subito processi di alterazione della propria composizione biochimica, o che, comunque, pur avendo subito modifiche nutrizionali, abbiano mantenuto inalterata la loro essenza. In tal caso la non genuinità del prodotto può essere ravvisata anche nell'ipotesi in cui il prodotto abbia subito un depauperamento di principi nutritivi caratteristici attraverso l'uso abnorme o contrario a specifiche disposizioni

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		di legge delle componenti naturali del prodotto stesso. Sul punto, a titolo meramente esemplificativo, è stata ritenuta non genuina la vendita come carne fresca di puro suino di un prodotto contente anche carne bovina.
VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	Art. 517 c.p.	Trattandosi di un reato di pericolo, non occorre che il soggetto sia stato effettivamente ingannato, ma la valutazione della condotta riguarderà la relativa idoneità a conseguire l'effetto ingannatorio o di danno.
FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 517 ter c.p.	La suddetta fattispecie costituisce un'ipotesi di reato sussidiaria, che trova applicazione ove non risultino integrati gli elementi oggettivi previsti dalle fattispecie di cui agli articoli 473 e 474 c.p. L'applicazione della norma in commento dipende, inoltre, dalla relativa interpretazione: ove si interpretasse l'art. 517 ter c.p. in maniera prettamente letterale, si assisterebbe ad una applicazione estremamente diffusa del reato. L'espressione "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale ...", introdotto anche all'interno dell'art. 473 c.p., consentirebbe, in linea teorica, di assoggettare a sanzione il comportamento di chiunque fabbrica o, anche solo, impiega in ambito industriale beni realizzati, ovvero predisposti, da terzi soggetti, di cui sia possibile una preventiva forma di verifica riguardo all'esistenza di un titolo di privativa industriale. Tale forma di verifica è, in realtà, possibile nella maggior parte dei casi, ovvero quando si parla di diritti cosiddetti "titolati" (brevetti, disegni e modelli registrati, marchi registrati, ecc.). La normativa

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		penale di cui si discute va, infatti, necessariamente collegata alle disposizioni del codice di proprietà industriale (D. Lgs. 30/205) che definisce diritti di proprietà industriale. A livello civilistico, laddove esista un diritto di proprietà industriale brevettato o registrato, la responsabilità di chi usa tale diritto senza l'autorizzazione del titolare si basa su una presunzione di conoscenza.
CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	Art. 517 quater c.p.	a. La condotta tipica della prima fattispecie è integrata dall'opera contraffattiva o dall'alterazione di indicazioni o denominazioni. Il bene tutelato è la pubblica fede derivante dalla legittima adozione di indicazioni o denominazioni di prodotti agroalimentari. La tutela si rivolge direttamente titolo di proprietà industriale. b. La condotta tipica della seconda fattispecie consiste nell'importazione, nell'immagazzinamento, nell'offerta in vendita direttamente ai consumatori o nella messa in circolazione di prodotti agroalimentari, recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 414-ter, secondo comma e 517-bis, secondo comma. Ai fini dell'applicabilità della norma è richiesto che siano rispettate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale.
ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza	Art. 513 bis c.p.	La condotta di "concorrenza sleale" punita dalla norma si realizza quando la violenza o la minaccia sono esercitate contro il concorrente sia in modo diretto che in modo indiretto, agendo, ad esempio, nei confronti di terzi

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.		soggetti (clientela, collaboratori, ecc.).
FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	Art. 514 c.p.	L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine economico garantito contro il danno derivante all'industria nazionale. La condotta sanzionata consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti recanti nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Diversamente da quanto previsto dall'art. 474 c.p., la tutela di cui alla norma in commento è estesa anche ai "nomi", da intendersi quali firme, ditte, titoli, emblemi, insegne riferite a un prodotto per distinguerlo dagli altri, senza, tuttavia, far parte del marchio. Non si richiede che i marchi e i segni distintivi siano stati registrati o che siano state rispettate le norme nazionali o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, integrando ciò una circostanza aggravante. Si tratta di un reato cosiddetto di danno: la fattispecie si realizza allorché il prodotto sia immesso sul mercato nazionale o estero e ciò cagioni effettivamente un danno all'industria nazionale (quale, ad esempio, una diminuzione degli affari in Italia o all'estero, l'offuscamento del buon nome dell'industria nazionale o di un suo settore, ecc.).
ART. 25 TER - REATI SOCIETARI		
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla	Art. 2621 c.c.	Articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio". A differenza della più grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622, non è qui richiesta una lesività specifica degli interessi patrimoniali di determinati soggetti (in particolare quelli dei soci).

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.		Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. La condotta penalmente rilevante consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero l'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge. I "fatti materiali" devono essere altresì "rilevanti". Rispetto alla formulazione previgente alla L. 27 maggio 2015, n. 69 non vi è più il riferimento alle valutazioni. Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato le relazioni e le altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società) e quelle con unico destinatario, pubblico o privato (si pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di ottenere da un istituto di credito un finanziamento). La fattispecie delle false comunicazioni sociali di cui al presente articolo è un'ipotesi delittuosa caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, a cui è riservata un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto all'articolo successivo. È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare in errore i soci o il pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto all'agente o ad altri soggetti.
FATTI DI LIEVE ENTITÀ Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di	Art. 2621 bis c.c.	Articolo inserito dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
cui all'articolo 2612 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.		amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione di un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Art. 2622 c.c.	Articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE	Art.	***Abrogato dall'articolo 37,***

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	2624 c.c.	***comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39***
IMPEDITO CONTROLLO Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.	Art. 2625 c.c.	La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329, l'altra con la reclusione fino a 1 anno (e per la quale si procede a querela della persona offesa). Il soggetto attivo è sempre l'amministratore, il quale impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci e agli organi sociali. Nella seconda fattispecie, il presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. E' prevista la procedibilità a querela di parte.
INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2626 c.c.	
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per	Art. 2627 c.c.	La norma prevede la clausola "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato", in quanto l'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare il più grave reato di cui all'art. 646 c.p. (Appropriazione

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato		indebita). L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge. I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge. E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.
ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	Art. 2628 c.c.	Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali (o della società controllante), cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2629 c.c.	Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.
OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1i settembre 1993, n. 385, del	Art. 2629 bis c.c.	La condotta delittuosa consiste nell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società (deve trattarsi di società quotata). Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 2391, 1° co. c.c., deve essere indirizzata agli altri amministratori ed al collegio

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.		sindacale, per una valutazione sulla convenienza dell'operazione per la società. L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando, dalla mancata comunicazione, derivino danni alla società od ai terzi.
FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso	Art. 2632 c.c.	Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.		dell'aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno.
INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2633 c.c.	La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione. È contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi. Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 "*Operazioni in pregiudizio dei creditori*", è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.
CORRUZIONE TRA PRIVATI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati	Art. 2635 c.c.	Questo reato è stato introdotto con la legge anticorruzione n. 190 del 2012 con la quale sono state ratificate le convenzioni internazionali di Strasburgo e di Merida che impongono, agli Stati firmarti, la punizione come reato della corruzione attiva e passiva nel settore privato. La fattispecie introdotta è un reato a concorso necessario, come tutti i reati a matrice corruttiva. Il bene giuridico tutelato è l'integrità del patrimonio della società cui sono riconducibili i soggetti corrotti. Il primo tipo di condotta descritta dall'articolo in esame è la cosiddetta corruzione passiva che si sostanzia nel compimento o nell'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.		obblighi di fedeltà, con conseguente danno alla società cui appartiene il soggetto che ha ricevuto una dazione o una promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri. Perché il reato si perfezioni è necessario, pertanto, che chi riceve il vantaggio indebito venga meno ai propri obblighi verso la propria società (obblighi inerenti al proprio ufficio ovvero obblighi di fedeltà) e che causi un nocumento alla società stessa. In assenza di queste due condizioni, imprescindibili per la configurazione del reato, l'atto corruttivo non è perseguito. Per quanto concerne la condotta di corruzione passiva questo articolo individua specifici soggetti, quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. Tuttavia il secondo comma dell'articolo prevede che il reato può essere integrato anche nel caso in cui sia corrotto un qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti specificamente individuati al primo comma. Parrebbe pertanto che possa essere corrotto qualsiasi soggetto riconducibile alla società. Il secondo tipo di condotta è la cosiddetta corruzione attiva che si sostanzia nella dazione o nella promessa di denaro o di altra utilità ad uno dei soggetti indicati nel primo o nel secondo comma. Per quanto concerne la condotta di corruzione attiva, soggetto attivo può certamente chiunque, poiché l'articolo in esame nulla dice circa eventuali qualità o caratteristiche che devono essere possedute dal soggetto che effettua la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità.
ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA Chiunque, con atti simulati o fraudolenti,	Art. 2636 c.c.	La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.		perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. E' necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.
AGGIOTAGGIO Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	Art. 2637 c.c.	La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver esso disciplinato la diversa fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione dello specifico reato di manipolazione del mercato Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).
OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in	Art. 2638 c.1-2 c.c.	L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva). Il Legislatore ha previsto la medesima pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.		condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza. In ultimo, è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente, ma anche solo per colpa.
ESTENSIONE DI QUALIFICHE SOGGETTIVE Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.	Art. 2639 c.c.	Il primo comma della disposizione in esame tipizza la figura del c.d. "amministratore di fatto". L'equiparazione di codesta figura ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle funzioni è però circoscritta, ai fini della responsabilità, ai casi di esercizio di fatto, ma con carattere di "continuità" e di "significatività", dei poteri tipici di quelle specifiche qualifiche o funzioni. Il secondo comma prevede espressamente, ed in via generale, che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.
ART. 25 QUATER - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI		
ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il	Art. 270 bis c.p.	Tali norme tendono a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.		sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività tipica – nonché di mezzi di comunicazione, trasporto, rifugi o sedi logistiche.
ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	Art. 270 ter c.p.	
ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	Art. 270 quater c.p.	
ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	Art. 270 quinquies c.p.	
CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad	Art. 270 sexies c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.		
ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	Art. 280 c.p.	
ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della	Art. 280 bis c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.		
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	Art. 289 bis c.p.	
ISTIGAZIONE A COMMETTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale	Art. 302 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
si riferisce l'istigazione.		
ART. 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	Art. 583 bis c.p.	
ART. 25 QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		
RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	Art. 600 c.p.	
PROSTITUZIONE MINORILE	Art. 600	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	bis c.p.	
PORNOGRAFIA MINORILE È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 3) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico: 4) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto; Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5. 164,00. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o	Art. 600 ter c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.		
DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Art. 600 quater c.p.	
PORNOGRAFIA VIRTUALE Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	Art. 600 quater1 c.p.	
INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Art. 600 quinquies c.p.	
TRATTA DI PERSONE È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fi ne di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.	Art. 601 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.		
ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	Art. 602 c.p.	
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se li fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio	Art. 602 ter c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente suzione, non posso essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.		
ADESCAMENTO DI MINORENNI Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	Art. 609 - undecies c.p.	
ART. 25 SEXIES - REATI DI ABUSO DI MERCATO		
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna	Art. 184 T.U.F.	Il reato si perfeziona nei confronti di chi, in ragione del proprio rapporto funzionale, acquisisce o cede strumenti finanziari, dovendo ragionevolmente sapere che le informazioni detenute sono di natura privilegiata (sono esclusi coloro i quali ottengono occasionalmente o fortuitamente la conoscenza della notizia). La fattispecie ha natura di reato istantaneo, che prescinde – nei casi di cui alle lettere b) e c) – sia dall'accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell'operazione e la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati della trasparenza e del corretto

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).		funzionamento dei mercati finanziari deve essere valutata tenendo conto solo delle circostanze individuabili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 28 c.p. (interdizione dai pubblici uffici), 30 c.p. (interdizione da una professione o un'arte), 32 *bis* c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32 *ter* c.p. (incapacità di contrattare con la P.A.) per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.	Art. 185 T.U.F.	La fattispecie ipotizza un reato comune, che può quindi essere commesso da "chiunque", stante che la realizzazione della condotta acquista rilievo penale indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto attivo che la pone in essere. Sono diverse ed alternative le modalità in cui si articola la condotta. La prima, più generale, esclude le semplici voci, gli apprezzamenti e le opinioni rese come tali. Inoltre, l'esigenza della loro diffusione esclude la sussistenza del reato in caso di comunicazioni ad una sola persona o ad una ristretta cerchia. La seconda modalità consiste nella realizzazione di operazioni simulate (azioni in apparenza diverse dalle operazioni effettivamente volute) o di altri artifici (atti o comportamenti dotati di capacità fraudolenta o di connotazione ingannatoria desumibili dalle modalità di realizzazione), con la consapevolezza della loro idoneità

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (dolo generico). E' ammesso il dolo eventuale che prevede la responsabilità per chiunque divulghi una notizia pur essendosi rappresentato la possibilità che essa sia falsa senza svolgere i possibili approfondimenti e rappresentandosi quindi un risultato potenzialmente ingiusto, che viene accettato. La condanna prevede l'applicazione delle medesime pene accessorie previste per l'art. 184.
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). 4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato	Art. 187 bis T.U.F.	L'abuso di informazioni privilegiate può integrare sia un illecito penale (art 184 T.U.F.), sia un illecito amministrativo (art 187 *bis* T.U.F.), per il quale è prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 100.000 e € 15.000.000. Con l'introduzione di queste nuove figure di illeciti amministrativi è stato previsto nel TUF un sistema a "doppio binario", in cui le ipotesi di reato, di competenza della magistratura penale, possono sommarsi alle ipotesi di illecito amministrativo accertate dalla CONSOB, a cui è demandata una competenza esclusiva. L'illecito amministrativo riprende nei tratti essenziali la definizione delineata nella rispettiva fattispecie penale, ma se ne distingue innanzitutto in quanto per il primo il tentativo è equiparato alla consumazione e, soprattutto, in quanto per l'illecito amministrativo è sufficiente, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa (non necessariamente il dolo). L'art 187 *bis*, infatti, punisce con l'illecito amministrativo per "*abuso di informazioni privilegiate*" anche chiunque ponga in essere la condotta ivi prevista "*potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato*

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.		*delle informazioni*"; assumono pertanto rilevanza, a differenza di quanto statuito nella fattispecie penale, le ipotesi di illecito commesso da colui il quale (c.d. *insider* secondario), anche incidentalmente, venga in possesso di informazioni riservate (c.d. *tippee trading*). Da segnalare che, in ordine a tale illecito, si è ritenuto eccezionalmente rilevante il tentativo – previsto dal codice penale solo in relazione ai delitti – che, a differenza della successiva ipotesi di cui all'art. 187 *ter*, è stato equiparato alla consumazione.
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. 2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. 3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o	Art. 187 ter T.U.F.	L'art. 187 *ter* sanziona, con la pena pecuniaria da € 100.000 a € 25.000.000, chi diffonde informazioni o voci che "*siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari*", mentre l'omonimo illecito penale *ex* art. 185 TUF richiede che le notizie debbano essere "concretamente idonee" ad alterare i prezzi. Ne consegue una più ampia portata applicativa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, che discende non solo dalla formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza che il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale (è punibile la sola colpa). Sebbene la definizione prevista per l'illecito amministrativo risulti più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale sono, comunque, fatte salve specifiche ipotesi di non punibilità che escludono la perseguibilità di colui il quale dimostri di aver agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato (art. 187 *ter*, co. 4).

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. 4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo. 7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.		
ART. 25 SEPTIES - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO		
OMICIDIO COLPOSO Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;	Art. 589 c.p.	L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico al richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 c.p., la colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica. Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.		specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (*negligenza specifica*), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.
LESIONI PERSONALI COLPOSE Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."	Art. 590 c.3 c.p.	Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti. Le lesioni possono essere: - lieve: se da essa deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni; - grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto; - gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.
ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO		
RICETTAZIONE Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve	Art. 648 c.p.	Quanto all'elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che:

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.		a) <u>delitto presupposto</u>: il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non, quindi, in una semplice contravvenzione), al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo. Nei casi dubbi, secondo la miglior dottrina, dovrebbe applicarsi il c.d. criterio cronologico, tale per cui la condotta è considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione del medesimo, mentre costituisce ricettazione se posta in essere dopo tale momento. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato. b) <u>Soggetto attivo</u>: può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe al reato presupposto. c) <u>condotta del reato</u>: il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi. Più precisamente: - acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre, secondo altri autori e per la giurisprudenza prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente - ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa; - occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		comunque ricevuta; - intromissione consiste in una attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare; - denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto secondo alcuni autori, sono da intendersi per tali non solo il frutto del precedente delitto (c.d. corpo del reato), ma ogni altra cosa che servì o fu destinata a commettere il delitto precedente. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che tali siano soltanto le cose ottenute attraverso il reato presupposto, ciò allo scopo di non confondere le cose "provenienti" con quelle "attinenti" al reato. Il delitto è consumato quando l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. È configurabile il tentativo. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso, infatti, può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale. Molto discusso è poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di dolo eventuale.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		Secondo alcuni autori ciò sarebbe certamente possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di ricettazione anche nel caso in cui il reo, pur dubitando della provenienza illecita del bene, abbia comunque deciso di agire, accettando così il rischio di commettere il reato.
RICICLAGGIO Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Art. 648 bis c.p.	Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico. Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza. La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso). Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli). Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita. Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto *de quo* anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		un reato commesso all'estero.
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Art. 648 ter c.p.	Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli. Come per il riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. È riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale. Viene, altresì, richiamata l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di particolare tenuità.
AUTORICICLAGGIO Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi	Art. 648 ter.1 c.p.	==

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		
ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		
() [Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.	Art. 171 Legge n. 633/1941	
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue	Art. 171 bis Legge n. 633/1941	La condotta tipica è, rispettivamente: - la duplicazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale, la locazione effettuate in modo abusivo (e cioè violando i diritti di autore riconosciuti dalla legge sul software) al fine di trarne profitto di un supporto contenente software privo del contrassegno SIAE; - la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione pubblica del contenuto di una banca dati in violazione dei diritti di autore previsti dalle specifiche norme, ovvero l'esecuzione della estrazione o del reimpiego della

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.		banca dati in violazione del diritto sui generis previsto dalle specifiche norme, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati: al fine di trarne profitto. Il dolo richiesto dalla norma è specifico: la coscienza e volontà di compiere abusivamente le azioni sopra descritte al fine di trarre da ciò un profitto. I reati previsti si consumano nel luogo e nel momento in cui le azioni descritte vengono compiute.
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o	Art. 171 ter Legge n. 633/1941	L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico. Più precisamente il dolo specifico è composito: esso è definito (in positivo) dallo scopo di lucro e (in negativo) dalla assenza della finalità dell'uso personale. Il reato si consuma nel luogo e nel momento di compimento delle azioni indicate.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti		

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.		
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	Art. 171 septies Legge n. 633/1941	Per quanto riguarda la lettera a), il reato si configura come proprio, essendo previsto solo per il compimento delle azioni da parte di soggetti dotati di una specifica qualifica (produttori e importatori), mentre resta comune per la lettera b), salvo in quest'ultimo caso, il fatto non costituisca più grave reato. Il dolo è generico, non essendo previsto uno scopo ulteriore e più specifico in relazione alla condotta. I reati si consumano nel momento e nel luogo in cui le azioni descritte sono compiute.
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa,	Art. 171 octies Legge n. 633/1941	La condotta tipica, realizzata a fini fraudolenti, è rappresentata dalla vendita, importazione, promozione, installazione,

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.		modificazione o utilizzazione di decoder per la ricezione di trasmissioni ad accesso condizionato (vale a dire di trasmissioni visibili unicamente da gruppi chiusi di utenti selezionati dall'emittente, indipendentemente dalla corresponsione di un canone). Il dolo richiesto per l'integrazione del reato ha natura diretta: l'evento non è l'obiettivo dell'azione dell'agente. L'agente tuttavia prevede l'evento come conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta e lo accetta come strumento per perseguire un fine ulteriore. Il reato si consuma nel momento in cui le azioni descritte vengono ad essere compiute.
ART. 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377 bis c.p.	Si tratta di un reato comune, a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale. Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale. Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto (il comportamento del soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni). Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		prevista dall'art. 319 *ter* c.p.). E' richiesto il dolo generico ed è configurabile il tentativo.
ART. 25 UNDECIES – REATI AMBIENTALI		
UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Modifiche al codice penale) (omissis) 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.	Art. 727 bis c.p.	La disposizione appare particolarmente importante in quanto, anzitutto, chiarisce che le fattispecie penali sono state configurate tenendo conto di come il bene protetto non sia tanto il singolo esemplare, quanto lo «stato di conservazione della specie». Entrambe le ipotesi contravvenzionali contemplate dall'art. 727-bis cod. pen. possono essere realizzate, indifferentemente con dolo o con colpa. Il nuovo art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette, ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. N.B: = sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DEL SITO PROTETTO. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (modifiche al codice penale) (omissis) 3. ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/ce, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a	Art. 733 bis c.p.	Il legislatore delegato ha inteso, in particolare, tradurre la formula "provocare il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto" nelle due condotte descritte dall'illecito penale: a) la distruzione dell'habitat; b) il deterioramento dell'habitat, che ne comprometta lo stato di conservazione. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, parr. 1 o 2, Dir. n. 79/409/CEE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/ce		designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, Dir. n. 92/43/CEE". Il reato di distruzione o deterioramento di habitat, pur avendo natura contravvenzionale, non è reato formale di pericolo presunto, ma di danno (distruzione dell'habitat) o di pericolo concreto (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell'habitat). Ha, inoltre, carattere istantaneo con effetti permanenti. La fattispecie in esame, inoltre, non avendo natura delittuosa ma contravvenzionale, è punibile apparentemente anche a mero titolo di colpa, ancorché le condotte vietate sembrino presentare una struttura tipicamente dolosa. N.B= sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
INQUINAMENTO AMBIENTALE È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 452 bis c.p.	
DISASTRO AMBIENTALE Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa della pubblica incolumità in ragione	Art. 452 quater c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.		
DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Art. 452 quinquies c.p.	
TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o di deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	Art. 452 sexies c.p.	
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero dall'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.	Art. 452 octies c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.		
COMMERCIO DI ESEMPLARI DI SPECIE DELL'ALLEGATO A, APPENDICE I, ED ALLEGATO C, PARTE 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base	Art. 2 L. 150/1992	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. (omissis)		
1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. (omissis) **Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio** (*Sanzioni*) 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis) c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o	Art. 3 bis L. 150/1992	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis) l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis)		
DIVIETO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI COSTITUENTI PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. (omissis) 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103.291,38. (omissis) 6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.	Art. 6 bis L. 150/1992	
REATI AMBIENTALI **NORME IN MATERIA PENALE**	Art. 137 d.lgs.152	La norma in esame contempla un insieme di fattispecie penali (tutte

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis) 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico	/06 TUA commi II, III V primo e secondo periodo, XI e XIII	ipotesi contravvenzionali) molto eterogenee tra loro, accomunate dalla necessità di sanzionare condotte di aggressione alla risorsa idrica connotate da un particolare disvalore. Ai fini del D. Lgs. 231/01, le fattispecie prese in considerazione sono solamente alcune delle numerose figure di reato previste dall'articolo in commento: Le norme prese in considerazione (commi II, III e V) riguardano le ipotesi di apertura ed effettuazione di nuovi scarichi di **acque reflue[1] industriali** contenenti **sostanze pericolose[2]** in difetto di autorizzazione (o con autorizzazione sospesa o revocata) e/o nel caso di "superamento dei limiti tabellari", anche in presenza di valida autorizzazione, il superamento dei limiti integra un reato. Le successive fattispecie penali sanzionano l'inosservanza di una serie di disposizioni, in particolare ai nostri fini, la mancata ottemperanza a provvedimenti adottati dall'autorità competente o non osservi i divieti di scarico previsti. Nella nozione di **acque reflue industriali** rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche. Pene per l'Ente: A) violazione dei commi III, V primo periodo e XIII, sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

[1] Definizione di **"acque reflue industriali"**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74 let. h);
Definizione di**"scarico"**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 let ff) TUA.

[2] Definizione di **Sostanze pericolose:** I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti pericolosi quelli che hanno le caratteristiche di cui all'Allegato I parte quarta TUA, ad es: esplosivo, facilmente infiammabile-infiammabile, irritante, nocivo tossico, cancerogeno ecc.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis) 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis) 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis) **Articolo 103** **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** **(*Scarichi sul suolo*)** 1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.		B) violazione dei commi II, V secondo periodo e XI, sanzioni pecuniaria da 200 a 300 + sanzione interdittiva, per una durata non superiore a sei mesi

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. **Articolo 104** **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** **(*Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*)** 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1,		

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di		

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. **Articolo 107** **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** **(*Scarichi in reti fognarie*)** 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis) **Articolo 108** **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** **(*Scarichi di sostanze pericolose*)** (omissis) 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.		
ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTO NON AUTORIZZATA 1. Chiunque effettua una attività di raccolta,	Art. 256 TUA commi	Si tratta di una norma che detiene un ruolo centrale nel sistema sanzionatorio in materia di

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. *(omissis)*	I lett. a) e b) III	gestione dei rifiuti. Le fattispecie criminose previste da tale disposizione normativa appaiono indirettamente rivolte alla tutela del bene giuridico finale attraverso il compimento di attività volte alla prevenzione da un lato, ed al contenimento dall'altro, dei rischi scaturenti da operazioni e condotte potenzialmente lesive per l'ambiente. Molte delle fattispecie delittuose previste dalla norma vengano costruite come ipotesi criminose rientranti nella categoria dei reati di pericolo. Le diverse fattispecie previste poggiano su alcuni elementi comuni: a) Nozione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. b) La norma si rivolge a "*chiunque …*", dunque non ha come destinatari soltanto i soggetti che svolgono professionalmente attività di trasporto di rifiuti. c) Per quanto riguarda l'oggetto materiale delle attività di gestione, di fondamentale importanza è la distinzione tra *rifiuti pericolosi e non pericolosi*, in quanto la natura pericolosa del rifiuto integra una vera e propria circostanza aggravante. Alla mancanza di autorizzazione va equiparato lo smaltimento di rifiuti diversi da quello autorizzati E' un reato proprio e di pericolo. La fattispecie di cui al II° co. configura un reato proprio dell'imprenditore o del responsabile dell'ente, punito anche a titolo di colpa. Nell'ambito dell'attività di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata rileva il rinvio dell'art. 256, 3°co TUA, riguardante "*la confisca in caso di*

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 208 *(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)* Articolo 209 *(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)* Articolo 210 *(Autorizzazioni in ipotesi particolari)* Articolo 211 *(Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)* Articolo 212 *(Albo nazionale gestori ambientali)* Articolo 214 *(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)* Articolo 215 *(Autosmaltimento)* Articolo 216 *(Operazioni di recupero)* Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *(Divieto di abbandono)* 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)* Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *(Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)* *(*omissis) b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254 *(*omissis*)*		*trasporto illecito"*, si estende anche alla fattispecie in commento. La fattispecie di reato che prevede la realizzazione o gestione di una "*discarica non autorizzata"*, costituisce di fatto una forma di smaltimento di rifiuti che vengono depositati in un invaso o semplicemente in un'area. Per la configurabilità del reato sono necessari sia una condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti in un'area, sia il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi. Il quinto comma prevede un ipotesi di reato comune che fa ricadere in capo al trasgressore l'obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti illecitamente miscelati[3]. Il sesto comma individua la condotta di deposito temporaneo[4] di rifiuti sanitari pericolosi. Trattasi di reato proprio che può essere commesso solo da chi riveste la qualità di direttore o responsabile sanitario della struttura che produce i rifiuti e sul quale grava una posizione di garanzie e di controllo da cui discende il dovere di svolgere attività di sorveglianza per impedire il deposito di rifiuti. N.B: Pene per l'ente: A) commi I, lett.a) e VI, primo periodo = sanz pecuniaria fino a 250 quote B) commi 1, lett.b), III primo periodo e V= sanz pecuniaria 150 a 250 quote C) comma III, secondo periodo sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote + sanz interdittiva per una durata non superiore a sei mesi ATT.NE: Le sanzione *supra* elencate sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate

[3] Per miscelazione deve intendersi l'attività di unione e mescolatura dei rifiuti, attuata in modo indistinto, si che l'effetto dell'operazione è quello di rendere complessa, se non impossibile, la materiale distinzione tra le varie categorie dei rifiuti.

[4] Luogo in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti, soggetto a limiti quantitativi e temporali.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.
BONIFICA DEI SITI 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.	Art. 257, TUA commi I e II	La condotta di omessa bonifica dei siti prevista dalla norma introduce una figura di reato incentrata sull'inosservanza dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 242 TUA (*al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in moto le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ex art. 304, II co TUA*). Per la configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinanti è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonché l'adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242. È un reato omissivo di pericolo presunto, (che si consuma ove il soggetto non proceda all'adempimento dell'obbligo di bonifica) dove la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione. Dalla lettura delle disposizioni sopra citate si evince che il procedimento di bonifica si presenta come alternativo a quello riparatorio e risarcitorio del danno ambientale. Secondo la più recente giurisprudenza , il reato di omessa bonifica è reato di evento a condotta libera o reato causale puro. N.B: per l'ente sanzione pecuniaria fino a 250 quota (I co) oppure da 150 a 250 quote (II co)
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri	Art. 258 TUA IV co, secondo	La fattispecie ricade nell'ipotesi di reato di falso nel certificato di analisi dei rifiuti. L'interesse tutelato dall'art. 483

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. *(omissis)* Articolo 483 codice penale *(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)* Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.	periodo	c.p. *(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)* è la *fede pubblica*. L'*elemento oggettivo* consiste nell'attestare falsamente (sia in forma orale che scritta) ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Il reato presupposto è un *reato proprio*; di *pericolo*, perché richiede l'offesa in senso giuridico del bene protetto; a *forma libera*, perché il legislatore non ha tipizzato la condotta illecita; si *consuma* nel momento in cui le dichiarazioni false vengono rese e *il tentativo* è ammissibile. L'*elemento soggettivo* è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di attestare ciò che non è conforme al vero. Il tentativo è ammesso. N.B.: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a	Art. 259 TUA I co	La norma considera la *spedizione illegale di rifiuti* e la nozione di *traffico illecito di rifiuti*. Tale reato può definirsi integrato quando viene operato il (i) trasferimento di rifiuti a fini di smaltimento o di recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice degli stessi

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. *(*omissis) Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio Articolo 1 (omissis*)* 3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE: - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi		verso un altro Stato ma (ii) anche quando si procede a spedizione senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate, ovvero (iii) quando le spedizioni siano effettuate senza il consenso delle autorità competenti interessate o con il consenso ottenuto mediante false dichiarazioni, falsificazioni o frode, ovvero, (iv) quando la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento in modo da determinare uno smaltimento o recupero. Infine (v) quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni od esportazioni di rifiuti all'interno degli Stati membri. N.B. per l'Ente sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A. (omissis) <u>Articolo 26</u> 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. 2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni. 3. Se di tale traffico illecito è responsabile il		

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti. 4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.		
ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2.Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni	Art. 260 TUA I e II co.	Tale disposizione normativa prende in considerazione *l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*. In quanto reato realizzato da più comportamenti della stessa specie e un *reato abituale*. Configurabilità del reato: a) le condotte sanzionate si riferiscono a qualsiasi gestione di rifiuti che sia svolta in violazione della normativa speciale; b) la struttura, organizzativa di tipo imprenditoriale (elemento oggettivo), idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso, non deve essere destinata in via esclusiva alla commissione di attività illecite; c) Con il termine "ingente" ci si riferisce al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni. d) il reato è punibile a titolo di dolo specifico (elemento soggettivo), in quanto la norma richiede in capo all'agente il fine di conseguire un "profitto ingiusto". N.B: Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote (I co) e da 400 a 800

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		quote (II co). + possibile sanzione interdittiva per una durata non superiore a sei mesi. **N.B**: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati ex art. 260 TUA si applica la sanzione dell'**interdizione definitiva** dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma III D. Lgs. 231/01.
SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00. *(omissis)* Articolo 483 codice penale *(Falsità ideologica commessa dal privato in atto*	Art 260-bis TUA, commi VI VII secondo e terzo periodo e VIII	Tale articolo si inserisce nell'ambito della generale disciplina del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Si configura la fattispecie del falso ideologico da parte del privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p. a colui che nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Trattamento analogo è previsto per il trasportatore che in caso di rifiuti pericolosi ommetta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Si applicano le ipotesi relative alla falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati ed autorizzazioni amministrative o alternativamente quella relativa alla falsità materiale commessa dal privato qualora il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti utilizzi una copia cartacea della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata. N.B: per i commi VI e VII secondo

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Articolo 477 codice penale *(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)* Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 482 codice penale *(Falsità materiale commessa dal privato)* Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.		e terzo periodo e VIII, primo periodo sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Per VIII co, secondo periodo, sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.
SANZIONI *(*omissis) 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. *(*omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. *(*omissis*)*	Art. 279 TUA V co	N.B: Per l'ente la sanzione pecuniaria prevista è fino a 200 quote.
MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE *(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)* 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la	art. 3 L. 549/1993	Si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. La legge in esame ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC). 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del		l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze. L'articolo 3 prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alle tabelle A e B (prevede diverse sostanze chimiche tra cui diverse tipologie di idrocarburi –clorofluorocarburi idroclorofluorocarburi) allegate alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. La norma, in sintesi, vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e stabilisce i termini fino ai quali è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B. Individua, altresì, gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.		
ARTICOLO 8 DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI *(Inquinamento doloso)* 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 *(Definizioni)* 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis) b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983,	Art. 8 e 9 D.lgs.202/07	Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, la normativa prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti nel mare. -Reati art 9, I co=sanzione pecuniaria fino a 250 quote + sanzione interdittiva (max 6 mesi) -Reati art. 8, I co e 9 , II co sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote + sanzione interdittiva (max 6 mesi) - Reato di cui all'art. 8, II co sanzione pecuniaria da 200 a 300 **N.B**: se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati ex art. 8 si applica la sanzione dell'**interdizione definitiva** dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma III dlgs 231/01.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 *(Ambito di applicazione)* 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 *(Divieti)* 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 *(Deroghe)* 1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di		

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.		
ARTICOLO 9 DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI *(Inquinamento colposo)* 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.	Art. 9 D.lgs.202/07	
ART. 25 DUODECIES – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	Art. 22 d. lgs. n. 286/1998	L'impiego di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno in Italia è irregolare, costituisce delitto ai sensi dell'art. 22 comma 12 bis d.lgs. 286/1998. Se la persona fisica, autore del reato, agisce nell'interesse o a vantaggio di un ente, alla sua personale responsabilità si affianca anche la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso. La responsabilità dell'ente è configurabile soltanto quando il reato di impiego di personale straniero irregolare sia aggravato dal numero degli occupati o dalla minore età o, infine, da condizioni lavorative di particolare sfruttamento, gravi e

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		pericolose in relazione alle prestazioni da svolgersi. Il datore di lavoro e con esso l'ente può estinguere i reati e gli illeciti amministrativi se si avvale della procedura transitoriamente prevista dall'art. 5 d.lgs. 109/2012.
REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ART. 10[5]		
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	Art. 416 c.p.	Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile, ma non anche una distribuzione gerarchica di funzioni. La stabilità postula la presenza di un'unione permanente, che risulti idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale. L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi). L'elemento soggettivo previsto è il dolo specifico (la volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire alla realizzazione del piano criminoso). Il delitto si consuma con la costituzione dell'associazione, indipendentemente dalla commissione dei cc.dd. "reati-fine" del programma illecito. Il semplice accordo tra tre o più persone diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti fermatosi allo stato embrionale di mero accordo viene ricompreso

[5] La legge 16 marzo 2006, n. 146 all'art. 10 , ha previsto la responsabilità degli Enti anche per talune fattispecie criminose denotate dal carattere di transnazionalità, prevedendo per esse sanzioni sia di natura pecuniaria che interdittiva.

Preliminarmente, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge, un reato viene considerato "transnazionale" quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni;
b) nella commissione dell'illecito sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;
c) il fatto illecito:
   - sia commesso in più di uno Stato;

ovvero

   - sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

ovvero

   - sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

ovvero

   - sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		nell'ambito di operatività della diversa fattispecie di cui all'art. 115 c.p. ("Accordo per commettere un reato").
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ci˜ solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Art. 416 bis c.p.	Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice di cui all'art 416 c.p. Un'associazione può definirsi mafiosa ove sia caratterizzata dal c.d. "metodo mafioso", ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata. La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica. Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. E' sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti. L'associazione armata rappresenta una circostanza aggravante del reato base e si caratterizza esclusivamente per l'elemento accessorio della disponibilità, da parte degli associati, di armi e materie esplodenti (anche se occultate o depositate in specifici luoghi). Ulteriore circostanza aggravante è rappresentata dal "riciclaggio".
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono,	Art. 291 quater DPR 43/73	Anche per questa ipotesi di reato è richiesta l'esistenza di una sottostante struttura organizzativa stabile ed articolata. Il numero minimo dei partecipanti è fissato in

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.		tre unità. Questa disposizione, oltre a quelle introdotte dalla L. 19 marzo 2001, n. 92 (artt. 291 *bis* e 291 *ter*), intende dare ulteriore incisività alla lotta al contrabbando di tabacchi esteri. E' stata introdotta una nuova condotta di partecipazione "qualificata", consistente nel "finanziare" l'organizzazione (accanto a quelle già contemplate della promozione, costituzione, direzione e organizzazione). Sono previste due ipotesi aggravate in relazione al numero dei partecipanti all'associazione (10 o più) e alla circostanza che l'organizzazione criminosa si avvalga di armi o materie esplodenti.
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o	Art. 74 DPR 309/90	L'articolo in esame delinea le fattispecie associative nell'ambito dei reati di produzione e commercio degli stupefacenti. Rispetto alla precedente normativa (art. 75 L. n. 685/75 ora abrogato), si assiste ad un inasprimento delle pene, all'individuazione della figura di colui che dirige l'associazione, alla previsione di una associazione "attenuata", rivolta cioè al traffico illecito di lieve entità, all'individuazione di una nuova circostanza aggravante quando l'attività illecita è rivolta al commercio di sostanze stupefacenti adulterate o tagliate in modo pericoloso ed alla introduzione della diminuente del ravvedimento operoso. Si tratta di un'ipotesi speciale rispetto a quella più generale della associazione prevista dall'art. 416 c.p. e ne riproduce, pertanto, lo

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.		schema e la disciplina.
DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non	Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 286/1998	Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull'immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità. L'ipotesi base è costituita da qualsiasi atto che, finalizzato al profitto (anche indiretto) del soggetto agente, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente). Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile). È punita quale condotta autonoma, sempre che non integri un reato più grave, l'ipotesi in cui sia favorita la permanenza illegale nel territorio dello Stato dei soggetti illegalmente introdotti. Le condotte previste dall'articolo in esame hanno carattere sussidiario, in virtù della clausola di riserva a favore di eventuali reati più gravi.

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)		
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377 bis c.p.	Si tratta di un reato comune, a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale. Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale. Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto (il comportamento del soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni). Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319 *ter* c.p.). E' richiesto il dolo generico ed è configurabile il tentativo.
FAVOREGGIAMENTO PERSONALE Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge	Art. 378 c.p.	Presupposto del reato in esame è che sia già stato commesso un reato, a cui il soggetto che attua il favoreggiamento non abbia concorso, né sia per esso ricercato o indagato. Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque. La condotta di favoreggiamento consiste in qualsiasi attività tendente a ostacolare l'attività

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.		investigativa diretta all'accertamento del reato presupposto. La persona favorita non deve necessariamente essere quella che ha commesso il reato presupposto. Non precludono la configurabilità del favoreggiamento, né le cause soggettive di non punibilità dell'autore del reato presupposto, né la mancanza di condizioni di procedibilità dello stesso né l'estinzione del reato presupposto intervenuta dopo la condotta favoreggiatrice. A seconda della pena prevista per il reato presupposto – ergastolo o reclusione da un lato; multa, arresto o ammenda dall'altro – sono previsti due diverse specie di pene per il reato in esame (reclusione o multa). Il favoreggiamento personale è un reato di pericolo, a forma libera, per il quale è richiesto il dolo generico.

Allegato 2

Organigramma di Gruppo e Organigramma Societario

Organigramma Gruppo Facile.it

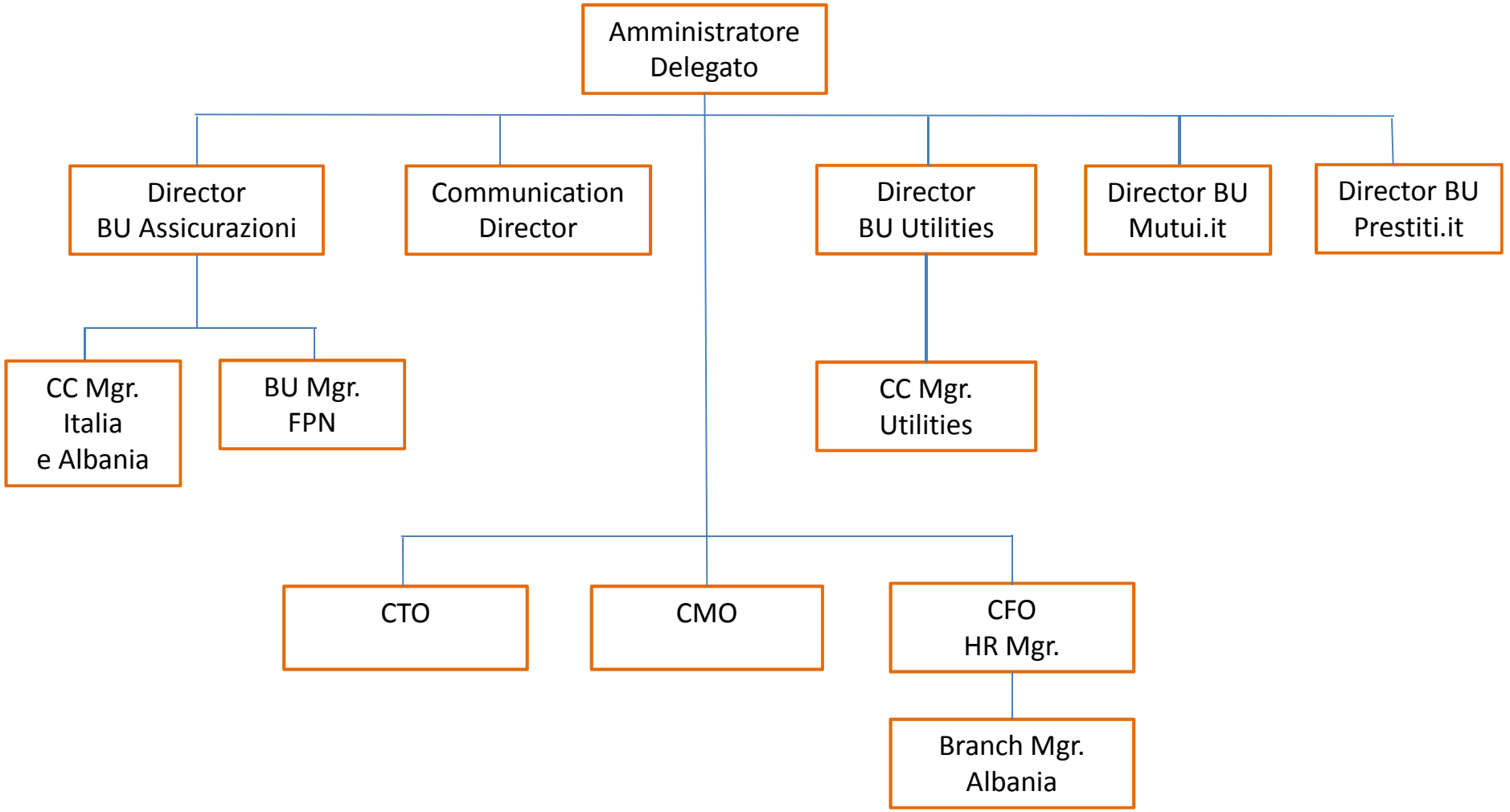

Organigramma
Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.

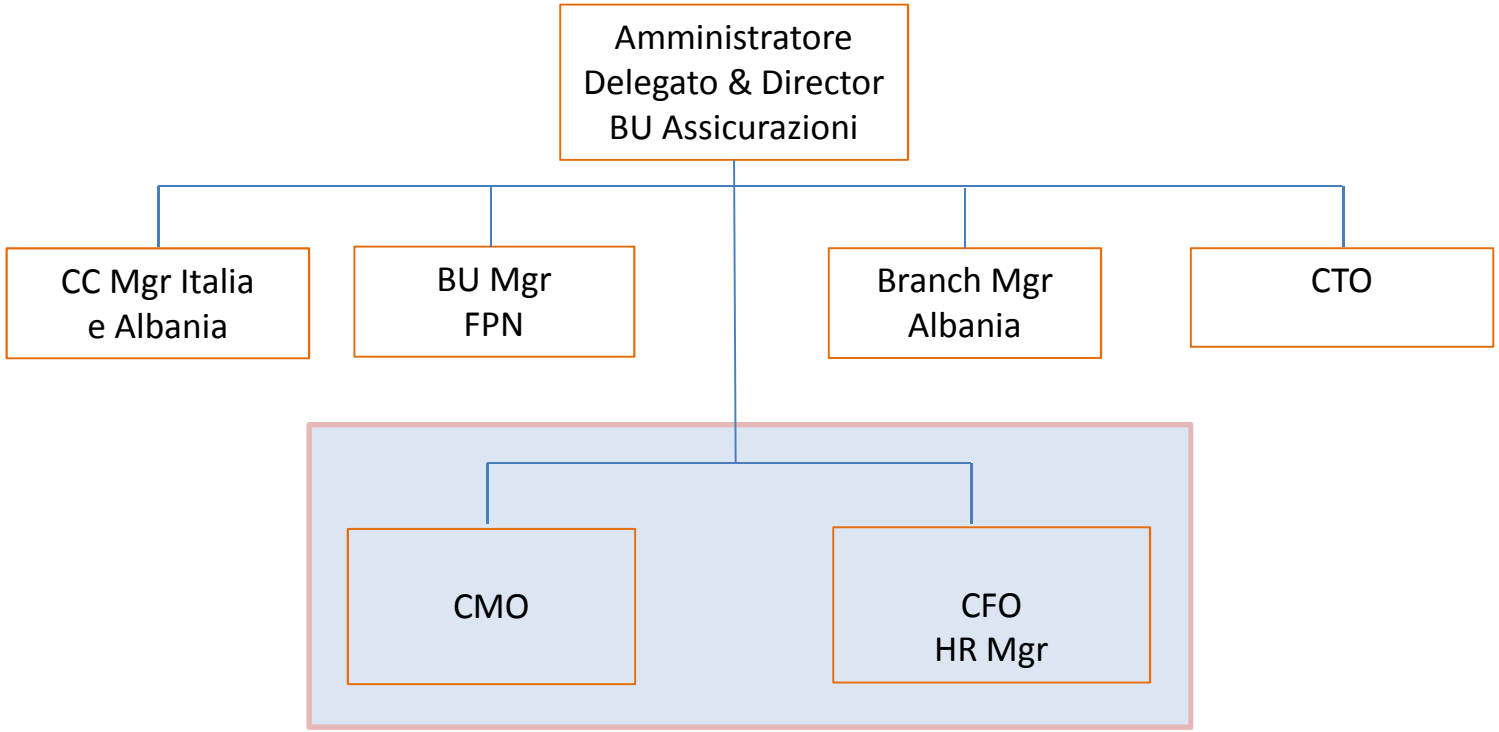

Outsouced via other companies of Facile.it

Allegato 3

Codice Etico

CODICE ETICO

v. 2.0 - Febbraio 2016

Sommario

1 PREMESSA 4
2 PRINCIPI GENERALI 4
3 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 4
4 PRINCIPI E CRITERI DI CONDOTTA 5
4.1 Rispetto delle leggi 5
4.2 Conflitto di interessi 5
4.3 Riservatezza 5
4.4 Tutela della privacy 5
4.5 Tutela della concorrenza 6
4.6 Rendicontazione economica e finanziaria 6
4.7 Corporate governance 6
5 RAPPORTI CON I TERZI 7
5.1 Relazioni d'affari 7
5.2 Rapporti con i clienti 7
5.3 Rapporti con i fornitori 7
5.4 Rapporti con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza 7
5.5 Rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione 8
5.6 Rapporti con i Media 8
5.7 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali 8
6 PROTEZIONE DEI BENI AZIENDALI 8
6.1 Gestione dei beni aziendali 8
6.2 Protezione della proprietà intellettuale 9
6.3 Antiriciclaggio 9
6.4 Informazioni riservate 9
7 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 10
7.1 Tutela e sviluppo delle risorse umane 10
7.2 Ambiente di lavoro e benessere organizzativo 10
8 ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL RISPETTO DEL CODICE ETICO 10
8.1 Comunicazione e formazione 10
8.2 Segnalazioni delle violazioni 11
8.3 Sanzioni 11
9 ENTRATA IN VIGORE E DIVULGAZIONE 12

1 PREMESSA

Il Gruppo Facile.it, di seguito anche solo «*Gruppo*», è l'operatore leader nel mercato italiano dei comparatori, attivo nella distribuzione di prodotti assicurativi auto e moto, di prodotti creditizi a privati e famiglie erogati da banche ed istituti finanziari[1] nonché di contratti di somministrazione luce e gas, ADSL e pay tv.

Gruppo Facile.it svolge la sua azione in ottemperanza dei principi di lealtà, correttezza, responsabilità, libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità, ripudiando ogni forma di discriminazione, sia essa di razza, sesso, religione, credo politico, condizione personale e sociale.

Gruppo Facile.it ritiene essenziale pertanto esprimere con chiarezza i principi, i valori e le responsabilità comuni che orientino i comportamenti nelle relazioni con il mercato e la comunità, con le persone che lavorano con essa e con tutti i portatori di un legittimo interesse nei confronti delle sue attività.

Questi valori e principi, fondamento della breve storia di Gruppo Facile.it, trovano la loro sintesi nel presente Codice Etico.

La conoscenza e l'osservanza del Codice Etico sono fattori decisivi per garantire efficienza, affidabilità ed eccellenza dell'azienda, rappresentando la componente fondante della *corporate governance* aziendale in unione alle previsioni legislative, regolamentari, statutarie e contrattuali che disciplinano il funzionamento degli organi sociali ed i diritti e doveri dei suoi collaboratori.

2 PRINCIPI GENERALI

Gruppo Facile.it pone quale fondamento nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali la propria responsabilità etico-sociale, operando in un quadro di trasparenza, correttezza, onestà e buona fede.

Gruppo Facile.it è impegnata costantemente nella protezione degli interessi dei propri *stakeholder* e della collettività in cui opera. Sono *stakeholder* tutti i legittimi portatori di interessi nei confronti dell'attività aziendale, quali gli azionisti, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i *partner* d'affari. In senso allargato sono inoltre *stakeholder* i singoli, i gruppi nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della Società.

Gruppo Facile.it si aspetta da parte di tutti i suoi collaboratori l'osservanza del presente Codice Etico, la cui emanazione intende promuovere una condotta eticamente irreprensibile al fine di proteggere l'integrità della Società e ad assicurare la conformità alle leggi ed ai regolamenti di ciascun paese in cui opera.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente Codice Etico è vincolante per i comportamenti di tutti i suoi collaboratori, siano essi amministratori, dipendenti o coloro che operano con Gruppo Facile.it sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, a tutti i livelli dell'organizzazione (di seguito «*Destinatari*»).

[1] Il servizio di comparazione mutui e prestiti di Facile.it è gestito da Mutui.it - Mediazione Creditizia S.p.A., mediatore del credito regolamentato dalla Banca d'Italia e iscritto all'albo dei Mediatori Creditizi con numero 124623, Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano, P.IVA 06158600962. Mutui.it - Mediazione Creditizia S.p.A. è una controllata da Facile.it Broker di Assicurazioni SpA.

Gruppo Facile.it richiede a tutte le imprese partecipate e ai principali fornitori una condotta in linea con i principi generali del presente codice. Il Codice Etico ha validità sia in Italia che all'estero.

Gruppo Facile.it si impegna a divulgare il Codice Etico a tutti i Destinatari attraverso apposite attività di comunicazione.

4 PRINCIPI E CRITERI DI CONDOTTA

4.1 Rispetto delle leggi

Gruppo Facile.it considera il rispetto della legge quale condizione vincolante ed imprescindibile della propria azione. Tutte le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari del presente documento devono ispirarsi ai principi di trasparenza, correttezza, lealtà e legalità sotto l'aspetto sia formale che sostanziale, secondo le norme vigenti, lo Statuto di ciascuna società e le procedure interne e nell'ottica di tutelare il patrimonio e l'immagine aziendale.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o di un vantaggio, anche indiretto, per Gruppo Facile.it può giustificare una condotta in violazione di predetti principi, regole e procedure.

4.2 Conflitto di interessi

Tutti i Destinatari, nell'espletamento delle proprie funzioni, sono tenuti a evitare comportamenti in conflitto di interessi oltre che a sottrarsi a situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque atta a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse di Gruppo Facile.it, dovrà essere immediatamente comunicata al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza, che definirà le modalità di gestione degli stessi.

4.3 Riservatezza

Gruppo Facile.it tutela il principio di riservatezza delle informazioni, dei dati e delle notizie attinenti la propria attività ed assicura che esso sia rispettato e salvaguardato da tutti i Destinatari del presente documento.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è fatto obbligo ai Destinatari di assicurare la massima riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in occasione dell'espletamento del proprio incarico o funzione.

Gruppo Facile.it vincola i soggetti terzi cui intende comunicare informazioni riservate al rispetto di specifici patti di riservatezza.

4.4 Tutela della privacy

Gruppo Facile.it è impegnata nella protezione delle informazioni relative alle proprie Persone e ai Terzi, generate o acquisite all'interno della Società e nelle relazioni d'affari, onde evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Gruppo Facile.it vigila affinché il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito e secondo correttezza e che gli stessi siano raccolti e registrati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

Gruppo Facile.it si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

4.5 Tutela della concorrenza

Gruppo Facile.it riconosce quale valore fondamentale il rispetto delle leggi applicabili in materia di concorrenza e antitrust.

4.6 Rendicontazione economica e finanziaria

I responsabili delle funzioni amministrative e contabili e le funzioni apicali devono curare che ogni operazione e transazione sia improntata ai principi di veridicità, trasparenza, completezza, chiarezza, accuratezza e conformità alle normative vigenti.
Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione e a operare affinché i fatti di gestione siano documentati e rappresentati in modo veritiero nel sistema amministrativo-contabile. I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente sia l'esistenza di errori o di omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali, sia ogni comportamento non in linea con quanto disposto nel presente Codice Etico.

4.7 Corporate governance

Gruppo Facile.it opera affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole impegnandosi ad assicurare la massima trasparenza, tempestività e accuratezza delle informazioni comunicate.

A tale fine, per coniugare la massimizzazione del valore per gli azionisti e la trasparenza dell'operatività del management, Gruppo Facile.it definisce, attua e adegua progressivamente, un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti la propria struttura organizzativa interna, i rapporti con gli azionisti ed i terzi, conforme ai sistemi di *corporate governance* previsti dalla legge.

Il sistema di *corporate governance* adottato è volto a:

- assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;
- monitorare i rischi d'impresa;
- garantire la massima trasparenza nei confronti di tutti gli *stakeholder*;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e degli altri *stakeholder*.

5 RAPPORTI CON I TERZI

5.1 Relazioni d'affari

Nelle relazioni d'affari con i partner commerciali e con le controparti contrattuali i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali del presente Codice Etico nonché delle norme di legge di volta in volta applicabili.

Le relazioni d'affari devono informarsi inoltre ai principi di correttezza, onestà, lealtà e trasparenza e devono essere sorrette dai criteri di competenza, professionalità ed efficienza.

5.2 Rapporti con i clienti

Gruppo Facile.it si assicura che i rapporti con i clienti siano improntati alla massima trasparenza e correttezza, fornendo informazioni complete, accurate, esaurienti e facilmente comprensibili.
Tutte le politiche commerciali della società sono inoltre finalizzate ad assicurare la massima qualità del servizio.

Gruppo Facile.it ritiene fondamentale mantenere un rapporto di disponibilità e cortesia nei confronti dei clienti, fornendo il supporto necessario alla prestazione del servizio richiesto.

5.3 Rapporti con i fornitori

Gruppo Facile.it si impegna a ricercare nei fornitori e nei collaboratori esterni professionalità idonea ed impegno alla condivisione dei principi contenuti nel Codice Etico.

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati ai principi di legalità, correttezza e trasparenza attraverso l'applicazione di criteri oggettivi ed imparziali in termini di reputazione, qualità, costo e livello del servizio o prodotto offerto. La violazione di tali principi costituisce giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali con i fornitori.

Non è consentito accettare regali ed omaggi di valore sproporzionato rispetto alle normali relazioni di lavoro e che potrebbero creare situazioni di condizionamento nello svolgimento dei rapporti d'affari liberi da obblighi di riconoscenza. Qualora i Destinatari ricevano da un fornitore o da un collaboratore proposte di benefici al fine di favorirne l'attività, questi devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza.

5.4 Rapporti con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza

I rapporti tra Gruppo Facile.it le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza espressione del Codice Etico.

Gruppo Facile.it si impegna ad evitare di trarre qualsiasi forma di indebito vantaggio da eventuali rapporti personali o di parentela con funzionari della Pubblica Amministrazione e di altri soggetti rilevanti.

Non è consentito fare o promettere a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ed agli altri soggetti rilevanti, anche in forma indiretta, dazioni di danaro o altra utilità, allo scopo di favorire

indebitamente gli interessi della Società. È consentita l'elargizione di omaggi di carattere simbolico o di modico valore, ascrivibile ad attività di promozione ovvero ad atti di cortesia.

Non è inoltre consentito adottare comportamenti fraudolenti, ingannevoli o sleali che possano indurre in errore in sede o ad esito di procedure ad evidenza pubblica ed altre attività negoziali nonché al fine di ottenere indebitamente il rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, contributi, erogazioni, finanziamenti, agevolazioni contributive, previdenziali o assistenziali ovvero di altri provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione o degli altri soggetti rilevanti.

Gruppo Facile.it intrattiene con tutte le Autorità che svolgono funzioni ispettive, di vigilanza, di regolazione e di garanzia, rapporti improntati alla piena e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione, con tempestività, qualsiasi informazione richiesta dalle stesse nello svolgimento delle attività istruttorie e conformandosi ai provvedimenti emanati.

5.5 Rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione

Nei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione il Gruppo Facile.it nonché ciascun Destinatario, si attiene alle disposizioni del presente Codice Etico, nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali.

Gruppo Facile.it si impegna a evadere tempestivamente le richieste di adempimenti e di documentazione, con chiara assunzione della responsabilità circa la veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni fornite. I dati e i documenti richiesti sono resi disponibili in modo puntuale ed esauriente; le informazioni fornite devono essere accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

5.6 Rapporti con i Media

Gruppo Facile.it attribuisce la massima importanza ad una corretta informazione verso l'esterno. Il processo di comunicazione con i mezzi di informazione è di esclusiva competenza di personale specializzato.
E' fatto pertanto divieto al personale non specializzato di fornire o commentare informazioni riservate relative a Gruppo Facile.it a rappresentanti dei media.

5.7 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Gruppo Facile.it non intrattiene rapporti di nessun tipo con partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali né tantomeno con loro rappresentati e candidati. Gruppo Facile.it inoltre non eroga contributi di alcun genere.

Sono consentiti esclusivamente rapporti connessi con le attività di business o previsti da specifiche normative.

6 PROTEZIONE DEI BENI AZIENDALI

6.1 Gestione dei beni aziendali

I Destinatari sono tenuti a utilizzare con cura e diligenza i beni aziendali a loro disposizione, nel rispetto delle procedure di Gruppo Facile.it ed esclusivamente per ragioni di servizio evitando, in particolare, utilizzi impropri che possano causare danno o che siano comunque in contrasto con i valori e i principi di Gruppo Facile.it.

In particolare per quanto concerne l'utilizzo delle risorse informatiche e di rete nonché dei sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza (User-id e password) i Destinatari devono fare espresso riferimento al **Regolamento Aziendale**.

È vietato appropriarsi dei beni della Società per uso personale o addebitare spese personali non inerenti all'attività svolta per conto della Società e non regolamentate nel **Regolamento Aziendale**.
Alla conclusione del rapporto lavorativo, tutti i beni di proprietà della Società devono essere restituiti o comunque lasciati in azienda. Si considerano beni di proprietà della società tutto il materiale prodotto dai dipendenti quali pubblicazioni, manuali formativi nonché le informazioni riservate.

6.2 Protezione della proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale di Gruppo Facile.it è rappresentata da simboli, nomi, immagini, marchi, domini, applicazioni web-based, software e da tutto ciò che è creazione della mente ed è funzionale alla conduzione del business. I diritti di proprietà intellettuale sono tutelati dalla legge.

I Destinatari sono tenuti a salvaguardare la proprietà intellettuale di Gruppo Facile.it rispettando le regole di utilizzo previste dalle normative vigenti e impedendone l'uso o la diffusione non autorizzati presso i terzi.
Non è consentito in particolare l'effettuazione senza esplicita autorizzazione di copie personali dei documenti, dei dati, del software, o di altra proprietà intellettuale delle società del Gruppo.

Alla conclusione del rapporto lavorativo, i beni rappresentati da proprietà intellettuale di Gruppo Facile.it devono essere restituiti o comunque lasciati in azienda avendo cura di eliminare qualsiasi copia personale, anche precedentemente autorizzata.

6.3 Antiriciclaggio

Gruppo Facile.it opera nel rispetto delle normative antiriciclaggio, in qualsiasi giurisdizione competente, curando in particolar modo la verifica in via preventiva delle informazioni finanziarie e reputazionali disponibili su tutte le controparti commerciali ed i fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare qualsiasi rapporto d'affari.

6.4 Informazioni riservate

Gruppo Facile.it impone a ciascuno dei Destinatari del presente Codice Etico, secondo le forme più opportune, il massimo riserbo relativamente agli argomenti confidenziali che per la posizione ricoperta all'interno della Società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la stessa potrebbero venire a conoscenza.

È pertanto fatto divieto di fornire informazioni di alcun genere senza la necessaria autorizzazione o qualifica. La conservazione delle informazioni confidenziali comprende l'attuazione di speciali cautele quali: accertarsi di non lasciare documenti sensibili in vista sulla propria scrivania o nelle aree comuni; trattare argomenti confidenziali con la massima discrezione, in special modo in pubblico o in presenza di personale non autorizzato all'accesso a tali informazioni; richiedere espressamente ai destinatari esterni di informazioni aziendali riservate di rispettarne il carattere confidenziale.

Si intendono, a titolo esemplificativo, "informazioni confidenziali" di Gruppo Facile.it le informazioni concernenti le attività da questa svolta; i prodotti in via di sviluppo; i mercati in cui essa opera o prospect; le attività promozionali e gli investimenti in campagne pubblicitarie; le strategie di mercato; i risultati economici e finanziari; le operazioni societarie; i dati sensibili relativi al personale.

Gruppo Facile.it considera fondamentale fattore di successo la tutela del know how. L'impropria divulgazione di tali conoscenze potrebbe causare un significativo danno patrimoniale o di immagine. E' fatto pertanto divieto di divulgare a terzi informazioni riguardanti aspetti tecnici, commerciali ed organizzativi di qualsiasi genere.

La divulgazione di informazioni riservate all'esterno della Società, nonché l'utilizzazione delle stesse a vantaggio proprio o altrui, costituisce un illecito disciplinare, nonché un comportamento giudizialmente perseguibile anche se realizzato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa intervenuta, come ampliamente sottolineato dal Regolamento Aziendale e dal Codice Disciplinare.

7 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

7.1 Tutela e sviluppo delle risorse umane

Gruppo Facile.it considera le persone elemento indispensabile per il successo dell'impresa. La dedizione e la professionalità del management e dei dipendenti sono condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi aziendali.
Gruppo Facile.it è pertanto impegnata a sviluppare le capacità e le competenze del management e dei dipendenti, affinché l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale in unione con gli obiettivi aziendali.

7.2 Ambiente di lavoro e benessere organizzativo

Gruppo Facile.it favorisce iniziative mirate all'integrazione fra le necessità lavorative ed il benessere organizzativo, attraverso lo sviluppo di un ambiente lavorativo sereno, collaborativo e rispettoso della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

Gruppo Facile.it interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori, diffamatori o particolarmente offensivi per la sensibilità civile, anche se compiuti in ambiti extra-lavorativi.
In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing.

8 ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL RISPETTO DEL CODICE ETICO

8.1 Comunicazione e formazione

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli stakeholder interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione volte a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche quali ad esempio l'affissione in bacheca o pubblicazione su media assimilabili (Intranet aziendale e sito internet), l'inserimento di una nota informativa dell'adozione del Codice Etico in tutti i contratti, attività di comunicazione mirate, ecc.

Gruppo Facile.it si impegna inoltre in una continua attività informativa rivolta all'esterno verso i propri committenti, i fornitori e appaltatori ed in generale verso tutti gli altri interlocutori, sia privati che istituzionali, circa i valori che essa intende promuovere e la politica aziendale alla quale essa si ispira.

8.2 Segnalazioni delle violazioni

Allo scopo di garantire l'effettività del Codice, le Società del Gruppo Facile.it predispongono canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno delle Società del Gruppo possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera assolutamente riservata ai rispettivi Organismi di Vigilanza.

Sarà cura delle Società del Gruppo Facile.it assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, salve le esigenze connesse all'espletamento dei doveri dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché garantire il segnalante da ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo in ambito lavorativo, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice.

Le violazioni o le sospette violazioni del Codice Etico possono essere segnalate da tutti gli *stakeholder* della Società per lettera o email ai seguenti indirizzi:

	Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.	***Facile.it S.p.A.***	***Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.***
E-mail	*odv@facile.it*	*odv@facile.it*	*odv@mutui.it*
Posta tradizionale	*All'indirizzo:* *Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Facile.it S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*	*All'indirizzo:* *Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.* *Att.ne Organismo di Vigilanza – Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 - 20123 Milano*

8.3 Sanzioni

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti ed i collaboratori della Società, ai sensi e per gli effetti delle leggi applicabili e dei rapporti contrattuali in essere.

Gruppo Facile.it attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposti, provvede a irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.
In particolare, i provvedimenti nei confronti di Lavoratori subordinati, Dirigenti, Amministratori e Sindaci derivanti dalla violazione delle prescrizioni previste dal presente Codice Etico sono quelli previsti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro) per i quali si rimanda al Codice disciplinare.
La violazione delle norme del Codice Etico costituisce infrazione del vincolo fiduciario inerente al mandato dei componenti gli organi sociali, con ogni conseguenza di legge.

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, Consulenti o altri soggetti aventi rapporti negoziali con le Società del Gruppo, in violazione delle previsioni del Codice, potrà determinare anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte di ogni singola Società del Gruppo Facile.it qualora da tale comportamento derivino ad essa dei danni.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in ordine a qualsiasi provvedimento adottato in conseguenza di contestate violazioni del presente Codice Etico.

9 ENTRATA IN VIGORE E DIVULGAZIONE

Il Codice è adottato, con efficacia immediata, dalle Società del Gruppo Facile.it con delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

Il Codice non sostituisce le attuali e future procedure aziendali che continuano ad avere efficacia nella misura in cui le stesse non siano in contrasto con il Codice.